



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 89/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Adozione della proposta di riprogrammazione del POR CALABRIA FSE 2007-2013, autorizzazione all'Autorità di Gestione a sottoporla ai membri del Comitato di Sorveglianza e a notificarla alla Commissione Europea"
relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 334 del 17/9/2015);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/9/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/9/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 pag. 4

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 pag. 11

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ESTRATTO artt. 32, 33, 48, 56, 65

REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006 pag. 19

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

REGOLAMENTO (UE) N. 539/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2010 pag. 64

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

DECISIONE C(2013) 1573 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 pag. 70

sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)

DECISIONE C(2015) 2771 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2015 pag. 130

che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)

ALLEGATO della decisione della Commissione C(2015)2771 pag. 133

DECISIONE C(2014) 9755 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2014 pag. 157

recante modifica della decisione C(2007) 6711 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Calabria in Italia

Normativa nazionale

D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 pag. 161

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007 n. 3 pag. 169

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie (Artt. 11 e 12)

Normativa citata

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI n. 2 del 2 febbraio 2009 pag. 170

Tipologie dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)

VADEMECUM dell'ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 pag. 200

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽⁴⁾, stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa, in particolare, gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo») in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Comunità verso lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato.
- (2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (3) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti affidati al Fondo ai sensi dell'articolo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (4) Questo approccio assume ancor più rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e del fenomeno della globalizzazione economica. In detto contesto si dovrebbe riconoscere l'importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione.

- (5) In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato e al fine di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione; questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo, il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 ha invitato a mobilitare tutte le risorse nazionali e comunitarie appropriate, compresa la politica di coesione.
- (6) Nuovi insegnamenti sono stati tratti dall'iniziativa comunitaria Equal, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere integrati nel sostegno del Fondo. Particolare attenzione andrebbe riservata: alla partecipazione di gruppi mirati, all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo, all'individuazione delle questioni politiche e alla loro successiva integrazione, alle tecniche di innovazione e sperimentazione, alle metodologie per la cooperazione transnazionale, al raggiungimento dei gruppi emarginati in relazione al mercato del lavoro, all'impatto delle questioni sociali sul mercato interno, all'accesso a progetti e alla gestione degli stessi da parte di organizzazioni non governative.
- (7) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione, al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e nel Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
- (8) Il Fondo dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le pertinenti conseguenze dell'evoluzione demografica della popolazione attiva della Comunità, in particolare mediante la formazione professionale permanente.
- (9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, nonché incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» e dell'obiettivo «Convergenza», l'intervento del Fondo dovrebbe mirare in particolare ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e a combattere la discriminazione, a incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per le riforme.

⁽¹⁾ GU C 234 del 22.9.2005, pag. 27.

⁽²⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

- (10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati, nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, è necessario espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.
- (11) Nell'ambito di tali priorità, la selezione degli interventi del Fondo dovrebbe essere flessibile, al fine di far fronte alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro, ed i tipi di azioni prioritarie finanziate dal Fondo dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali sfide.
- (12) La promozione di attività transnazionali e interregionali innovative rappresenta una dimensione importante da integrare nel campo d'azione del Fondo. Al fine di promuovere la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero programmare le azioni transnazionali ed interregionali mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato.
- (13) È necessario assicurare la coerenza dell'azione del Fondo con le politiche formulate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni nell'ambito di tale strategia.
- (14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del Fondo presuppone una buona governance e un partenariato fra tutti gli attori territoriali e socio-economici interessati, in particolare le parti sociali e altri portatori di interessi, anche a livello nazionale, regionale e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al cambiamento; il loro impegno è di fondamentale importanza ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione ed impiego. In questo contesto, qualora datori di lavoro e lavoratori contribuiscano collettivamente a sostenere finanziariamente le azioni del Fondo, tale contributo finanziario, sebbene si tratti di spesa privata, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del cofinanziamento del Fondo.
- (15) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione. Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomandazioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione di un programma operativo esclusivamente qualora uno Stato membro, o la Commissione di concerto con uno Stato membro, ritenga che il programma operativo debba tenere conto di cambiamenti socio-economici significativi, o tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie,

nazionali o regionali, o alla luce di valutazioni, o a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

- (16) Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.
- (17) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la diffusione delle buone prassi, nonché evidenziando il contributo del Fondo agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'inclusione sociale.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al Fondo.
- (19) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo»), il campo d'applicazione del suo intervento, le disposizioni specifiche, nonché i tipi di spesa ammissibili all'intervento.
2. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

Articolo 2

Compiti

1. Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.

2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale (in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità) e promuovendo l'uguaglianza tra donne e uomini e la non discriminazione.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1. Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», il Fondo sostiene azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate:

- a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:
 - i) l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica (e-learning), di tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione e della creazione di imprese;
 - ii) l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali;
- b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
 - i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della piena occupazione;
 - ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione «su misura», la ricerca di lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese, comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
 - iii) azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;
 - iv) azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite;
- c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
 - i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che migliorino le possibilità di occupazione;
 - ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione;

- d) potenziare il capitale umano promuovendo in particolare:
- i) l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare l'occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro e l'aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza;

- ii) attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;

- e) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

2. Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità sottoelencate:

- a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:

- i) l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente;

- ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione;

- iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori;

- b) rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:

- i) meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;

- ii) potenziamento delle capacità nell'attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative.

3. Nell'ambito delle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche che li riguardano.

4. Il Fondo può sostenere azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri ammissibili al sostegno e al sostegno transitorio a titolo del Fondo di coesione, come stabilito rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2, il Fondo sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri.

6. Il Fondo sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o congiunte.

7. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità «inclusione sociale» di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR ⁽¹⁾, può essere portato al 15 % dell'asse prioritario interessato.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione del sostegno

1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal Fondo siano coerenti con la strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest'ultima. Essi accertano in particolare che la strategia contenuta nel quadro di riferimento strategico nazionale e le azioni contenute nei programmi operativi promuovano gli obiettivi, le priorità e i traguardi della strategia in ciascuno Stato membro nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle pertinenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiettivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri procedono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione stabile.

2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di imprese.

3. Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contributo del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclusione sociale.

4. Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinanziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione.

5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'istruzione e della formazione nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buona governance e partenariato

1. Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato. Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appropriato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato membro.

2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del Fondo.

3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività finanziate, particolarmente nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle pari opportunità.

Articolo 6

Parità di genere e pari opportunità

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.

Articolo 7

Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti.

Articolo 8

Azioni transnazionali e interregionali

1. Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazionali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento, nella forma di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, il contributo del Fondo può essere aumentato del 10 % a livello di asse prioritario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2. Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio della Commissione, che il Fondo non finanzia operazioni specifiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi transnazionali comunitari, in particolare nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 9

Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e confronti paritetici che permettono di individuare e diffondere le buone prassi e incoraggiare l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale e interregionale, al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del Fondo agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e inclusione sociale.

Articolo 10

Rapporti

I rapporti annuale e finale di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contengono, se appropriata, una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:

- a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;
- b) azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale;
- c) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclusione sociale;
- d) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità;
- e) attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione;
- f) azioni transnazionali e/o interregionali.

Articolo 11

Ammissibilità delle spese

1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e

servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- b) gli interessi passivi;
- c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoidicate:

- a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;
- b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione, totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1784/1999, o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/1999 restano valide.

Articolo 13

Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1784/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

Article 15

Articolo 14

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

ESTRATTO

- Artt. 32, 33, 48, 56 e 65

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

Articolo 32

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

[1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 11 ⁽⁵⁶⁾.

3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

Per quanto riguarda la Croazia, la Commissione adotta la decisione recante approvazione di un programma operativo da finanziare nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 entro il 31 dicembre 2013. In tale programma operativo la Croazia prende in considerazione le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione e lo presenta alla Commissione al più tardi tre mesi dalla data di adesione ⁽⁵⁷⁾.

4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1° gennaio 2007.] ⁽⁵⁸⁾

(56) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 novembre 2008, n. L 301.

(57) Comma aggiunto dall'allegato III dell'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica", allegato al *Trattato 9 dicembre 2011*.

(58) Abrogato dall'*articolo 153 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Articolo 33

Revisione dei programmi operativi

[1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.

Per quanto riguarda la Croazia, i programmi operativi adottati anteriormente alla data di adesione possono essere riveduti solo ai fini di un maggior allineamento con il presente regolamento ⁽⁵⁹⁾.

2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3.] ⁽⁶⁰⁾

(59) Comma aggiunto dall'allegato III dell'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica", allegato al *Trattato 9 dicembre 2011*.

(60) Abrogato dall'*articolo 153 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Articolo 48

Responsabilità degli Stati membri

[1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi.

Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione ex ante relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.

Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.

Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33, viene effettuata

un'analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull'impatto previsto della revisione, incluso quello sulla strategia del programma operativo. I risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione ⁽⁹³⁾.] ⁽⁹⁴⁾

(93) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 539/2010*.

(94) Abrogato dall'*articolo 153 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

CAPO III

Ammissibilità delle spese

Articolo 56

Ammissibilità delle spese

[1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

Per quanto riguarda la Croazia, le spese sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi tra la data di inizio dell'ammissibilità delle spese fissata in conformità degli strumenti adottati in virtù del *regolamento (CE) n. 1085/2006* e il 31 dicembre 2016. Tuttavia, per i programmi operativi adottati dopo l'adesione, le spese per una partecipazione dei Fondi sono ammissibili dalla data di adesione, a meno che nella decisione relativa al programma operativo in questione non sia indicata una data successiva ⁽¹⁰⁸⁾.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Le spese di cui al primo e al secondo comma devono soddisfare le condizioni seguenti:

a) le norme in materia di ammissibilità stabilite in base al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese;

b) l'ammontare delle spese è debitamente giustificato da documenti giustificativi aventi un valore probatorio equivalente a fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici;

c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi ⁽¹⁰⁹⁾.

3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

Laddove una nuova categoria di spesa di cui all'allegato II, parte A, tabella 1, del *regolamento (CE) n. 1828/2006* ⁽¹¹⁰⁾ della Commissione viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, del presente regolamento, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo ⁽¹¹¹⁾.

Nonostante le disposizioni specifiche in materia di ammissibilità di cui all'articolo 105 bis, i criteri fissati dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi per la Croazia non si applicano alle operazioni per le quali la decisione di approvazione è stata adottata anteriormente alla data di adesione e che facevano parte degli strumenti adottati a norma del *regolamento (CE) n. 1085/2006* ⁽¹¹²⁾.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.] ⁽¹¹³⁾

(108) Comma aggiunto dall'allegato III dell'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica", allegato al *Trattato 9 dicembre 2011*.

(109) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 284/2009*.

(110) (*) *Regolamento (CE) n. 1828/2006* della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del *regolamento (CE) n. 1083/2006* del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del *regolamento (CE) n. 1080/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.).

(111) Comma così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 539/2010*.

(112) Comma aggiunto dall'allegato III dell'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica", allegato al *Trattato 9 dicembre 2011*.

(113) Abrogato dall'*articolo 153 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

CAPO II

Sorveglianza

Articolo 65

Compiti

[Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:

a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;

b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;

c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;

e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;

f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.] ⁽¹²⁸⁾

(128) Abrogato dall'*articolo 153 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2006**

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione¹, in particolare l'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 44, terzo comma, l'articolo 59, paragrafo 6, l'articolo 60, lettera b), l'articolo 63, paragrafo 3, l'articolo 67, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 1, l'articolo 70, paragrafo 3, l'articolo 71, paragrafo 5, l'articolo 72, paragrafo 2, l'articolo 74, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 4 e l'articolo 99, paragrafo 5, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale², in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 13, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali³, e il regolamento (CE) n. 1080/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁴; entrambi tali regolamenti recepiscono nuovi sviluppi intervenuti nel settore dei fondi strutturali. È pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1080/2006 e (CE) n. 1083/2006.

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

³ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2. 2005, pag. 3).

⁴ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

- (2) L'esperienza ha mostrato che i cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità europea nel finanziamento dei programmi destinati a potenziare la competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna. È pertanto opportuno provvedere all'elaborazione di un piano di comunicazione in cui siano indicati con precisione gli interventi informativi e pubblicitari che occorrono per colmare questa lacuna nella comunicazione e nell'informazione. Allo stesso fine è inoltre necessario indicare le responsabilità e le funzioni che andrebbero svolte da ciascuna delle parti in causa.
- (3) Per garantire che le informazioni sulle possibilità di finanziamento siano ampiamente diffuse e raggiungano tutte le parti interessate nonché per motivi di trasparenza è opportuno definire il contenuto minimo degli interventi informativi necessari per informare i potenziali beneficiari sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso i Fondi, così come l'obbligo di pubblicare le disposizioni che i potenziali beneficiari devono seguire ai fini della presentazione della domanda di finanziamento e i criteri di selezione da applicare.
- (4) Al fine di migliorare la trasparenza sull'impiego dei Fondi occorre pubblicare in formato elettronico, o in altra forma, l'elenco dei beneficiari, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
- (5) Per assicurare un'efficace attuazione degli interventi informativi e consentire un migliore scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, sulle strategie informative e pubblicitarie e sui risultati ottenuti è opportuno che siano designate persone di riferimento responsabili degli interventi informativi e pubblicitari, destinate a far parte di adeguate reti comunitarie.
- (6) Ai fini degli articoli 37 e 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è necessario stabilire modalità e categorie che consentano agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni sull'impiego previsto dei Fondi così come sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie per tutta la durata di un programma e che permettano alla Commissione di informare adeguatamente le altre istituzioni comunitarie e i cittadini dell'Unione europea sull'impiego dei Fondi e sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (7) Con riferimento all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla luce dell'esperienza finora maturata, appare necessario definire gli obblighi incombenti alle autorità di gestione in relazione ai beneficiari durante la fase che porta alla selezione e all'approvazione delle operazioni da finanziare, con particolare riguardo agli aspetti da considerare nelle verifiche della spesa dichiarata dal beneficiario così come nelle verifiche delle richieste di rimborso e nelle verifiche in loco di singole operazioni e alle condizioni da rispettare quando le verifiche in loco sono effettuate su base campionaria.
- (8) È altresì necessario stabilire con precisione le informazioni da includere nei dati contabili relativi alle operazioni nonché le informazioni da conservare in qualità di dati sull'attuazione che le autorità di gestione sono tenute a registrare, a conservare e a inviare alla Commissione su richiesta.

- (9) Al fine di garantire che la spesa relativa ai programmi operativi possa essere oggetto di un audit adeguato occorre stabilire i criteri cui deve conformarsi una pista di controllo per essere considerata adeguata.
- (10) L'audit delle operazioni è effettuato sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per garantire che la portata e l'efficacia di tali audit siano adeguate e che i controlli vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit devono rispettare.
- (11) Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit l'esperienza ha dimostrato la necessità di definire con precisione le regole che l'autorità di audit è tenuta a rispettare al momento dell'elaborazione o dell'approvazione del metodo di campionamento, compresi determinati criteri tecnici da applicare a un campionamento statistico casuale e alcuni fattori da prendere in considerazione in caso di campioni supplementari.
- (12) Al fine di semplificare e armonizzare le norme sull'elaborazione e sulla presentazione della strategia di audit, del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l'autorità di audit è responsabile a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, occorre definirne con precisione il contenuto e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano.
- (13) Per garantire un'applicazione ottimale dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 relativamente alla disponibilità dei documenti e ai diritti della Corte dei Conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese e gli audit, le autorità di gestione devono assicurare che le informazioni sull'identità e sull'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti vengano prontamente forniti a un elenco minimo di persone o di organismi. Analogamente, occorre stabilire quali supporti possano essere considerati comunemente accettati ai fini della conservazione dei documenti. A tale scopo è opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure necessarie a garantire che i documenti conservati siano conformi, se pertinente, agli originali e siano affidabili ai fini dell'audit.
- (14) Al fine di armonizzare le norme sulla certificazione delle spese e sulla preparazione delle domande di pagamento, occorre definire il contenuto di tali certificati e domande e precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano. Devono inoltre essere definite le modalità secondo cui deve essere tenuta, ai sensi dell'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006, la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito di soppressione totale o parziale del contributo destinato a una determinata operazione.
- (15) A norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, una relazione che esponga i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti e un parere sulla loro conformità alle disposizioni di detto regolamento relative ai sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti rientrano fra gli elementi principali sui quali la Commissione, nell'ambito della gestione condivisa del bilancio comunitario, si basa per accertarsi che gli Stati membri impieghino il contributo finanziario conformemente alle norme e ai principi applicabili ai fini della tutela degli interessi finanziari della

Comunità, occorre stabilire con precisione le informazioni che devono figurare in tali documenti nonché gli elementi alla base della valutazione e del parere.

- (16) I programmi operativi finanziati nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono presentati da due o più Stati membri e presentano caratteristiche specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1080/2006. È pertanto opportuno stabilire le informazioni specifiche che devono figurare nella descrizione del sistema di gestione e di controllo di tali programmi.
- (17) L'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone tra l'altro che per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40% della spesa pubblica totale, uno Stato membro può scegliere di basarsi maggiormente su organismi e norme nazionali per lo svolgimento di determinate funzioni connesse alle prescrizioni sui controlli e sugli audit. È quindi necessario stabilire le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi la cui esecuzione può essere effettuata da organismi nazionali in conformità di norme nazionali.
- (18) Nell'ambito delle loro responsabilità di gestione e di controllo, gli Stati membri hanno l'obbligo di riferire e vigilare sulle irregolarità. Le modalità d'applicazione di tale obbligo sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore⁵ e del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore⁶. Per ragioni di chiarezza e semplificazione, è opportuno inserire tali modalità nel presente regolamento.
- (19) È opportuno disporre che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie quando chiede a uno Stato membro di iniziare o portare avanti un procedimento giudiziario al fine di recuperare gli importi indebitamente versati in seguito a irregolarità e che essa riceva informazioni che le consentano di decidere in merito all'imputabilità della perdita corrispondente agli importi irrecuperabili a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Devono inoltre essere previsti contatti regolari tra la Commissione e gli Stati membri relativamente alle irregolarità, ai fini dell'utilizzo delle informazioni presentate per l'elaborazione delle analisi dei rischi e della trasmissione di informazioni ai comitati pertinenti.
- (20) Per limitare gli oneri amministrativi imposti dal sistema d'informazione, salvaguardando nel contempo il necessario livello di informazione, gli Stati membri non vanno obbligati a segnalare irregolarità riguardanti importi inferiori a una determinata soglia a meno che la Commissione non lo richieda espressamente, fatto salvo tuttavia l'obbligo di cui all'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁵ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).

⁶ GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2168/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 15).

- (21) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁷, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁸, è necessario disporre, nel contesto degli interventi informativi e pubblicitari e dell'attività di audit a norma del presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri devono vietare qualsiasi accesso non autorizzato a dati personali nonché ogni divulgazione illecita degli stessi e determinare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.
- (22) Per motivi di certezza giuridica e di parità di trattamento di tutti gli Stati membri occorre stabilire il tasso applicabile alla rettifica finanziaria che la Commissione può effettuare qualora uno Stato membro non si conformi all'obbligo di mantenere in tutte le regioni interessate un livello concordato di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel corso del periodo di programmazione. Per ragioni di semplificazione e di proporzionalità non va effettuata alcuna rettifica finanziaria se la differenza tra il livello concordato e il livello conseguito è pari o inferiore al 3% del livello concordato (soglia de minimis); per le stesse ragioni, qualora la differenza tra i due livelli sia superiore al 3% del livello concordato, il tasso deve essere calcolato sottraendo tale soglia de minimis.
- (23) L'utilizzo di strumenti elettronici per lo scambio di informazioni e di dati finanziari consente una semplificazione, una maggiore efficienza e trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente tali vantaggi, garantendo nel contempo la sicurezza degli scambi, è necessario istituire un sistema informatico comune nonché un elenco dei documenti d'interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. È pertanto necessario determinare la forma di ciascun documento, e indicare con precisione le informazioni destinate a figurare in tali documenti. Per ragioni analoghe va stabilito il funzionamento di tale sistema informatico per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.
- (24) Nel contesto della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche⁹, tenendo conto del livello di sicurezza e di segretezza richiesto per la gestione finanziaria dell'impiego dei Fondi, dello stato del progresso tecnico e del rapporto costi-benefici, è necessario prescrivere l'apposizione di una firma elettronica.
- (25) Al fine di assicurare lo sviluppo rapido e il funzionamento corretto del sistema informatico comune, le spese relative allo sviluppo di tale sistema devono essere coperte dal bilancio delle Comunità europee a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e le spese per l'interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali devono essere ammissibili al contributo dei Fondi a norma dell'articolo 46 di detto regolamento.

⁷ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁸ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁹ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

- (26) Sulla base dell'esperienza relativa al periodo di programmazione 2000-2006 occorre indicare con precisione le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono rispettare per ricevere finanziamenti nel quadro di un programma operativo, fermo restando che i contributi destinati dal programma operativo o da altre fonti pubbliche a strumenti di ingegneria finanziaria nonché gli investimenti in imprese private effettuati da strumenti di ingegneria finanziaria sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato e in particolare agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese¹⁰.
- (27) È opportuno adottare l'elenco dei criteri necessari a determinare le zone in cui le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in base all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006 nonché l'elenco degli interventi ammessi. Data la diversità delle situazioni che caratterizzano gli Stati membri interessati, è opportuno definire un elenco di criteri destinati a identificare le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale e in cui gli investimenti nell'edilizia abitativa possono beneficiare del cofinanziamento. È altresì opportuno stabilire che per l'edilizia multifamiliare o l'edilizia destinata a famiglie a basso reddito o a persone con necessità particolari, gli interventi ammissibili al cofinanziamento devono essere quelli intesi alla ristrutturazione delle parti comuni degli edifici multifamiliari o all'edilizia sociale moderna di buona qualità mediante investimenti nella ristrutturazione e nel mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.
- (28) L'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. In relazione all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006 devono essere stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" al fine di assicurare la coerenza tra le norme applicabili ai progetti realizzati in diversi Stati membri. In base all'esperienza maturata in rapporto a programmi simili nel periodo di programmazione 2000-2006 è opportuno definire norme comuni sulle categorie di spese, riguardo alle quali esistono probabilmente i maggiori divari tra le normative nazionali. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari e delle autorità che applicano i programmi, i tassi forfettari relativi alle spese generali dovrebbero essere ammissibili a determinate condizioni.
- (29) I regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94 nonché (CE) n. 1159/2000, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali¹¹, (CE) n. 1685/2000, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali¹², (CE) n. 438/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi

¹⁰ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

¹¹ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 30.

¹² GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 66).

strutturali¹³, (CE) n. 448/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali¹⁴, (CE) n. 1386/2002, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie¹⁵, (CE) n. 16/2003, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione¹⁶ e (CE) n. 621/2004 del 1° aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione¹⁷, devono essere abrogati.

- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

¹³ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 42).

¹⁴ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13.

¹⁵ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5.

¹⁶ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 7.

¹⁷ GU L 98 del 2.4.2004, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO 1 INTRODUZIONE

Articolo 1 Oggetto

CAPO II MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Sezione 1 Informazione e pubblicità

Articolo 2 Preparazione del piano di comunicazione

Articolo 3 Esame della compatibilità del piano di comunicazione

Articolo 4 Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione

Articolo 5 Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari

Articolo 6 Interventi informativi relativi ai beneficiari

Articolo 7 Responsabilità dell'autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

Articolo 8 Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

Articolo 9 Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione

Articolo 10 Rete e scambio di esperienze

Sezione 2 Informazioni sull'impiego dei Fondi

Articolo 11 Ripartizione indicativa riguardante l'impiego dei Fondi

Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 12 Organismi intermedi

Articolo 13 Autorità di gestione

Articolo 14 Dati contabili

Articolo 15 Pista di controllo

Articolo 16 Audit delle operazioni

Articolo 17 Campionamento

Articolo 18 Documenti presentati dall'autorità di audit

Articolo 19 Disponibilità dei documenti

Articolo 20 Documenti presentati dall'autorità di certificazione

Articolo 21 Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/9

Articolo 22 Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi

Articolo 23 Informazioni relative all'autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit

Articolo 24 Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Articolo 25 Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

Articolo 26 Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006

Sezione 4 Irregolarità

Articolo 27 Definizioni

Articolo 28 Prime comunicazioni - Deroghe

Articolo 29 Casi urgenti

Articolo 30 Comunicazioni sul seguito dato - Mancato recupero

Articolo 31 Trasmissione per via elettronica

Articolo 32 Rimborso delle spese giudiziarie

Articolo 33 Contatti con gli Stati membri

Articolo 34 Uso delle informazioni

Articolo 35 Trasmissione delle informazioni ai comitati

Articolo 36 Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

Sezione 5 Dati personali

Articolo 37 Tutela dei dati personali

Sezione 6 Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell'addizionalità

Articolo 38 Tassi relativi alla rettifica finanziaria

Sezione 7 Scambio elettronico di dati

Articolo 39 Sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 40 Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 41 Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 42 Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati

Sezione 8 Strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 43 Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 44 Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

Articolo 45 Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Articolo 46 Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

CAPO III MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006

Sezione 1 Ammissibilità delle spese per l'edilizia

Articolo 47 Interventi nel settore dell'edilizia

Sezione 2 Norme sull'ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Articolo 48 Norme sull'ammissibilità delle spese

Articolo 49 Oneri finanziari e spese di garanzia

Articolo 50 Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

Articolo 51 Contributi in natura

Articolo 52 Spese generali

Articolo 53 Ammortamento

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 Abrogazione

Articolo 55 Entrata in vigore

CAPO 1 INTRODUZIONE

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativamente a quanto segue:

- a) informazione e pubblicità;
- b) informazioni sull'impiego dei Fondi;
- c) sistemi di gestione e di controllo;
- d) irregolarità;
- e) dati personali;
- f) rettifiche finanziarie relative al mancato rispetto dell'addizionalità;
- g) scambio elettronico di dati;
- h) strumenti di ingegneria finanziaria;
- i) ammissibilità dell'edilizia;
- j) ammissibilità dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

CAPO II
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Sezione 1
Informazione e pubblicità

Articolo 2

Preparazione del piano di comunicazione

1. Un piano di comunicazione, e tutte le principali modifiche pertinenti, viene redatto dall'autorità di gestione relativamente al programma operativo di cui è responsabile oppure dallo Stato membro relativamente ad alcuni o a tutti i programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione.
2. Nel piano di comunicazione figurano almeno:
 - a) gli obiettivi e i gruppi di destinatari;
 - b) la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico che lo Stato membro o l'autorità di gestione è tenuto a intraprendere tenendo conto del valore aggiunto del sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e locale;
 - c) il bilancio indicativo necessario per l'attuazione del piano;
 - d) i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari;
 - e) un'indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.

Articolo 3

Esame della compatibilità del piano di comunicazione

Lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di comunicazione alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adozione del programma operativo oppure, se il piano di comunicazione riguarda due o più programmi operativi, dalla data di adozione dell'ultimo di tali programmi.

In assenza di osservazioni inviate dalla Commissione entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, quest'ultimo è considerato conforme all'articolo 2, paragrafo 2.

Qualora la Commissione invii osservazioni entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, entro due mesi, un piano di comunicazione modificato.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla presentazione del piano di comunicazione modificato, quest'ultimo viene considerato attuabile.

Lo Stato membro o l'autorità di gestione inizia le attività informative e pubblicitarie di cui agli articoli 5, 6, e 7, se pertinente, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione.

Articolo 4

Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione

1. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ogni programma operativo riguardo a quanto segue:
 - a) il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione;
 - b) gli interventi informativi e pubblicitari realizzati;
 - c) i mezzi di comunicazione utilizzati.

L'autorità di gestione fornisce al comitato di sorveglianza esempi di tali interventi.

2. I rapporti annuali e il rapporto finale sull'esecuzione dei programmi operativi di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono:
 - a) esempi degli interventi informativi e pubblicitari relativi al programma operativo effettuati nell'ambito dell'attuazione del piano di comunicazione;
 - b) le disposizioni relative agli interventi informativi e pubblicitari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico al quale possono essere trovati tali dati;
 - c) il contenuto delle principali modifiche apportate al piano di comunicazione.

Nel rapporto annuale relativo al 2010 e nel rapporto finale di esecuzione figura un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità, come prescritto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

3. I mezzi utilizzati per l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione del piano di comunicazione sono proporzionali agli interventi informativi e pubblicitari indicati nel piano di comunicazione.

*Articolo 5**Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari*

1. L'autorità di gestione, conformemente al piano di comunicazione, assicura che il programma operativo venga ampiamente diffuso assieme ai dati sui contributi finanziari dei Fondi pertinenti e sia accessibile a tutti gli interessati.

Essa garantisce inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma operativo siano diffuse il più ampiamente possibile.

2. L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare e dettagliate riguardanti almeno:
 - a) le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento nel quadro del programma operativo;
 - b) una descrizione delle procedure d'esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
 - c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;
 - d) le persone di riferimento a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sui programmi operativi.

L'autorità di gestione informa altresì i potenziali beneficiari della pubblicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

3. L'autorità di gestione, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, associa agli interventi informativi e pubblicitari almeno uno dei seguenti organismi che possono diffondere ampiamente le informazioni di cui al paragrafo 2:
 - a) autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
 - b) associazioni professionali;
 - c) parti economiche e sociali;
 - d) organizzazioni non governative;
 - e) organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
 - f) centri d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione negli Stati membri;
 - g) istituti educativi.

*Articolo 6**Interventi informativi relativi ai beneficiari*

L'autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

*Articolo 7**Responsabilità dell'autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico*

1. L'autorità di gestione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari siano realizzati conformemente al piano di comunicazione che mira alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al pertinente livello territoriale.
2. L'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione di almeno uno dei seguenti interventi informativi e pubblicitari:
 - a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio di un programma operativo, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione;
 - b) almeno un'attività informativa principale all'anno, come stabilito nel piano di comunicazione, che presenti i risultati dei programmi operativi nonché, se del caso, dei grandi progetti;
 - c) l'esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alle sedi delle autorità di gestione;
 - d) la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

I nomi dei partecipanti a un'operazione dell'FSE non vengono indicati.

*Articolo 8**Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico*

1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.
2. Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni:
 - a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 euro;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9. Tali informazioni costituiscono almeno il 25% della targa.

3. Durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni:
 - a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 euro;

- b) l'operazione consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

Le informazioni di cui all'articolo 9 occupano almeno il 25% del cartello.

Quando l'operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al paragrafo 2.

4. Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE o, se del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.

Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.

In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dall'FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

Articolo 9

Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I, e un riferimento all'Unione europea;
- b) l'indicazione del Fondo pertinente;
- i) per il FESR: "Fondo europeo di sviluppo regionale";
- ii) per il Fondo di coesione: "Fondo di coesione";
- iii) per l'FSE: "Fondo sociale europeo";
- c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento comunitario, preferibilmente: "Investiamo nel vostro futuro".

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano.

Articolo 10

Rete e scambio di esperienze

1. Ogni autorità di gestione designa persone di riferimento responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne informa la Commissione. Gli Stati membri possono inoltre designare un'unica persona di riferimento per tutti i programmi operativi.

2. È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate a norma del paragrafo 1 al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell'attuazione del piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari nell'ambito della presente sezione.
3. Gli scambi di esperienze nel settore dell'informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 2

Informazioni sull'impiego dei Fondi

Articolo 11

Ripartizione indicativa riguardante l'impiego dei Fondi

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la ripartizione indicativa per categorie dell'impiego previsto dei Fondi a livello di programma operativo di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, conformemente alle parti A e B dell'allegato II del presente regolamento.
2. Nei rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 figurano informazioni aggiornate, a livello di programma operativo, sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie a partire dall'inizio del programma operativo, e relativa alle operazioni selezionate nel quadro di tale programma. Le informazioni sono presentate per ciascuna combinazione di codici conformemente alle parti A e C dell'allegato II del presente regolamento.
3. La Commissione utilizza i dati forniti dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1 e 2 unicamente a scopo informativo.

Sezione 3

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 12

Organismi intermedi

Ove uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto.

Le disposizioni del presente regolamento relative all'autorità di gestione e all'autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi.

Articolo 13

Autorità di gestione

1. Ai fini della selezione e dell'approvazione delle operazioni di cui all'articolo 60, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati.

Prima di prendere la decisione in merito all'approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.

2. Le verifiche che l'autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;
- b) verifiche in loco di singole operazioni.

3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate su base campionaria, l'autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica. L'autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio da essa identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno.
4. L'autorità di gestione stabilisce per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.
5. Qualora l'organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'articolo 58, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 14 *Dati contabili*

1. I dati contabili relativi alle operazioni e i dati riguardanti l'attuazione di cui all'articolo 60, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento.

Le autorità di gestione, di certificazione e di audit nonché gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 hanno accesso a dette informazioni.

2. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentari o in loco.

Articolo 15 *Pista di controllo*

Ai fini dell'articolo 60, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006 una pista di controllo è considerata adeguata se, per il programma operativo interessato, rispetta i seguenti criteri:

- a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;
- b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo;

- d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

Articolo 16
Audit delle operazioni

1. Gli audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1° luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari. Nell'ambito degli audit viene verificato il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'operazione rispetta i criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetta, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all'impiego o agli obiettivi da raggiungere;
 - b) la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
 - c) la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;
 - d) il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario in conformità dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari per definire l'entità di tali problemi. Le pertinenti autorità prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.
4. Solo le spese che rientrano nell'ambito dell'audit svolto in conformità del paragrafo 1 sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell'allegato VI ed al punto 9 dell'allegato VIII.

Articolo 17
Campionamento

1. Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni anno è basato in primo luogo su un metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6.

2. Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati tiene conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale e viene documentato. Sulla base dell'importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti l'autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare. I parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell'allegato IV.
3. Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali, nel corso dell'anno precedente l'anno in cui viene presentato alla Commissione il rapporto annuale di controllo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, sono state dichiarate spese alla Commissione per il programma operativo o, se del caso, per i programmi operativi rientranti in un sistema di controllo e di gestione comune. Per il primo periodo di dodici mesi l'autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni la cui spesa è stata dichiarata alla Commissione nel 2007 e nel 2008 come base per la selezione delle operazioni da sottoporre ad audit.
4. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante l'anno di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo. Per i programmi operativi in cui il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza l'autorità di audit analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.
5. L'autorità di audit riesamina regolarmente la copertura consentita dal campionamento casuale tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo.

Essa decide sulla base di una valutazione professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli organismi intermedi e degli assi prioritari.

6. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo.

Quando il numero delle irregolarità rilevate è elevato o quando vengono individuate irregolarità sistematiche l'autorità di audit ne analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.

I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campionamento casuale. In particolare le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.

*Articolo 18**Documenti presentati dall'autorità di audit*

1. La strategia di audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 è definita conformemente al modello di cui all'allegato V del presente regolamento. Essa viene aggiornata e riesaminata su base annuale e, se necessario, nel corso dell'anno.
2. Il rapporto annuale di controllo e il parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 si basano sugli audit dei sistemi e sugli audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale regolamento nel rispetto della strategia di audit e sono redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" il rapporto annuale di controllo e il parere riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

3. La dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su tutte le attività di audit effettuate dall'autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. La dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo sono redatti conformemente al modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" la dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

4. Qualora sussistano limiti alla portata del controllo o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nel quadro del parere annuale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e) di tale articolo, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e valuta l'entità del problema nonché il suo impatto finanziario.
5. In caso di chiusura parziale di un programma operativo la dichiarazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle transazioni che rientrano nella dichiarazione di spesa di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è redatta dall'autorità di audit conformemente al modello di cui all'allegato IX del presente regolamento e viene presentata assieme al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

*Articolo 19**Disponibilità dei documenti*

1. Ai fini dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata.

2. L'autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati.
3. L'autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e dei rapporti, comprese le informazioni di cui all'articolo 14, riguardanti le operazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per l'intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a) di tale articolo.
4. Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti:
 - a) fotocopie di documenti originali;
 - b) microschede di documenti originali;
 - c) versioni elettroniche di documenti originali;
 - d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico.
5. La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.
6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

Articolo 20

Documenti presentati dall'autorità di certificazione

1. Le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento a norma dell'articolo 61, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono redatte nel formato di cui all'allegato X del presente regolamento e inviate alla Commissione.
2. A partire dal 2008 entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione nel formato indicato nell'allegato XI che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:
 - a) gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione;
 - b) gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;

- c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, elencati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.
3. Al fine di procedere a una chiusura parziale di un programma operativo l'autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione di spesa a norma dell'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nel formato di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 21

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

1. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi di cui all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contiene informazioni relative agli aspetti trattati all'articolo 58 di tale regolamento per ogni programma operativo nonché le informazioni di cui agli articoli 22, 23 e, se del caso, 24 del presente regolamento.

Tali informazioni sono presentate conformemente al modello di cui all'allegato XII.

2. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" è presentata dallo Stato membro nel cui territorio ha sede l'autorità di gestione.

Articolo 22

Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi

Relativamente all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e a ogni organismo intermedio lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei compiti ad essi affidati;
- b) l'organigramma di ciascuno di essi, la ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all'interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;
- c) le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;
- d) le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme e le procedure stabilite a fini di verifica dall'articolo 13 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari;
- e) le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione;
- f) un riferimento alle procedure scritte stabilite ai fini delle lettere c), d) ed e);
- g) le norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo;

- h) il modo in cui vengono conservati i dettagliati documenti contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1 nel quadro del programma operativo.

Articolo 23

Informazioni relative all'autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit

Relativamente all'autorità di audit e agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei rispettivi compiti e delle loro interconnessioni, compresa, se pertinente, la relazione con l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 73, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- b) l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l'indipendenza, l'indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualifiche o delle esperienze richieste;
- c) le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit;
- d) se del caso, le procedure relative al controllo, da parte dell'autorità di audit, dell'attività degli organismi che partecipano allo svolgimento degli audit inerenti al programma operativo;
- e) le procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

Articolo 24

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Oltre alle informazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 la descrizione del sistema di gestione e di controllo comprende le disposizioni concordate dagli Stati membri ai fini seguenti:

- a) consentire all'autorità di gestione l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) consentire all'autorità di certificazione l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- c) consentire all'autorità di audit l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006;

- d) assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi relativi al recupero degli importi indebitamente versati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- e) assicurare la legittimità e la regolarità delle spese sostenute all'esterno della Comunità e comprese nella dichiarazione di spesa qualora gli Stati membri che partecipano a un programma si avvalgano della flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1080/2006 per consentire all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e all'autorità di audit di adempiere alle loro responsabilità riguardo alle spese sostenute in paesi terzi nonché alle modalità di recupero degli importi indebitamente versati a causa di irregolarità.

Articolo 25

Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

La relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi e del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull'attuazione delle operazioni, e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati importanti dall'autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.

Il parere di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 viene redatto secondo il modello di cui all'allegato XIII del presente regolamento.

Se i sistemi di gestione e di controllo interessati sono essenzialmente analoghi a quelli predisposti per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999, è possibile tenere conto degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a detti sistemi allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 26

Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006

1. Per i programmi operativi in riferimento ai quali gli Stati membri hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 74, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Le verifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del presente regolamento sono effettuate dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Gli audit delle operazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati in conformità delle procedure nazionali, pertanto non si applicano gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.
4. L'articolo 18, paragrafi da 2 a 5 del presente regolamento si applica per analogia all'elaborazione dei documenti rilasciati dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il rapporto annuale di controllo e il parere annuale sono redatti rispettivamente secondo il modello di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

5. Gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento sono eseguiti dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli di cui agli allegati X e XIV del presente regolamento.

6. Le informazioni che devono figurare nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli 21, paragrafo 1, 22 e 23 del presente regolamento comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 4 Irregolarità

Articolo 27 Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) “operatore economico” ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche;
- b) “primo verbale amministrativo o giudiziario” una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- c) “sospetto di frode” un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁸;
- d) “fallimento” le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio¹⁹.

¹⁸ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

¹⁹ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

Articolo 28
Prime comunicazioni - Deroghe

1. Fatti salvi gli altri obblighi a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

In tale comunicazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:

- a) il Fondo interessato, l'obiettivo, il programma operativo, gli assi prioritari e le operazioni, nonché il numero del codice comune d'identificazione (CCI);
- b) la disposizione che è stata violata;
- c) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
- d) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
- e) ove pertinente, se tali pratiche fanno sospettare l'esistenza di una frode;
- f) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- g) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- h) il periodo o il momento in cui è stata commessa l'irregolarità;
- i) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
- j) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- k) l'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile ai fini della lotta contro le irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata;
- l) il bilancio complessivo e il contributo pubblico approvato per l'operazione nonché la ripartizione del relativo cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;
- m) l'importo del contributo pubblico interessato dall'irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;
- n) se non è stato effettuato alcun pagamento relativo al contributo pubblico a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente ove non si fosse accertata l'irregolarità;
- o) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
- p) la natura della spesa irregolare.

2. In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati i seguenti casi:
- a) casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
 - b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;
 - c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell'inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta.

3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano disponibili gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.
4. Le irregolarità relative a programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" sono comunicate dallo Stato membro nel quale la spesa è sostenuta dal beneficiario che realizza l'operazione. Lo Stato membro informa nel contempo l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione del programma e l'autorità di audit.
5. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
6. Se uno Stato membro non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, ne informa la Commissione entro il termine stabilito dallo stesso paragrafo 1.

Articolo 29 Casi urgenti

Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette.

Articolo 30 Comunicazioni sul seguito dato - Mancato recupero

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all'articolo 28, dei procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei

cambiamenti significativi derivati da detti interventi. Tali informazioni riguardano almeno:

- a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero,
- b) le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente,
- c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di applicare sanzioni,
- d) i motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero,
- e) l'eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da motivare un sospetto di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano, per quanto possibile, la Commissione prima che venga presa una decisione.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di un importo, comunica alla Commissione in una relazione speciale l'entità dell'importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull'imputabilità della perdita a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati. Le informazioni comprendono almeno:

- a) un copia della decisione di concessione,
- b) la data dell'ultimo pagamento al beneficiario,
- c) un copia dell'ordine di recupero,
- d) nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario,
- e) una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l'importo in questione con indicazione delle rispettive date.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.

Articolo 31

Trasmissione per via elettronica

Le informazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30, paragrafo 1 sono inviate, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione mediante una connessione protetta.

Articolo 32
Rimborso delle spese giudiziarie

Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o portare avanti un'azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche qualora quest'ultimo risulti infruttuoso.

Articolo 33
Contatti con gli Stati membri

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all'articolo 28, sui procedimenti di cui all'articolo 30 e segnatamente sulla possibilità di recupero.
2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri, per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 28, 29 e 30 e del paragrafo 1 del presente articolo. L'esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie.
4. Ove nell'applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di rimediare a tale lacuna.

Articolo 34
Uso delle informazioni

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allarme rapido al fine di individuare più efficacemente i rischi.

Articolo 35
Trasmissione delle informazioni ai comitati

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nel quadro del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della Commissione²⁰, sull'ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. Vengono inoltre informati i comitati di cui agli articoli 103 e 104 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

²⁰ GUL 61 del 4.3.1994, pag. 27.

*Articolo 36**Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione*

1. In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10 000 euro a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 28 e 30 soltanto su esplicita richiesta della Commissione.

A norma dell'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri tengono una contabilità degli importi inferiori a tale soglia che si dimostrano recuperabili e degli importi recuperati o ritirati a seguito della soppressione della partecipazione a un'operazione e restituiscono gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee. Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo Stato membro e la Comunità condividono la perdita relativa agli importi inferiori alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all'operazione interessata. La procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del presente regolamento non si applica, salvo decisione contraria della Commissione.

Il terzo comma si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data in cui viene accertata l'irregolarità convertono in euro la spesa sostenuta in valuta nazionale a norma dell'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Qualora la spesa non sia stata contabilizzata dall'autorità di certificazione viene applicato il più recente tasso di cambio contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.

Sezione 5

Dati personali

Articolo 37

Tutela dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare qualsiasi divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso degli audit nonché alle informazioni di cui alla sezione 4.
2. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e le informazioni raccolte dalla Commissione del corso di audit sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di adempiere alle responsabilità di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1083/2006. La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono accedere a tali informazioni.
3. Le informazioni di cui alla sezione 4 possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per motivi professionali, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia.
4. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), sono trattati esclusivamente ai fini indicati nel presente articolo.

Sezione 6

Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell'addizionalità

Articolo 38

Tassi relativi alla rettifica finanziaria

1. Qualora la Commissione effettui una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006, detta rettifica è calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente paragrafo.
2. Il tasso relativo alla rettifica finanziaria è ottenuto sottraendo 3 punti percentuali alla differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, e dividendo il risultato per 10.

La rettifica finanziaria è determinata applicando tale tasso di rettifica finanziaria al contributo del Fondo strutturale destinato allo Stato membro interessato nel quadro dell'obiettivo "Convergenza" per l'intero periodo di programmazione.

3. Se la differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, di cui al paragrafo 2 è pari o inferiore al 3% non viene effettuata alcuna rettifica finanziaria.
4. La rettifica finanziaria non supera il 5% della dotazione del Fondo strutturale destinata allo Stato membro interessato nel quadro dell'obiettivo "Convergenza" per l'intero periodo di programmazione.

Sezione 7 **Scambio elettronico di dati**

Articolo 39

Sistema informatico per lo scambio dei dati

Ai fini degli articoli 66 e 76 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è istituito un sistema informatico destinato allo scambio di tutti i dati relativi al programma operativo.

Lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la Commissione è effettuato attraverso un sistema informatico realizzato dalla Commissione che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri.

Gli Stati membri partecipano all'ulteriore sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati.

Articolo 40

Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati

1. Il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene informazioni di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri nonché almeno i seguenti dati necessari per le transazioni finanziarie:
 - a) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma operativo, conformemente al quadro di riferimento strategico nazionale, secondo il modello di cui all'allegato XV;
 - b) i piani di finanziamento dei programmi operativi secondo il modello che figura nell'allegato XVI;
 - c) dichiarazioni di spesa e domande di pagamento secondo il modello di cui all'allegato X;
 - d) previsioni annuali di probabili pagamenti delle spese conformemente al modello riportato nell'allegato XVII;
 - e) la sezione finanziaria dei rapporti annuali e i rapporti finali di esecuzione secondo il modello di cui all'allegato XVIII, punto 2.1.

2. Oltre ai dati di cui al paragrafo 1, il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene almeno i seguenti documenti e dati d'interesse comune necessari per la sorveglianza:
- a) il quadro strategico di riferimento nazionale di cui all'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - b) i dati comprovanti il rispetto dell'addizionalità conformemente al modello di cui all'allegato XIX;
 - c) i programmi operativi, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte B dell'allegato II e conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell'allegato II;
 - d) le decisioni della Commissione riguardanti il contributo dei Fondi;
 - e) le domande di assistenza per grandi progetti di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 conformemente agli allegati XXI e XXII del presente regolamento assieme ai dati selezionati da tali allegati e indicati all'allegato XX;
 - f) i rapporti di esecuzione di cui all'allegato XVIII del presente regolamento, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte B dell'allegato II, conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell'allegato II;
 - g) i dati sui partecipanti alle operazioni dell'FSE ripartiti per priorità conformemente al modello di cui all'allegato XXIII;
 - h) la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo secondo il modello di cui all'allegato XII;
 - i) la strategia di audit secondo il modello riportato nell'allegato V;
 - j) i rapporti e i pareri relativi agli audit secondo i modelli di cui agli allegati VI, VII, VIII, IX e XIII e la corrispondenza tra la Commissione e ciascuno Stato membro;
 - k) le dichiarazioni di spesa relative alla chiusura parziale secondo il modello riportato nell'allegato XIV;
 - l) la dichiarazione annuale sugli importi ritirati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo l'allegato XI;
 - m) il piano di comunicazione di cui all'articolo 2.
3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviati, se del caso, nel formato indicato negli allegati.

*Articolo 41**Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati*

1. La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito registrano nel sistema informatico per lo scambio dei dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto.
2. Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio dei dati e le inviano alla Commissione.
3. Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.
4. I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Eventuali costi di un'interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio dei dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili a norma dell'articolo 46 di tale regolamento.

*Articolo 42**Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati*

1. Il sistema informatico per lo scambio dei dati è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto oppure mediante un'interfaccia per la sincronizzazione automatica con i sistemi di gestione informatici nazionali regionali e locali e la registrazione dei dati.
2. Come data di presentazione dei documenti alla Commissione viene considerata la data in cui lo Stato membro registra i documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.
3. In casi di forza maggiore, segnatamente di cattivo funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati o di interruzione della connessione, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione i documenti prescritti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 su supporto cartaceo, utilizzando i moduli di cui agli allegati II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII del presente regolamento. Una volta cessata la causa di forza maggiore lo Stato membro registra immediatamente i corrispondenti documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.

In deroga al paragrafo 2 come data di presentazione dei documenti è considerata la data dell'invio dei documenti su supporto cartaceo.

Sezione 8 Strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 43

Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

1. Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:
 - a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²¹ a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano;
 - b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano.
2. Qualora i Fondi strutturali finanzino operazioni che comprendono strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati attraverso fondi di partecipazione, i soci cofinanziatori o gli azionisti, o i loro rappresentanti debitamente autorizzati, presentano un piano di attività.

Il piano di attività indica almeno quanto segue:

- a) il mercato delle imprese in cui intendono operare o i progetti urbani nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;
- b) il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;
- c) la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;
- d) i soci cofinanziatori o gli azionisti;
- e) lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;
- f) le disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente;
- g) la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali;
- h) la politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese o progetti urbani;

²¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- i) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Il piano di attività deve essere valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione o sotto la loro responsabilità.

La valutazione della fattibilità economica degli investimenti dello strumento di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.

3. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come entità giuridiche indipendenti e disciplinati da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero come capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario.

Ove lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell'ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative nell'ambito dell'istituto finanziario che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

4. I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a gara d'appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata:
 - a) il 2% del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;
 - b) il 3% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito a favore delle microimprese;
 - c) il 4% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di microcredito a favore delle microimprese.
5. Le condizioni relative ai contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione.
6. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:
 - a) la strategia d'investimento e la programmazione;
 - b) la sorveglianza dell'attuazione conformemente alle norme applicabili;

- c) una politica volta a consentire l'uscita del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
 - d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.
7. Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

Articolo 44

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

1. Qualora i Fondi strutturali finanzino strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.
- L'accordo di finanziamento tiene conto, all'occorrenza, di quanto segue:
- a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano, le conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI;
 - b) relativamente ai fondi per lo sviluppo urbano, studi sullo sviluppo urbano o valutazioni e piani integrati per lo sviluppo urbano inclusi nei programmi operativi.
2. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare:
- a) le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;
 - b) un invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari o ai fondi per lo sviluppo urbano;
 - c) la valutazione, la selezione e l'accreditamento degli intermediari finanziari o dei fondi per lo sviluppo urbano da parte del fondo di partecipazione;
 - d) la definizione e il controllo della politica di investimento o degli interventi e dei piani di sviluppo urbano mirati;
 - e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o all'autorità di gestione;

- f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili;
- g) le prescrizioni relative agli audit;
- h) la politica volta a consentire l'uscita del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia, dai fondi per mutui o dai fondi per lo sviluppo urbano;
- i) le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti effettuati, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

La politica di investimento di cui alla lettera d) comprende almeno un'indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.

3. Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno dei programmi operativi, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia, ai fondi per mutui e ai fondi per lo sviluppo urbano sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia, il fondo per mutui e il fondo per lo sviluppo urbano da un lato e il fondo di partecipazione dall'altro.

L'accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi di cui all'articolo 43, paragrafo 6.

Articolo 45

Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà²² a decorrere dal 10 ottobre 2004.

Articolo 46

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

1. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati tra settore pubblico e privato e gli

²² GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia.

2. Ai fini del paragrafo 1 i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso strumenti di capitale, prestiti e garanzie.

I progetti urbani che ricevono assistenza da un programma operativo possono essere sostenuti anche dai fondi per lo sviluppo urbano.

3. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano i fondi interessati non rifinanziano acquisizioni o partecipazioni a progetti già completati.

CAPO III

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006

Sezione 1

Ammissibilità delle spese per l'edilizia

Articolo 47

Interventi nel settore dell'edilizia

1. I settori selezionati per le operazioni di edilizia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1080/2006 sono conformi ad almeno tre dei criteri indicati di seguito, due dei quali vanno scelti tra quelli elencati alle lettere da a) a h):
 - a) un alto livello di povertà e di esclusione;
 - b) un alto livello di disoccupazione di lunga durata;
 - c) un precario sviluppo demografico;
 - d) un basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;
 - e) un alto tasso di criminalità e delinquenza;
 - f) un ambiente particolarmente degradato;
 - g) un basso livello di attività economica;
 - h) un numero elevato di immigrati, minoranze etniche o rifugiati;
 - i) un valore immobiliare relativamente basso;
 - j) un basso rendimento energetico degli edifici.

I valori relativi ai criteri stabiliti al primo comma sono raccolti a livello nazionale da ogni Stato membro interessato.

I valori relativi all'analisi comparativa di ogni criterio sono determinati congiuntamente dalla Commissione e da ciascuno Stato membro.

2. Solo i seguenti interventi sono ammessi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1080/2006:
- a) ristrutturazione delle parti comuni degli edifici residenziali multifamiliari, in particolare:
 - i) restauro delle seguenti parti strutturali principali di un edificio: tetto, facciata, finestre e porte della facciata, scala, corridoi interni ed esterni, ingressi e spazio antistante, ascensore;
 - ii) impianti tecnici dell'edificio;
 - iii) interventi a favore dell'efficienza energetica;
 - b) fornitura di edifici sociali moderni di buona qualità mediante ristrutturazioni e mutamenti della destinazione d'uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.

Sezione 2

Norme sull'ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Articolo 48

Norme sull'ammissibilità delle spese

Fatto salvo l'elenco delle spese non ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, gli articoli da 49 a 53 del presente regolamento si applicano, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006, alla determinazione dell'ammissibilità delle spese per le operazioni selezionate ai fini del programma operativo nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 49

Oneri finanziari e spese di garanzia

I seguenti oneri e le seguenti spese sono rimborsabili da parte del FESR:

- a) gli oneri relativi alle transazioni finanziarie transnazionali;
- b) qualora l'attuazione di un'operazione richieda l'apertura di un conto o di conti separati, le spese bancarie relative all'apertura e alla gestione dei conti;

- c) le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione;
- d) i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria.

Non sono ammissibili al contributo le ammende, le penali e le spese per controversie legali.

Articolo 50

Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

1. Oltre all'assistenza tecnica relativa al programma operativo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un'operazione:
 - a) i costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione;
 - b) i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un'operazione resi dall'autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l'operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni.
2. L'autorità pubblica interessata fattura i costi di cui alla lettera a) del paragrafo 1 al beneficiario oppure certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettive sostenute da tale autorità per l'operazione in questione.
3. I costi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono rimborsabili se si tratta di costi supplementari relativi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all'articolo 51.

Detti costi sono certificati mediante documenti che consentono di determinare la spesa effettiva sostenuta o i contributi in natura forniti dall'autorità pubblica interessata per l'operazione in questione.

Articolo 51

Contributi in natura

1. I contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materie prime, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) il loro valore può essere oggetto di valutazioni e audit indipendenti.

2. In caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.
3. In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo prestato e delle tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività corrispondente.

Articolo 52
Spese generali

Le spese generali sono rimborsabili purché si basino su spese effettive attribuibili all'attuazione dell'operazione interessata o sulla media delle spese effettive attribuibili ad operazioni dello stesso tipo.

I tassi forfetari basati sui costi medi non possono superare il 25% dei costi diretti di un'operazione che può influire sul livello delle spese generali. Il calcolo dei tassi forfetari è adeguatamente documentato e periodicamente riesaminato.

Articolo 53
Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili direttamente utilizzati per un'operazione sostenute durante il periodo di cofinanziamento di tale operazione sono rimborsabili purché i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54
Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 1681/94, (CE) n. 1159/2000, (CE) n. 1685/2000, (CE) n. 438/2001 e (CE) n. 448/2001 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi agli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. I regolamenti (CE) n. 1831/94, (CE) n. 1386/2002, (CE) n. 16/2003 e (CE) n. 621/2004 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/45

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi alle decisioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 1164/94.

Articolo 55
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione
Danuta HÜBNER
Membro della Commissione

—

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 539/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale crisi economica e finanziaria ha generato grandi sfide per l'Unione. Anche se sono state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini si avverte ampiamente solo ora. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando e occorre adottare misure supplementari per attenuare questa pressione mediante la massimizzazione ed ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dell'Unione.
- (2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, di aiutare l'accelerazione degli investimenti negli Stati membri e delle regioni e di aumentare l'impatto dei finanziamenti sull'economia, è necessario semplificare ulteriormente le regole di gestione della politica di coesione.
- (3) Tenuto conto delle differenze tra il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione e tra gli obiettivi in relazione alla definizione dell'ambiente, è opportuno, per motivi di uniformità e di coerenza, applicare una soglia unica ai fini della definizione di un grande progetto. Tenuto conto dell'importanza degli investimenti nel settore dell'ambiente, compresi quelli al di sotto della soglia indicata nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire un controllo adeguato di tutti questi investimenti e informare la Commissione nel quadro delle relazioni annuali di attuazione dei programmi operativi.
- (4) È inoltre necessario prevedere la possibilità che un grande progetto sia coperto da più di un programma operativo, in modo da consentire l'attuazione di un tale progetto che copra diverse regioni e obiettivi. Ciò è particolarmente pertinente nel caso di investimenti rilevanti a livello nazionale o dell'Unione.
- (5) È necessario rendere disponibili gli strumenti di ingegneria finanziaria per le misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, prendendo in considerazione l'importanza di queste misure nelle priorità nazionali e dell'Unione.
- (6) Al fine di agevolare l'adattamento dei programmi operativi per rispondere all'attuale crisi economica e finanziaria, gli Stati membri dovrebbero fornire un'analisi che giustifichi la revisione di un programma operativo invece di una valutazione.
- (7) Conformemente al principio di buona gestione finanziaria e alle regole vigenti a livello nazionale, le entrate generate dalle operazioni dovrebbero essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico. È necessario semplificare la verifica sulle entrate per allinearla con il ciclo completo di programmazione.

⁽¹⁾ GU C 128 del 18.5.2010, pag. 95.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 giugno 2010.

- (8) Per ragioni di certezza giuridica, è necessario chiarire che una spesa diviene ammissibile a partire dalla data della presentazione alla Commissione di una richiesta di revisione di un programma operativo solo se essa rientra in una nuova categoria di spese aggiunta al momento della revisione di tale programma operativo.
- (9) L'ambito di applicazione delle disposizioni sulla stabilità delle operazioni dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare l'applicazione di tali disposizioni, nella misura in cui riguardano azioni che rientrano nel quadro dell'assistenza fornita dal Fondo sociale europeo (FSE), alle azioni che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l'investimento. È inoltre necessario escludere l'applicazione di tali disposizioni a operazioni che, dopo la conclusione, sono sottoposte ad una sostanziale modifica come risultato della cessazione dell'attività produttiva dovuta ad un fallimento.
- (10) È necessario chiarire e semplificare le informazioni richieste per il rapporto annuale sull'attuazione finanziaria di un programma operativo. È quindi opportuno allineare le informazioni finanziarie richieste nel rapporto annuale di attuazione di un programma operativo con le informazioni fornite nella dichiarazione di spesa e chiarire la definizione degli indicatori finanziari.
- (11) Per semplificare il pagamento degli anticipi ai beneficiari di un aiuto di Stato e per limitare i rischi finanziari associati a tale pagamento, dovrebbe essere ridefinito l'ambito delle garanzie ammissibili.
- (12) A causa di circostanze eccezionali e visto l'impatto grave e senza precedenti dell'attuale crisi economica e finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è necessaria una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per gli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi, al fine di consentire, nel corso dell'attuazione dei programmi, un flusso monetario regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari.
- (13) I requisiti per le dichiarazioni di spesa concernenti gli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere semplificati. In particolare, oltre ai costi di gestione anche le commissioni di gestione dovrebbero essere considerati come una spesa ammissibile.
- (14) Per motivi di coerenza, è opportuno che gli Stati membri riutilizzino gli importi corretti in un'operazione compresa in una chiusura parziale nel caso di irregolarità individuate dagli stessi Stati membri.
- (15) È opportuno prorogare il termine per il calcolo del disimpegno automatico dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007, al fine di migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per taluni programmi operativi. Questa flessibilità è necessaria a causa dell'avvio più lento del previsto dei programmi e della loro approvazione tardiva.
- (16) Sulla base dell'esperienza, è opportuno applicare la riduzione degli importi soggetti alla regola del disimpegno automatico a concorrenza degli importi relativi a un grande progetto a partire dalla data di presentazione alla Commissione della domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
- (17) Per consentire agli Stati membri di beneficiare delle misure di semplificazione durante tutto il periodo di programmazione e per garantire la parità di trattamento, è necessario applicare taluni emendamenti retroattivamente.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾ è stato modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 ⁽²⁾ che introduce le regole di ammissibilità per le spese nel settore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli alloggi esistenti in tutti gli Stati membri. È quindi opportuno applicare le modifiche collegate all'efficienza energetica e all'uso delle energie rinnovabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 397/2009.
- (19) Una volta che sia stata presentata la domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento, gli importi coperti da tale domanda dovrebbero essere protetti dal disimpegno automatico. Tale protezione dovrebbe applicarsi a tutte le domande per un grande progetto presentate dall'inizio del periodo di programmazione e retroattivamente, in particolare considerando l'attuale crisi finanziaria.
- (20) Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una risposta rapida per contrastare gli effetti sull'economia nel suo insieme, le altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (21) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽³⁾ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (22) A causa tra l'altro dei cambiamenti intervenuti nel processo decisionale a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche previste dal presente regolamento non sono state introdotte in tempo utile per evitare l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 ⁽⁴⁾. A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 10.

generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (regolamento finanziario), i disimpegni operati dalla Commissione risulterebbero pertanto nell'annullamento degli stanziamenti per l'esercizio finanziario 2007, che dovrebbero essere ripartiti sugli esercizi dal 2008 al 2013 in conformità delle norme introdotte dal presente regolamento. È pertanto opportuno consentire, a titolo transitorio, la ricostituzione nella misura del necessario degli stanziamenti pertinenti, allo scopo di applicare le regole di disimpegno come modificate dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR (in seguito: "un grande progetto").»;

2) l'articolo 40 è così modificato:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o le autorità di gestione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:»,

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il calendario per l'attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il cofinanziamento dell'Unione durante il periodo di programmazione 2007-2013;»;

3) all'articolo 41, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI,

sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma o dei programmi operativi interessati, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche dell'Unione.

2. La Commissione adotta una decisione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o della autorità di gestione, di un grande progetto, purché esso sia presentato conformemente all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario del programma o dei programmi operativi interessati, e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.»;

4) l'articolo 44 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere:

a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;

c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»;

b) nel secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Qualora tali operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:»;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5) all'articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33, viene effettuata un'analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull'impatto previsto della revisione, incluso quello sulla strategia del programma operativo. I risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.»;

6) all'articolo 55, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

4. Qualora si accerti che un'operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette sono detratte dall'autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti per il programma operativo di cui alla lettera a) dell'articolo 89, paragrafo 1. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.»;

7) all'articolo 56, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Laddove una nuova categoria di spesa di cui all'allegato II, parte A, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1828/2006 (*) della Commissione viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, del presente regolamento, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo.

(*) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.);

8) l'articolo 57 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Si considera che le azioni rientranti nel campo d'intervento del FSE non abbiano mantenuto il contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e se subiscono una modifica sostanziale come risultato della cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.

Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito nel primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti da parte di piccole e medie imprese.».

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ad alcuna operazione che subisca una modifica sostanziale in conseguenza della cessazione dell'attività produttiva dovuta a fallimento.»;

9) all'articolo 67, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2, che esprimono l'esecuzione finanziaria cumulata del programma operativo, specificando per ciascun asse prioritario quanto segue:

i) l'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente,

ii) il rapporto tra l'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il finanziamento totale del programma compreso il finanziamento dell'Unione e la controparte nazionale.

Se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo»;

10) l'articolo 78 è così modificato:

a) al paragrafo 2:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente a una garanzia menzionata alla lettera a), primo comma.»;

b) al paragrafo 6:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dei costi di gestione o delle commissioni ammissibili; e»,

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti.»;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare:

- a) progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano;
- b) strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese;
- c) nel caso di fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza

energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»;

11) l'articolo 82, paragrafo 1, è così modificato:

a) al secondo comma è aggiunta la lettera seguente:

«f) per gli Stati membri che hanno beneficiato di prestiti nel 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (*), o per gli Stati membri che hanno registrato una diminuzione del PIL di oltre il 10 % in termini reali nel 2009 rispetto al 2008: nel 2010, 2 % del contributo del Fondo di coesione e 4 % del contributo del FSE al programma operativo.

(*) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al secondo comma, lettera f), i dati relativi al PIL sono basati sulle statistiche comunitarie pubblicate nel novembre 2009 (*).

(*) European Economic Forecast, autunno 2009 (European Economy n. 10, 2009. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo);

12) all'articolo 88, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, lo Stato membro individui irregolarità, si applica l'articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza.»;

13) l'articolo 93 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione procede al disimpegno automatico dell'importo calcolato in conformità del secondo comma connesso ad un programma operativo che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per il quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

Ai fini del disimpegno automatico la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007 a ciascun impegno di bilancio per gli esercizi dal 2008 al 2013.»;

b) dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, i termini per il disimpegno automatico non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007.»;

14) l'articolo 94, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 94

Periodo di interruzione per grandi progetti e aiuti di Stato

1. Quando lo Stato membro presenta una domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti posti dall'articolo 40, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti.

Quando la Commissione adotta una decisione al fine di autorizzare un regime di aiuti, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali regimi di aiuto.

2. Per gli importi annuali di cui al paragrafo 1, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.».

Articolo 2

Misure transitorie

In considerazione delle circostanze eccezionali della transizione alle regole di disimpegno introdotte dal presente regolamento, gli stanziamenti che sono stati annullati a seguito dei disimpegni effettuati dalla Commissione per l'esercizio 2007, in attuazione dell'articolo 93, paragrafo 1, e dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 e a norma dell'articolo 11 del regolamento finanziario, sono ricostituiti nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, i punti 5 e 7 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2006, i punti 8, 10, lettera a) e b), punto i), 13 e 14 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e i punti 4, 10, lettera b), punto ii), e 10, lettera c), dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO



Bruxelles, 20.3.2013
C(2013) 1573 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.3.2013

sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 20.3.2013****sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'importanza della chiusura tempestiva ed efficiente dei programmi operativi approvati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013, è necessario fornire orientamenti appropriati sulla chiusura di tali programmi operativi.
- (2) Alla luce dell'esperienza maturata in occasione della chiusura dei programmi operativi e dei progetti del Fondo di coesione del periodo di programmazione 2000-2006, gli orientamenti devono proporre procedure semplificate al fine di evitare le strozzature individuate durante la chiusura del periodo precedente.
- (3) Lo scopo degli orientamenti è facilitare il processo di chiusura, fornendo all'esercizio di chiusura un quadro metodologico per la liquidazione finanziaria degli impegni di bilancio pendenti dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale, il recupero delle somme indebitamente pagate e/o il disimpegno dell'eventuale saldo finale. Gli orientamenti proposti vanno pertanto approvati,

DECIDE:

Articolo unico

Sono approvati gli orientamenti della Commissione sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) quali definiti nell'allegato del presente regolamento.

Fatto a Bruxelles, il 20.3.2013

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione

ALLEGATO

ORIENTAMENTI SULLA CHIUSURA 2007-2013

Glossario

Per esigenze di chiarezza e leggibilità negli orientamenti sono stati impiegati i seguenti termini.

<i>Regolamento generale</i>	Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
<i>Regolamento FESR</i>	Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999
<i>Regolamento FSE</i>	Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999
<i>Regolamento di esecuzione</i>	Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
<i>Programma</i>	Programma operativo quale definito all'articolo 2 del regolamento generale
<i>Priorità</i>	Asse prioritario quale definito all'articolo 2 del regolamento generale

1. PRINCIPI GENERALI DELLA CHIUSURA

I presenti orientamenti si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali (FESR, FSE) e del Fondo di coesione attuata conformemente al regolamento generale per il periodo 2007-2013. Nell'elaborazione dei presenti orientamenti è stata presa in considerazione l'esperienza maturata in occasione della chiusura dei programmi cofinanziati nel periodo 2000-2006.

La chiusura dei programmi riguarda la liquidazione finanziaria degli impegni di bilancio pendenti dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale alle autorità competenti di ciascun programma o il recupero di importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro e/o il disimpegno dell'eventuale saldo finale. Essa riguarda inoltre il periodo in cui diritti e obblighi della Commissione e degli Stati membri in materia di assistenza alle operazioni rimangono validi. La chiusura dei programmi non pregiudica il diritto della Commissione di imporre rettifiche finanziarie.

2. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

2.1. Corsi di formazione

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, intende fornire orientamenti attraverso seminari e corsi di formazione, da organizzare nel periodo che precede la chiusura.

2.2. Modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi

Le domande di modifica di una decisione riguardante un programma, compresa la modifica del piano di finanziamento per il trasferimento di fondi tra le priorità dello stesso programma e dello stesso Fondo, possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015, data finale di ammissibilità delle spese.

Tuttavia, per una tempestiva preparazione della chiusura, la Commissione raccomanda di presentare la domanda di modifica entro il 30 settembre 2015. La data finale di ammissibilità delle spese, o il termine per la presentazione dei documenti di chiusura, non saranno prorogati sulla base del tempo necessario a trattare la domanda di modifica.

Ogni richiesta di modifica del piano di finanziamento che comporti un trasferimento tra fondi strutturali (la somma di FSE e FESR deve restare identica prima e dopo il trasferimento e il trasferimento può riguardare soltanto gli impegni dell'anno corrente e degli anni successivi indicati nel piano di finanziamento del programma) o tra programmi va presentata entro il 30 settembre 2013, affinché vi sia tempo sufficiente per adottare la decisione prima del 31 dicembre 2013¹. Gli impegni annuali oltre il 31 dicembre 2013 non saranno modificati.

¹ In conformità all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento generale, la Commissione adotta una decisione per la revisione di un programma entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda formale da parte dello Stato membro.

2.3. Modifica delle decisioni della Commissione sui grandi progetti

Le domande di modifica di una decisione relativa a un grande progetto (compresi quelli suddivisi in fasi) possono essere presentate fino al termine ultimo di ammissibilità².

Analogamente a quanto avviene per le modifiche ai programmi, al momento della presentazione delle domande di modifica gli Stati membri devono prendere in considerazione che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, e dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, non vi è alcuna possibilità di prorogare il termine ultimo di ammissibilità delle spese, o il termine per la presentazione dei documenti di chiusura. Di conseguenza, la Commissione raccomanda di presentare le domande di modifica entro il 30 settembre 2015 per consentire di disporre di un periodo di tempo sufficiente a condurre una valutazione approfondita della domanda.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 30 giugno 2015 un elenco dei grandi progetti che propongono di suddividere in fasi. La prima fase di un grande progetto deve essere completata e pronta per essere utilizzata per lo scopo o la funzione precisata nella decisione della Commissione entro il termine di presentazione dei documenti di chiusura. La seconda fase deve essere ammissibile ai finanziamenti dei fondi strutturali e/o del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020, e va attuata e completata entro tale periodo. Un progetto suddiviso in fasi è considerato come un progetto unico ed è completato solo quando le due fasi sono state attuate entro le rispettive scadenze. La Commissione valuterà le proposte degli Stati membri al fine di concordare i nuovi tempi di realizzazione per il completamento dei grandi progetti e di modificare le decisioni sui progetti già approvati (cfr. nota del COCOF 12/0047/02).

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1. Data finale di ammissibilità delle spese e norme applicabili

In conformità all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento generale, il termine finale per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015. A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale, le spese ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari in base alle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Sono ammissibili anche le seguenti spese:

- spese di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento FSE;
- spese di cui all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale nel contesto degli strumenti di ingegneria finanziaria (cfr. punto 3.6 degli orientamenti);
- spese di cui agli articoli 49 e 53 del regolamento di esecuzione;

² Una presentazione anteriore può essere considerata opportuna se è necessario garantire una riprogrammazione efficace delle risorse non utilizzate nell'ambito di una decisione relativa a un grande progetto.

- spese per aiuti di Stato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento generale (cfr. punto 3.8 degli orientamenti).

3.2. Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili ai grandi progetti

In conformità all'articolo 39 del regolamento generale, un grande progetto è considerato un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR³.

Nei casi in cui la decisione della Commissione relativa ad un grande progetto sia stata adottata prima della modifica della soglia dei grandi progetti per i progetti ambientali (ossia prima del 25 giugno 2010⁴), il progetto è considerato un grande progetto anche se il suo costo totale non supera i 50 milioni di euro⁵.

Un grande progetto va considerato ammissibile e funzionante purché soddisfi le due condizioni seguenti:

- il progetto è stato completato: le attività previste sono state effettivamente realizzate⁶ come previsto nella decisione della Commissione in merito al grande progetto;
- il progetto è in uso⁷.

Le autorità nazionali dovrebbero garantire che alla data di presentazione dei documenti di chiusura un grande progetto cofinanziato sia completato nel senso sopra indicato (salvo nei casi in cui si applica il punto 3.3 degli orientamenti) per far sì che tale progetto possa raggiungere gli obiettivi delle priorità cui fa riferimento e adempiere al suo scopo e alla sua funzione. Le informazioni trasmesse dallo Stato membro nel rapporto finale devono permettere alla Commissione di pervenire a una conclusione al riguardo.

3.3. Norme specifiche per la suddivisione dei grandi progetti su due periodi di programmazione

Come spiegato nella nota del COCOF 12/0047/02, al fine di limitare il rischio di grandi progetti incompleti, e quindi non ammissibili, la Commissione raccomanda che sia stabilito e concordato tra la Commissione e gli Stati membri interessati un elenco dei grandi progetti suddivisi in fasi.

Tale elenco va incluso nel rapporto finale del programma in questione (cfr. punto 5.2.7 degli orientamenti).

Per poter chiedere formalmente di dividere in fasi un grande progetto, uno Stato membro deve presentare una domanda di grande progetto che preveda la suddivisione del grande progetto in

³ Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.

⁴ Data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 539/2010.

⁵ Cfr anche la nota 11 del punto 3.5 degli orientamenti.

⁶ Non è richiesta nessun'altra attività per completare l'operazione, i lavori sono completati e ricevuti in conformità ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, cfr. nota del COCOF 08/0043/03.

⁷ Ciò non riguarda le prestazioni. Tuttavia è necessario mettere in rilievo i risultati giudicati insoddisfacenti e applicare strategie per risolvere i problemi.

due diversi periodi o una domanda di modifica della relativa decisione della Commissione, in conformità alle procedure applicabili alla modifica delle decisioni della Commissione per i grandi progetti (cfr. punto 2.3 degli orientamenti).

La Commissione può accogliere le richieste di suddivisione di grandi progetti su due periodi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili per quanto riguarda i suoi obiettivi materiali e finanziari;
- la prima fase del grande progetto è pronta a essere utilizzata per lo scopo o la funzione precisati nella decisione della Commissione entro il termine di presentazione dei documenti di chiusura;
- la seconda fase del progetto è ammissibile al finanziamento dei fondi strutturali e/o del Fondo di coesione nell'ambito del periodo 2014-2020⁸;
- la domanda di modifica di un grande progetto riduce la dotazione finanziaria nel periodo 2007-2013 (prima fase) mantenendo al contempo l'obiettivo generale originario da realizzare entro il periodo 2014-2020 e fa riferimento alla seconda fase del progetto.

Al momento della chiusura gli Stati membri devono inoltre assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti) che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase nel periodo 2014-2020;
- lo Stato membro deve fornire un elenco di tutti i grandi progetti suddivisi in fasi da includere nei corrispondenti programmi interessati nel periodo 2014-2020.

Non va consentita nessuna suddivisione in fasi degli investimenti produttivi (ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FESR). Questo tipo di investimento deve corrispondere a una chiara logica industriale e va attuato entro un solo periodo di programmazione.

La seconda fase del progetto deve soddisfare tutte le norme applicabili per il periodo 2014-2020.

3.4. Norme specifiche per la suddivisione dei progetti che non rientrano nei grandi progetti su due periodi di programmazione

Il principio della suddivisione in fasi, come spiegato al punto 3.3 degli orientamenti, può essere applicato anche a progetti diversi dai grandi progetti (ad eccezione degli strumenti di ingegneria finanziaria). Nel contesto della gestione concorrente, gli Stati membri devono garantire che le seguenti condizioni siano soddisfatte prima di applicare il principio della suddivisione in fasi:

- il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di EUR;
- il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili per quanto riguarda i suoi obiettivi materiali e finanziari;
- la prima fase del progetto è pronta per essere utilizzata per il suo scopo e/o la sua funzione entro il termine di presentazione dei documenti di chiusura;

⁸ I finanziamenti provenienti da altri strumenti dell'Unione possono essere presi in considerazione se tutte le condizioni per la suddivisione in fasi dei grandi progetti di cui al punto 3.3 degli orientamenti sono soddisfatte.

- la seconda fase del progetto è ammissibile nell'ambito dei fondi strutturali o del Fondo di coesione nel periodo 2014-2020⁹.

La seconda fase del progetto deve soddisfare tutte le norme applicabili per il periodo 2014-2020.

Lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti) che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase nel periodo 2014-2020.

Nel quadro della chiusura non è necessario comunicare alla Commissione un elenco di tali progetti che si estendono su due periodi di programmazione ma, su richiesta, gli Stati membri devono essere in grado di fornire tale elenco (cfr. punto 5.2.7 degli orientamenti). In ogni caso, lo Stato membro deve quantificare nel rapporto finale di esecuzione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti), l'importo totale coinvolto in tutti i progetti suddivisi in fasi, espresso come spesa certificata totale sostenuta e corrispondente contributo dell'Unione.

3.5. Progetti non funzionanti¹⁰

Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri dovranno garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano funzionanti, ovvero completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili¹¹.

Lo Stato membro può decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere le spese sostenute per progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione che esista una giustificazione adeguata. Nel far ciò va tenuto conto dei motivi per cui il progetto non è funzionante e si deve verificare che l'impatto finanziario del progetto giustifichi tale trattamento specifico, esaminando se siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di EUR; nonché
- il contributo dei fondi a tali progetti non funzionanti non può essere superiore al 10% della dotazione complessiva del programma.

Includendo le spese sostenute per progetti non funzionanti in una dichiarazione finale, lo Stato membro si impegna a completare tali progetti non funzionanti, al più tardi due anni dopo il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, e a rimborsare il cofinanziamento dell'Unione assegnato se tali progetti non vengono completati entro il termine di due anni.

Gli Stati membri sono tenuti a presentare, insieme al rapporto finale, un elenco di tali progetti non funzionanti mantenuti nel programma (cfr. punto 5.2.8 degli orientamenti). Successivamente lo Stato membro deve monitorare attentamente tali progetti non funzionanti e riferire alla Commissione a cadenza semestrale sui progetti già completati, nonché sulle misure prese, comprese le tappe per completare i restanti progetti.

⁹ I finanziamenti provenienti da altri strumenti dell'Unione possono essere presi in considerazione se tutte le condizioni per la suddivisione in fasi dei progetti che non rientrano nei grandi progetti di cui al punto 3.4 degli orientamenti sono soddisfatte.

¹⁰ Inclusi i grandi progetti (che non sono suddivisi su due periodi di programmazione).

¹¹ Un progetto che soddisfa la prescrizione dell'articolo 57, paragrafo 1 ma non è più funzionante al momento della chiusura del programma, non deve essere considerato un progetto non funzionante.

Entro due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma in questione lo Stato membro deve fornire le informazioni necessarie sul completamento e gli aspetti operativi dei progetti mantenuti nel programma. Entro tale termine se tali progetti permangono non funzionanti la Commissione procederà al recupero dei fondi assegnati all'intero progetto. Se lo Stato membro non concorda con il recupero, la Commissione procederà ad una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99 del regolamento generale¹².

3.6. Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del regolamento generale

In conformità all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale, le spese ammissibili al momento della chiusura corrispondono alla somma dei seguenti elementi:

- 1) ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano;
- 2) ogni pagamento per investimenti in imprese versato da strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese;
- 3) ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia;
- 4) ogni prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti;
- 5) i costi di gestione o delle commissioni ammissibili.

Perché la spesa sia considerata ammissibile al momento della chiusura non è necessario che il destinatario finale abbia completato l'attuazione dell'attività finanziata dallo strumento di ingegneria finanziaria. L'attuazione dell'attività di investimento da parte del destinatario finale può proseguire oltre il 31 dicembre 2015.

3.6.1. Ammissibilità delle spese e contributo del programma in caso di garanzie

In caso di garanzie, l'importo delle spese ammissibili al momento della chiusura è pari al valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie. Fatte salve le disposizioni del punto 1.1.7 della nota del COCOF 10/0014/04, del 21 febbraio 2011, modificata il 14 dicembre 2011, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1236/2011 della Commissione, si applicano le disposizioni sulle garanzie al punto 4.1 della stessa nota.

¹² Sentenze del Tribunale di primo grado confermano che la Commissione può applicare rettifiche finanziarie in caso di progetti non funzionanti, cfr causa T-60/03 "Regione Siciliana contro Commissione" (Racc. 2005, pag. II-04139), in cui il Tribunale conferma le motivazioni di una rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione in forza dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 4253/88 per l'assenza di funzionalità del progetto cofinanziato (in particolare punti 82, 83 e 99-102).

3.6.2. *Ammissibilità dei costi di gestione e delle commissioni*

I costi di gestione e le commissioni sostenuti fino al 31 dicembre 2015 sono ammissibili a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del regolamento generale, entro i limiti di cui all'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, e in linea col punto 2.6 della nota del COCOF 10/0014/04, del 21 febbraio 2011, modificata il 14 dicembre 2011 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1236/2011 della Commissione.

3.6.3. *Ammissibilità degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, utilizzati in combinazione con gli strumenti di ingegneria finanziaria*

Gli abbuoni d'interessi e gli abbuoni di commissioni di garanzia possono essere considerati parte dello strumento di ingegneria finanziaria e dell'investimento rimborsabile, ai sensi dell'articolo 44 e dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale, soltanto se sono associati e combinati con prestiti o garanzie del FESR o del FSE in un unico pacchetto di finanziamento.

I pagamenti per gli abbuoni di interessi e per gli abbuoni di commissioni di garanzia possono essere richiesti alla chiusura del programma, a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale una volta che le sovvenzioni siano utilizzate interamente durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56 del regolamento generale. Le spese ammissibili sono il pagamento degli abbuoni di interessi e degli abbuoni di commissioni di garanzia all'intermediario finanziario o al destinatario finale su prestiti o garanzie pendenti.

Gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati da pagare dopo il periodo di ammissibilità possono essere dichiarati come spesa ammissibile a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale in relazione a prestiti o altri strumenti di rischio la cui durata si estende oltre il termine del periodo di ammissibilità, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia sono associati e combinati con prestiti o garanzie del FESR o del FSE in un unico pacchetto di finanziamenti;
- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia si riferiscono a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati sono calcolati alla fine del periodo di programmazione come totale degli impegni di pagamento scontati; nonché
- l'importo totale degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia è versato in un conto presso terzi intestato all'autorità di gestione o all'organismo che attua lo strumento di ingegneria finanziaria con istituti finanziari negli Stati membri.

Le eventuali risorse residue rimaste nel conto presso terzi (comprese le sovvenzioni che non sono state pagate a causa di insolvenza o i pagamenti anticipati e gli eventuali interessi maturati) vanno utilizzate in conformità all'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento generale come risorse ancora disponibili in linea con il punto 9.2.7 della nota del COCOF 10/0014/04, del 21 febbraio 2011, modificata il 14 dicembre 2011 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1236/2011.

L'autorità di gestione deve dichiarare separatamente le spese ammissibili relative agli abbuoni di interessi o agli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati nel rapporto finale.

3.6.4. *Eventuali riduzioni delle spese ammissibili*

3.6.4.1. Spese di istruttoria sostenute dal destinatario finale che si sovrappongono con i costi di gestione o delle commissioni ammissibili

Come spiegato al punto 2.6.17 della nota del COCOF 10/0014/04, del 21 febbraio 2011, modificata il 14 dicembre 2011 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1236/2011, se le spese di istruttoria o altri costi amministrativi dello strumento di ingegneria finanziaria a carico dei destinatari finali si sovrappongono ai costi di gestione o delle commissioni dichiarati come spese ammissibili al rimborso dei fondi strutturali, il relativo importo deve essere detratto dalle spese ammissibili per i fondi strutturali dichiarate ai fini del rimborso secondo l'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del regolamento generale.

3.6.4.2. Interessi generati dai pagamenti del programma

In linea con il punto 5.1.6 della nota del COCOF 10/0014/04, del 21 febbraio 2011, modificata il 14 dicembre 2011 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1236/2011 della Commissione, gli interessi maturati dai pagamenti del programma allo strumento di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, attribuibili al contributo dei fondi strutturali e che al momento della chiusura parziale o finale del programma non sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 6, e dell'articolo 78, paragrafo 7, primo comma, del regolamento generale, vanno dedotti dalla spesa ammissibile.

3.7. **Progetti generatori di entrate**

Conformemente all'articolo 55 del regolamento generale, per i progetti generatori di entrate, la spesa massima ammissibile è pari al deficit di finanziamento calcolato per il progetto (valore corrente del costo d'investimento diminuito del valore corrente delle entrate nette).

In linea con la nota del COCOF 07/0074/09, nuove o ulteriori deduzioni delle entrate nette generate dai progetti di cui all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, del regolamento generale, devono essere effettuate al più tardi al momento della presentazione dei documenti di chiusura per il programma, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) determinate nuove fonti di entrate non sono state prese in considerazione nel calcolo del deficit di finanziamento e/o nuove fonti di entrate sono emerse dopo il calcolo del deficit di finanziamento¹³;
- b) vi sono cambiamenti nella politica tariffaria che hanno un impatto sul calcolo del deficit di finanziamento;

¹³ Se il progetto genera reddito da fonti già calcolate, tale reddito può essere maggiore o minore del previsto ma non richiederà un ricalcolo del deficit di finanziamento (a meno che non sia stato sottostimato di proposito, cosa che si configura come irregolarità).

- c) il tipo di progetto non consentiva di valutare oggettivamente in anticipo le entrate nette generate, pertanto il deficit di finanziamento non era stato inizialmente calcolato.

L'autorità di gestione deve calcolare il contributo al quale questi progetti hanno diritto. Infine l'autorità di certificazione dedurrà le eventuali entrate nette dalle spese dichiarate alla Commissione entro il 31 marzo 2017 conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale.

3.8. Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese

A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale, per quanto riguarda i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87 del trattato) al fine di essere ammissibili, in aggiunta al pagamento effettuato dai beneficiari, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato versato ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto prima della presentazione dei documenti di chiusura.

Gli anticipi versati ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto devono essere coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre il 31 dicembre 2015.

3.9. Adesione della Croazia

Poiché la Croazia aderirà all'UE nel luglio 2013, ossia verso la fine del periodo 2007-2013, il trattato di adesione prevede le modalità da applicare nel caso della Croazia nel contesto dell'attuazione dei fondi strutturali (capitolo 7 dell'allegato III al trattato di adesione¹⁴).

Il termine per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento generale, sarà il terzo anno successivo all'anno dell'impegno ($n + 3$). Inoltre, la data finale di ammissibilità delle spese è prorogata di un anno per i programmi della Croazia nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e per i programmi che rientrano nell'ambito della componente cooperazione transfrontaliera dell'obiettivo cooperazione territoriale europea a cui la Croazia partecipa. Pertanto, il termine ultimo di ammissibilità per tali programmi sarà il 31 dicembre 2016 e il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura sarà il 31 marzo 2018. Tali termini saranno applicabili anche agli Stati membri che partecipano ai programmi di cooperazione transfrontaliera con la Croazia e unicamente in relazione ai programmi di cooperazione transfrontaliera. Tutte le relative scadenze, come quelle per la modifica delle decisioni della Commissione, saranno adeguate di conseguenza.

I grandi progetti nell'ambito dell'IPA (progetti il cui costo totale è pari o superiore a 10 milioni di EUR) saranno trattati come grandi progetti approvati a norma del regolamento generale, a decorrere dalla data di adesione.

¹⁴ GU L 112 del 24.4.2012.

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

4.1. Documenti di chiusura

Per il pagamento del saldo finale, l'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, stabilisce che lo Stato membro invii per ciascun programma una domanda di pagamento composta dai seguenti tre documenti ("documenti di chiusura"):

- 1) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;
- 2) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;
- 3) una dichiarazione di chiusura suffragata da un rapporto di controllo finale di cui all'articolo 62.

Gli Stati membri assicurano che le informazioni finanziarie contenute in tutti i documenti di cui sopra, nonché in SFC 2007, siano allineate.

4.2. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura

I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 31 marzo 2017 come stabilito all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, compresi quelli relativi alle operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi. Gli Stati membri devono continuare a trasmettere regolarmente richieste di pagamento intermedio anche quando il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi ha raggiunto il 95% del contributo dei Fondi al programma. Al fine di facilitare il lavoro dell'autorità di audit, si raccomanda agli Stati membri di presentare l'ultima domanda di pagamento intermedio entro il 30 giugno 2016¹⁵.

La Commissione invierà una lettera agli Stati membri due mesi prima del termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura per un programma, informandoli delle conseguenze del ritardo nella presentazione dei documenti di chiusura.

Tutti e tre i documenti fanno parte del pacchetto di chiusura. La Commissione procederà al disimpegno automatico della parte di impegno per la quale non ha ricevuto nessuno dei documenti di chiusura di cui al punto 4.1 degli orientamenti entro il 31 marzo 2017. In tal caso, la chiusura del programma sarà effettuata sulla base delle ultime informazioni disponibili alla Commissione (l'ultimo pagamento intermedio e l'ultima dichiarazione di spesa, l'ultimo rapporto annuale di esecuzione ammissibile e l'ultima relazione di audit ammissibile).

La mancata presentazione del rapporto finale di esecuzione e della dichiarazione di chiusura è considerata una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma. Pertanto, in caso di mancata presentazione di tali documenti, la Commissione può procedere a una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99 del regolamento generale.

¹⁵ Al fine di assicurare che l'autorità di audit sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura.

La presentazione dei documenti va effettuata solo in formato elettronico e la presentazione su carta non sarà accettata. Ciò è in linea con le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 3, e dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento generale, e dell'articolo 40, paragrafo 1, lettere c) ed e), e dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera j), del regolamento di esecuzione. La Commissione considererà i documenti come ricevuti in tempo se le informazioni pertinenti sono state presentate, convalidate e inviate in SFC. Quando tutti i documenti sono stati inviati, gli Stati membri riceveranno una ricevuta di ritorno SFC che indica la data e l'ora in cui i documenti sono stati inviati.

Nel mese di giugno 2016 gli Stati membri non sono tenuti a presentare il rapporto annuale di esecuzione per l'anno 2015, ad eccezione dei dati sugli strumenti di ingegneria finanziaria in conformità all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j), del regolamento generale.

Nel mese di dicembre 2015 gli Stati membri devono presentare l'ultimo rapporto di controllo annuale.

4.3. Modifiche ai documenti dopo il termine di presentazione

Gli Stati membri non potranno modificare i documenti di chiusura di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, dopo la scadenza del termine di presentazione tranne che per la correzione di errori materiali nei casi indicati di seguito.

Per quanto riguarda la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento del saldo finale, gli Stati membri non possono modificare tali documenti per dichiarare nuove spese ma possono rivedere i dati al ribasso mediante il ritiro di spesa.

La Commissione può invitare uno Stato membro a correggere la domanda di pagamento del saldo finale o la dichiarazione certificata delle spese nella misura in cui tale correzione consiste nell'invio di informazioni aggiuntive o in correzioni tecniche, ove tali informazioni aggiuntive e correzioni si riferiscano a spese trasmesse alla Commissione entro il termine di presentazione stabilito. In tal caso lo Stato membro disporrà di due mesi per effettuare la correzione. Se la correzione non è stata effettuata entro il termine di due mesi, la Commissione procederà alla chiusura sulla base delle informazioni disponibili.

4.4. Disponibilità dei documenti

In conformità all'articolo 90 del regolamento generale, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit del programma in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla data della chiusura del programma, come comunicato dalla Commissione in conformità all'articolo 89, paragrafo 5, del regolamento generale.

La decorrenza dei tre anni è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

L'autorità di gestione deve mettere a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco di tutte le operazioni funzionanti per i tre anni successivi alla chiusura del programma.

5. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

5.1. Dichiarazione certificata delle spese finali e domanda di pagamento finale

5.1.1. Principio generale

La dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, deve essere redatta secondo il modello che figura all'allegato X del regolamento di esecuzione.

La dichiarazione di spesa deve anche precisare l'importo totale delle spese ammissibili relative alle regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Potrebbero esservi discrepanze tra i pagamenti dell'Unione all'asse prioritario e l'effettivo contributo dei Fondi a operazioni cofinanziate a titolo di quella priorità. Si tratta di una conseguenza della flessibilità che le autorità di gestione hanno nell'applicare tassi di cofinanziamento diversi per le singole operazioni come stabilito all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento generale.

Tuttavia, secondo il principio della sana gestione finanziaria dei Fondi, l'importo del contributo pubblico (quale dichiarato nella "dichiarazione certificata delle spese finali") pagato o da pagare ai beneficiari deve essere almeno pari al contributo versato dalla Commissione al programma e, in conformità all'articolo 80 del regolamento generale, gli Stati membri devono garantire che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico quanto prima possibile e nella sua integralità.

Va osservato che, a norma dell'articolo 77 del regolamento generale, l'importo pagato mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale del programma non deve essere superiore al contributo pubblico e all'importo massimo di assistenza dei fondi per ciascuna priorità del programma in questione. Non è pertanto possibile, in conformità all'articolo 77 del regolamento generale, concedere lo stesso tipo di flessibilità concessa alla chiusura dei programmi 2000-2006 (10% sul calcolo del contributo finale a livello di priorità)¹⁶.

5.1.2. Gestione finanziaria per alcuni Stati membri interessati dal regolamento (UE) n. 1311/2011 ("maggiorazione")

L'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale [modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011] consente alla Commissione di pagare in determinate condizioni un importo maggiorato per ogni richiesta di pagamento inviata dagli Stati membri che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria. Tale importo maggiorato è calcolato applicando un fattore di aggiustamento di dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile.

Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro ha smesso di beneficiare dell'assistenza finanziaria, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati allo Stato membro per il periodo in cui ha beneficiato della maggiorazione.

¹⁶ Decisione C (2009) 960 della Commissione, dell'11 febbraio 2009, che modifica gli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei fondi strutturali, approvati con la decisione C (2006) 3424 del 1° agosto 2006.

Tuttavia, il contributo dell'Unione non deve essere superiore al contributo pubblico e all'importo massimo dell'assistenza dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma.

5.1.3. *Recuperi (anche dopo la presentazione dei documenti di chiusura) e irregolarità*

Alla chiusura, la dichiarazione annuale che va inviata tramite SFC2007 (conformemente all'allegato XI del regolamento di esecuzione) entro il 31 marzo 2017 e che riguarda l'anno 2016, sarà trattata come segue:

- gli importi indicati nell'allegato XI, punto 2, come "recuperi pendenti" vanno inclusi nella domanda di pagamento finale, tuttavia non saranno pagati ma costituiranno un impegno pendente per la Commissione. Gli Stati membri devono informare la Commissione dell'esito delle procedure pendenti;
- per gli importi dichiarati come "importi non recuperabili" di cui all'allegato XI, punto 3, qualora lo Stato membro chieda che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione esaminerà adeguatamente ciascun caso; a tale proposito la Commissione a) informa lo Stato membro per iscritto circa la sua intenzione di aprire un'inchiesta relativa a tale importo o b) chiede allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero o c) accetta che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea;
- un impegno resterà aperto per gli importi dichiarati di cui all'allegato XI, punto 3, in relazione ai quali la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, ha aperto un'inchiesta o ha chiesto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero;
- gli Stati membri devono garantire che gli importi che figurano all'allegato XI, punto 3, per i quali lo Stato membro non ha richiesto all'Unione di assumere la sua quota delle perdite, siano detratti dalla dichiarazione certificata delle spese finali¹⁷.

Tuttavia eventuali importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti alla Commissione.

5.2. **Rapporto finale di esecuzione**

5.2.1. *Principio generale*

Il rapporto finale di esecuzione deve contenere gli elementi descritti all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento generale. Tale rapporto deve avere la stessa struttura del rapporto annuale di esecuzione, poiché entrambi i documenti sono basati sullo stesso modello di cui all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione, e deve presentare dati e informazioni aggregati per l'intero periodo di esecuzione.

¹⁷ Le procedure relative ai ritiri e ai recuperi sono descritte più dettagliatamente nella "Guidance note to Certifying Authorities on reporting on withdrawn amounts, recovered amounts, amounts to be recovered and amounts considered irrecoverable, applicable to programming period 2007-2013 and the remainder of the 2000-2006 programming period" (COCOF n. 10/0002/00/EN del 27/3/2010).

5.2.2. *Ammissibilità, accettazione e scadenze*

Il regolamento generale non fornisce alcun termine per la verifica dell'ammissibilità del rapporto finale e non vi sono disposizioni che disciplinano il caso in cui il rapporto non sia ammissibile. Inoltre, il regolamento generale considera ammissibile un rapporto che contenga tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 67, paragrafo 2. Tenendo conto del fatto che anche l'accettazione del rapporto finale è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2, l'ammissibilità e l'accettazione possono essere considerate equivalenti nel contesto dell'esercizio di chiusura e i due termini possono essere usati in modo intercambiabile.

La Commissione ha dunque cinque mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto finale per accertarne l'ammissibilità o formulare osservazioni agli Stati membri se non è soddisfatta del contenuto e chiedere che venga rivisto. Il rapporto finale verrà accettato solo se sarà data risposta a tutte le osservazioni della Commissione.

Il regolamento generale indica i tempi della Commissione per l'invio delle proprie osservazioni agli Stati membri, ma non prevede un termine per la risposta dello Stato membro. È pertanto necessario stabilire un quadro per il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro.

Una volta che la Commissione ha trasmesso le sue osservazioni sul rapporto finale, lo Stato membro avrà due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di rispettare tale termine, esso ne informa la Commissione e il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di due mesi.

Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di migliorare il rapporto finale, la Commissione lo rifiuterà ed effettuerà la chiusura sulla base dei documenti disponibili. Allo stesso tempo, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie nel contesto dell'articolo 99 del regolamento generale.

L'obiettivo è di disporre del rapporto finale riveduto e approvato dalla Commissione entro un anno dalla data di ricezione dello stesso.

5.2.3. *Rapporto sulla maggiorazione*

Gli Stati membri che beneficiano della deroga di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale devono presentare un rapporto sull'utilizzo degli importi versati a titolo di maggiorazione e fornire i dettagli relativi alle misure complementari adottate per garantire che questi importi siano indirizzati a progetti che promuovono la competitività, la crescita e l'occupazione.

5.2.4. *Relazioni sui grandi progetti*

Se un grande progetto è cofinanziato da più di un programma, tutti i programmi interessati devono includere riferimenti e riferire in merito al progetto specifico in questione.

Lo Stato membro deve confermare nel rapporto finale che i grandi progetti sono ultimati e in uso (a meno che non si applichi il punto 3.3 degli orientamenti) e che sono stati attuati in conformità alle corrispondenti decisioni della Commissione. Inoltre gli Stati membri, come previsto nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione, devono fornire un elenco dei grandi progetti ultimati con le seguenti informazioni:

- la data di completamento;
- i costi d'investimento complessivi finali di questi progetti, comprese le loro fonti di finanziamento¹⁸;
- i principali indicatori di realizzazione e di risultato tra cui, se del caso, gli indicatori chiave che figurano nella decisione sul progetto in questione¹⁹.

L'elenco va fornito utilizzando il modello di cui all'allegato I degli orientamenti.

Gli Stati membri devono fornire nel rapporto finale informazioni su eventuali problemi significativi riscontrati nell'attuazione dei grandi progetti e sulle misure prese per risolverli.

Inoltre, gli Stati membri devono indicare eventuali modifiche apportate all'elenco indicativo dei grandi progetti del programma.

Tali informazioni dovrebbero mettere la Commissione in grado di valutare la conformità del progetto attuato con la decisione della Commissione.

La Commissione valuterà i motivi e le conseguenze dell'eventuale non conformità del grande progetto attuato con la decisione della Commissione (implicazioni finanziarie e/o materiali) e potrà applicare una rettifica finanziaria [sulla base degli articoli 99 e 100 del regolamento generale e come specificato nella decisione C (2011) 7321 della Commissione].

5.2.5. *Relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria (FEI)*

L'articolo 67, paragrafo 2, lettera j) del regolamento generale stabilisce le informazioni che devono essere contenute nel rapporto finale come parte del pacchetto di chiusura:

- una descrizione dello strumento di ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione;
- l'identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle che intervengono tramite fondi di partecipazione;
- gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria;
- gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di ingegneria finanziaria;

¹⁸ Come indicato nel modello fornito al punto H.2.2 degli allegati XXI e XXII del regolamento di applicazione.

¹⁹ Gli orientamenti dettagliati sulla nozione di indicatori sono stati inclusi nel documento di lavoro n. 2 "orientamenti indicativi sui metodi di valutazione: Indicatori di controllo e valutazione". Gli indicatori di realizzazione sono riferiti all'attività. Essi si misurano in unità fisiche o finanziarie (ad esempio, lunghezza della linea ferroviaria costruita, numero di imprese che godono del sostegno finanziario, ecc.). Gli indicatori di risultato si riferiscono all'effetto diretto e immediato sui beneficiari diretti prodotto da un programma. Essi forniscono informazioni sulle modifiche, ad esempio, del comportamento, della capacità o del rendimento dei beneficiari. Tali indicatori possono essere fisici (riduzione dei tempi di viaggio, numero di tirocinanti che hanno raggiunto il risultato, numero di incidenti stradali, ecc.) o finanziari (effetto leva delle risorse del settore privato, calo del costo di trasporto, ecc.).

Il rapporto finale dovrà contenere, in forma discorsiva, una breve descrizione dello strumento o degli strumenti di ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione. Ai fini della rapporto finale, la "modalità di attuazione" va interpretata in senso lato per soddisfare l'obiettivo generale di fornire una visione globale ed equilibrata del rendimento degli strumenti di ingegneria finanziaria durante il periodo 2007-2013.

Il rapporto finale deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) il numero e il tipo dei fondi stabiliti durante il periodo di programmazione;
- 2) l'identità dei fornitori del cofinanziamento nazionale e il tipo di cofinanziamento (prestito, contributi in natura); eventuali fondi di coinvestimento devono essere chiaramente identificati;
- 3) la data della firma e la durata degli accordi di finanziamento a sostegno del funzionamento;
- 4) informazioni sulla procedura di selezione del responsabile del fondo di partecipazione, i gestori del fondo e i destinatari finali;
- 5) i tipi di prodotti offerti e i destinatari finali interessati;
- 6) informazioni sui ritiri delle risorse del programma da strumenti di ingegneria finanziaria;
- 7) l'importo degli abbuoni di interesse o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati (di cui al punto 3.6.3);
- 8) gli interessi generati dai pagamenti a titolo del programma e attribuibili ai fondi strutturali;
- 9) una breve valutazione globale della prestazione del fondo in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi del programma e della priorità interessata;
- 10) informazioni sulle risorse ancora disponibili tra cui:
 - a) il valore delle risorse ancora disponibili (fondi residui e valore degli investimenti e delle partecipazioni alla fine del periodo di ammissibilità) imputabili alle risorse del FESR/FSE al 31 dicembre 2015,
 - b) la data di chiusura (come previsto nella convenzione di finanziamento) e l'attribuzione delle risorse,
 - c) le informazioni sul riutilizzo delle risorse ancora disponibili imputabili ai fondi strutturali specificando l'autorità competente che ha il compito di gestire le risorse ancora disponibili, la forma di riutilizzo, lo scopo, la zona geografica interessata e la durata prevista;
- 11) nella misura in cui strumenti finanziari hanno incontrato particolari difficoltà e/o non hanno raggiunto gli obiettivi principali contenuti nei rispettivi piani aziendali, il rapporto finale dovrà contenere una breve sintesi delle ragioni principali di tali difficoltà e la natura, la tempistica e l'efficacia delle eventuali misure correttive

intraprese da (a seconda dei casi) l'autorità di gestione, il responsabile del fondo di partecipazione o del gestore il fondo.

Ulteriori informazioni numeriche devono essere fornite utilizzando il modello di rapporto all'allegato II degli orientamenti.

5.2.6. Rapporto sui risultati

Durante il periodo di attuazione, gli Stati membri sono stati invitati, nel contesto dei rapporti annuali di esecuzione, a includere, in conformità all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento generale, informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del programma tra cui le informazioni per asse prioritario rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, usando gli indicatori indicati nel programma.

Inoltre gli Stati membri, nell'ambito della valutazione dei rapporti annuali di esecuzione, sono stati invitati a spiegare eventuali divergenze o progressi rispetto agli obiettivi concordati e a ridefinire gli obiettivi fissati impropriamente.

Tuttavia, è opportuno mantenere gli obiettivi di risultato, per quanto possibile, in modo da evitare un declassamento degli interventi. Gli Stati membri nella loro domanda di modifica devono garantire che gli obiettivi rivisti siano accurati, in particolare nel caso in cui gli obiettivi non fossero stati fissati in modo appropriato dall'inizio. Tuttavia, gli obiettivi non vanno modificati in funzione del risultato raggiunto, ovvero lo scopo non è quello di modificare l'obiettivo per adeguarlo al risultato realmente raggiunto.

Alla chiusura, se gli indicatori riportati nel rapporto finale divergono in modo considerevole (oltre il 25%) dagli obiettivi stabiliti nel programma, lo Stato membro dovrà fornire una spiegazione e una giustificazione dei motivi per i quali l'obiettivo non è stato conseguito e non sono state adottate misure correttive nel corso del periodo di attuazione. Queste informazioni vanno riferite in forma sintetica, in 3 pagine al massimo.

5.2.7. Suddivisione in fasi dei progetti

Gli Stati membri devono fornire un elenco dei grandi progetti suddivisi in fasi accettati mediante la modifica di una decisione della Commissione come progetti da suddividere fra il periodo 2007-2013 e il periodo 2014-2020 (cfr. punto 3.3 degli orientamenti). Tale elenco deve seguire il modello che figura all'allegato III degli orientamenti. Gli Stati membri devono fornire su richiesta un elenco di progetti da suddividere che non rientrano tra i grandi progetti (cfr. punto 3.4 degli orientamenti) utilizzando il modello che figura all'allegato IV degli orientamenti.

5.2.8. Progetti non funzionanti

Gli Stati membri devono presentare con il rapporto finale un elenco di progetti non funzionanti (cfr. punto 3.5 degli orientamenti relativo ai progetti non funzionanti), utilizzando il modello che figura all'allegato V degli orientamenti.

5.2.9. Uso degli interessi

In conformità all'articolo 83 del regolamento generale gli eventuali interessi generati dal prefinanziamento a qualunque livello (organismo centrale, organismo intermedio), sono

considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono utilizzati per operazioni decise dall'autorità di gestione all'interno del programma.

Per le sovvenzioni globali di cui all'articolo 43, lettera c), del regolamento generale le norme che disciplinano l'utilizzo degli eventuali interessi maturati sono incluse nelle disposizioni dell'accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e gli organismi intermedi.

5.3. Dichiarazione di chiusura

5.3.1. Principio generale

In conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale, la dichiarazione di chiusura è preparata dall'autorità di audit e presentata alla Commissione al più tardi entro il 31 marzo 2017. Essa valuta la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, supportata da un rapporto di controllo finale.

La dichiarazione di chiusura deve essere basata su tutte le attività di audit effettuate da o sotto la responsabilità dell'autorità di audit secondo la strategia di audit di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione. Tale attività comprende gli audit effettuati dall'autorità di audit dopo il 1° luglio 2015 [articolo 62, lettera d), punto i), del regolamento generale] e il rapporto di controllo finale deve includere i relativi dati. Ciò significa che l'autorità di audit deve riferire sulla base dell'attività di audit svolta fino al 1° luglio 2015 e anche sull'attività di audit svolta tra il 1° luglio 2015 e il 31 dicembre 2016. Gli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit in conformità all'articolo 16 del regolamento di esecuzione durante tale periodo riguarderanno le spese dichiarate nel 2015 e nel 2016²⁰.

L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione prevede inoltre che la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale siano redatti conformemente al modello di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione. Se il rapporto riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono ripartite per programma e per Fondo²¹. L'autorità di audit deve presentare una dichiarazione di chiusura del programma. Se gli Stati membri hanno definito un sistema comune che copre più di un programma, l'autorità di audit può presentare un'unica dichiarazione di chiusura per i programmi che fanno parte del sistema, se il parere è lo stesso per tutti i programmi.

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale devono coprire l'intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del FESR di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

In conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, se sussistono limiti alla portata del controllo o qualora il livello di spesa irregolare rilevato non consenta di formulare un parere senza riserve nella dichiarazione di chiusura, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e stima l'entità del problema e il suo impatto finanziario.

²⁰ Al fine di assicurare che l'autorità di audit sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura, si raccomanda che l'autorità di certificazione presenti l'ultima domanda di pagamento intermedio entro il 30 giugno 2016, al più tardi, in modo tale che dopo tale data non vi siano nuove spese dichiarate alla Commissione prima della presentazione della domanda di pagamento finale.

²¹ Punto 1, terzo trattino dell'allegato VIII del regolamento di applicazione.

Le procedure per la preparazione delle dichiarazioni di chiusura sono state fornite alla Commissione nel contesto dell'esercizio di valutazione di conformità, come previsto all'articolo 23, lettera e), del regolamento di esecuzione. Ogni successiva modifica a tali procedure va comunicata alla Commissione nel quadro dei rapporti annuali di controllo.

Nel caso in cui lo Stato membro abbia fatto domanda di chiusura parziale (nota del COCOF 08/0043/03) nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di audit deve indicare nel rapporto di controllo finale eventuali irregolarità constatate dopo la chiusura parziale e relative alle operazioni soggette a chiusura parziale; in questo caso l'autorità di audit deve anche confermare nel rapporto di controllo finale che le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione a norma dell'articolo 99 sono state rettifiche nette, come stabilito dall'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento generale²².

5.3.2. *Ammissibilità, accettazione e scadenze*

Conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento generale, la Commissione deve informare lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data della sua ricezione. Se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi la dichiarazione di chiusura si considera accettata .

Come per la procedura di dialogo stabilita per il rapporto finale, dopo che la Commissione avrà formulato le sue osservazioni sulla dichiarazione di chiusura, lo Stato membro avrà due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di rispettare tale termine, esso ne informa la Commissione e il termine può essere prorogato di altri due mesi, eccetto nel caso in cui allo Stato membro sia richiesta un'ulteriore attività di audit, in tale circostanza il termine può essere esteso al periodo necessario per concludere tale attività. La dichiarazione di chiusura verrà accettata solo se sarà stata data risposta a tutte le osservazioni della Commissione.

L'obiettivo è che la dichiarazione di chiusura sia rivista e accettata dalla Commissione entro un anno dalla data di ricezione, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di ulteriori audit comporti un periodo più lungo.

La mancata presentazione della dichiarazione di chiusura è considerata una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma conformemente all'articolo 99 del regolamento generale. La presentazione di una dichiarazione di chiusura che non esprima un giudizio appropriato sulla validità e regolarità delle operazioni soggiacenti cui si riferisce la dichiarazione finale di spesa potrebbe portare alla stessa conclusione.

In tali casi, e quando la dichiarazione di chiusura rivela irregolarità o carenze dei sistemi non corrette prima della chiusura, la Commissione può prendere in considerazione la possibilità di avviare una procedura di rettifica finanziaria a norma degli articoli 99 e 100 del regolamento generale e come specificato ulteriormente dalla decisione C(2011)7321 della Commissione del 19 ottobre 2011.

Orientamenti specifici sulla redazione e il contenuto del rapporto di controllo finale e della dichiarazione di chiusura sono forniti nell'allegato VI dei presenti orientamenti.

²² L'articolo 88, paragrafo 3, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 539/2010, e la rettifica non deve essere una rettifica netta in caso di individuazione e rettifica da parte dello Stato membro stesso.

6. DISPONIBILITÀ DI ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza tecnica destinata ai programmi per il periodo 2007-2013 è disciplinata dall'articolo 46 del regolamento generale. Conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento generale è possibile finanziare le attività preparatorie per il periodo 2014-2020. Tuttavia, queste attività devono essere materialmente ammissibili nell'ambito delle norme nazionali e dell'Unione in materia di ammissibilità per il 2007-2013 e devono inoltre soddisfare i criteri di selezione del programma in questione. Inoltre, è necessario un legame chiaro e dimostrabile tra le attività proposte e la preparazione nello Stato membro per il periodo 2014-2020.

Tuttavia, va sottolineato che l'obiettivo fondamentale dell'assistenza tecnica del periodo corrente è la gestione e l'attuazione dei programmi del periodo 2007-2013.

7. DISIMPEGNI

7.1. Disimpegno automatico

Tutti gli importi riguardanti le operazioni non dichiarate alla chiusura saranno oggetto di disimpegno, tranne per gli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare perché relativi a operazioni sospese a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo (articolo 95, paragrafo 1, del regolamento generale) o per motivi di forza maggiore [articolo 96, lettera c), del regolamento generale].

Lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione e nella dichiarazione di chiusura l'importo relativo a questi due tipi di situazioni, che non è stato possibile dichiarare al momento della presentazione dei documenti di chiusura.

7.2. Ricostituzione degli stanziamenti

Conformemente all'articolo 157 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

8. OPERAZIONI SOSPESE A CAUSA DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI

Per ciascuna operazione oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo lo Stato membro deve decidere entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura del programma, se l'operazione deve essere (in tutto o in parte):

- ritirata dal programma e/o sostituita da un'altra operazione ammissibile entro la scadenza dei termini;
- mantenuta nel programma.

Per le operazioni mantenute (articolo 95 del regolamento generale), lo Stato membro deve informare la Commissione dell'importo che non può essere dichiarato nella dichiarazione finale di spesa, in modo da mantenere un impegno aperto.

Gli importi massimi restanti che la Commissione deve pagare allo Stato membro in relazione alle operazioni sospese costituiscono un impegno pendente fino a quando le autorità nazionali responsabili giungano a una decisione definitiva.

Lo Stato membro deve pertanto tenere informata la Commissione dell'esito del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo. A seconda dell'esito del procedimento giudiziario saranno effettuati ulteriori pagamenti, verranno recuperati gli importi già versati o saranno confermati i pagamenti già effettuati. In caso di importi non recuperabili la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, disporre con una decisione che la quota delle perdite dell'Unione sia a carico del bilancio dell'Unione europea e procedere a un ulteriore pagamento.

Un elenco di progetti sospesi mantenuti nel programma deve essere fornito utilizzando il modello di cui all'allegato VII degli orientamenti.

9. PAGAMENTI SOSPESI

Le cause di qualsiasi sospensione o interruzione dei pagamenti intermedi in corso al momento della chiusura (articolo 92 del regolamento generale) saranno riesaminate nell'ambito della valutazione della dichiarazione di chiusura. Il pagamento del saldo finale sarà calcolato dalla Commissione tenendo conto, se del caso, delle rettifiche finanziarie imposte agli Stati membri in conformità agli articoli 99 e 100 del regolamento generale.

10. L'EURO

L'articolo 81 del regolamento generale stabilisce le modalità per l'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali applicabili alla chiusura.

Per gli strumenti di ingegneria finanziaria si applicano le disposizioni del punto 2.8.2 della nota del COCOF 10/0014/04, del 21 febbraio 2011, modificata il 14 dicembre 2011 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1236/2011.

Allegato I

Orientamenti sulla chiusura 2007-2013
 Tabella di sintesi dei grandi progetti completati conformemente ai requisiti che figurano all'allegato XVIII del regolamento 1828/2006 della Commissione
 (da allegare al rapporto finale)

TITOLO PO	NUMERO CCI PO	PRIORITÀ	NUMERO PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	DATA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE	DATA DI COMPLETAMENTO	COSTI D'INVESTIMENTO FINALI COMPLESSIVI	ASSISTENZA DELL'UNIONE	FINANZIAMENTO PUBBLICO NAZIONALE	FINANZIAMENTO PRIVATO NAZIONALE	ALTRE FONTI	PRESTITI BEI/FEI	PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE	PRINCIPALI INDICATORI DI RISULTATO	INDICATORI CHIAVE (SE DEL CASO)

Allegato II**Modello 1: Operazioni relative a strumenti di ingegneria finanziaria attuate con fondo di partecipazione (le parti contrassegnate con * sono facoltative)**

N.	Informazioni/dati richiesti	Formato delle informazioni e dati richiesti	Osservazioni
I. Descrizione e identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria a livello del fondo di partecipazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera j), punti i) e ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006]			
I.1	Fondo di partecipazione (nome e sede sociale)	testo	
I.2	Status giuridico del fondo di partecipazione	//////////	
	entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti capitale separato all'interno di un istituto finanziario	pulsanti di opzione ○ ○	
I.2.1*	nome, forma giuridica e sede sociale dell'attività del partner di cofinanziamento	testo	*
I.3	Gestore del fondo di partecipazione	//////////	
	Banca europea per gli investimenti (BEI)	pulsanti di opzione ○ ○ ○	
	Fondo europeo per gli investimenti (FEI)		
istituto finanziario diverso dalla BEI/dal FEI			

	altro organismo		
I.3.1	nome, status giuridico e sede dell'altro organismo	testo	
I.4	Procedura di selezione del responsabile del fondo di partecipazione	////////////////////////////////////	
	aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità alla normativa vigente sugli appalti pubblici		
	concessione di una sovvenzione [ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio]	pulsanti di opzione ○ ⊙ ⊙	
	attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI		
I.5	Data di firma dell'accordo di finanziamento con l'autorità di gestione	GG/MM/AAAA	
I.6	Numero di strumenti di ingegneria finanziaria attuati nel quadro di questo specifico fondo di partecipazione	numero	
II. Descrizione e identificazione dei soggetti che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria (articolo 67, paragrafo 2, lettera j), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio)			
II.1	Strumento di ingegneria finanziaria (nome e sede sociale)	testo	
II.2	Attribuibile all'articolo 44, primo comma, lettera a), b) o c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio?	////////////////////////////////////	
	a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese		

. ~ ~ ~

	b) fondi per lo sviluppo urbano		
	c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti		
II.3	Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento di ingegneria finanziaria ai destinatari finali	////////////////////////////////////	
II.3.1	capitale	Casella da selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.2	prestito	Casella da selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.3	garanzia	Casella da selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.4	altro (bonifici d'interesse, contributi ai premi per le garanzie e misure equivalenti)	Casella da selezionare <input type="checkbox"/>	
II.4	Manager dello strumento di ingegneria finanziaria (nome, forma giuridica e sede sociale)	testo	
II.5	Procedura per la selezione del manager dello strumento di ingegneria finanziaria	////////////////////////////////////	
	aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità alla normativa vigente sugli appalti pubblici		
	concessione di una sovvenzione [ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio]	pulsanti di opzione <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

	attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI		
II.7	Forma giuridica dello strumento di ingegneria finanziaria	////////////////////////////////////	
	entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, capitale separato all'interno di un istituto finanziario	pulsanti di opzione ☉ ☺	
	III. Importi relativi all'assistenza dei fondi strutturali e cofinanziamento nazionale versati allo strumento di ingegneria finanziaria [Articolo 67, paragrafo 2, lettera j), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio]		
III.1	Importi dell'assistenza allo strumento di ingegneria finanziaria da tutti i programmi operativi		
III.1.1	Programma operativo	testo (n. CCI + titolo)	
III.1.2	Asse prioritario	testo	
III.1.3	Contributo al fondo di partecipazione	%	
III.2	Importi dell'assistenza al fondo di partecipazione dal presente programma operativo	////////////////////////////////////	
III.2.1	Importi dell'assistenza dei fondi strutturali	////////////////////////////////////	
III.2.1.1*	Importi dell'assistenza FESR impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*

III.2.1.2	Importi del FESR effettivamente versati al fondo di partecipazione (in EUR)	numero (importo)	
III.2.1.3*	Importi dell'assistenza FSE impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.1.4	Importi del FSE effettivamente versati al fondo di partecipazione (in EUR)	numero (importo)	
III.2.2	Importi di cofinanziamento nazionale	////////////////////////////////////	
III.2.2.1*	Cofinanziamento nazionale pubblico impegnato nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.2.2	Cofinanziamento nazionale pubblico effettivamente versato al fondo di partecipazione (in EUR)	numero (importo)	
III.2.2.3*	Cofinanziamento nazionale privato impegnato nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.2.4	Cofinanziamento nazionale privato effettivamente versato al fondo di partecipazione (in EUR)	numero (importo)	
III.3*	Importi di altri contributi versati al fondo di partecipazione al di fuori del programma operativo (in EUR)	numero (importo)	*
III.4	Costi di gestione o delle commissioni ammissibili versati al fondo di partecipazione [a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006] (in EUR)	numero (importo)	
III.5	Importi dell'assistenza dal fondo di partecipazione	////////////////////////////////////	

III.5.1*	Importi delle risorse del fondo di partecipazione giuridicamente impegnate per lo strumento di ingegneria finanziaria (in EUR)	numero (importo)	*
III.5.2	Importi delle risorse del fondo di partecipazione effettivamente versate allo strumento di ingegneria finanziaria (in EUR)	numero (importo)	
III.5.3	di cui importi dell'assistenza dei fondi strutturali (in EUR)	numero (importo)	
III.6	Costi di gestione o delle commissioni ammissibili versati allo strumento di ingegneria finanziaria dal fondo di partecipazione [a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006] (in EUR)	numero (importo)	
IV. Importi relativi all'assistenza dei fondi strutturali e cofinanziamento nazionale versati dallo strumento di ingegneria finanziaria (Articolo 67, paragrafo 2, lettera j), punto iv), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio)			
IV.1	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali tramite prestiti (per prodotto finanziario)		
IV.1.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.1.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////	*
IV.1.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.1.2.2*	PMI	numero	*
IV.1.2.2.1*	delle quali microimprese	numero	*

IV.1.2.3*	persone private	numero	*
IV.1.2.4*	progetti urbani	numero	*
IV.1.2.5*	altre	numero	*
IV.1.3*	Numero di contratti di prestito firmati con i destinatari finali	numero	*
IV.1.4*	Importo totale del prestito impegnato in contratti firmati con destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	*
IV.1.4.1*	di cui contributo del programma operativo	numero (importo)	*
IV.1.5	Importo totale dell'assistenza per i prestiti effettivamente versati ai destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	
IV.1.5.1	di cui importi dell'assistenza dei fondi strutturali (in EUR)	numero (importo)	
IV.1.6	Data di firma dell'accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione	GG/MM/AAAA	
IV.2	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali tramite garanzie (per prodotto finanziario)	////////////////////	
IV.2.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.2.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo	////////////////////	*
IV.2.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.2.2.2*	PMI	numero	*
IV.2.2.2.1*	delle quali microimprese	numero	*

IV.2.2.3*	persone private	numero	*
IV.2.2.4*	progetti urbani	numero	*
IV.2.2.5*	altre	numero	*
IV.2.3*	Importi totali dell'assistenza bloccati per i contratti di garanzia firmati (in EUR)	numero (importo)	*
IV.2.4	Importi totali dell'assistenza per i contratti di garanzia bloccati per prestiti effettivamente erogati (in EUR)	numero (importo)	
IV.2.4.1	di cui importi dell'assistenza dei fondi strutturali (in EUR)	numero (importo)	
IV.2.5*	Numero di prestiti effettivamente versati in relazione ai contratti di garanzie	numero	*
IV.2.6	Valore totale dei prestiti effettivamente versati in relazione a contratti di garanzie (in EUR)	numero (importo)	
IV.2.7	Data di firma dell'accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione	GG/MM/AAAA	
IV.3	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali tramite partecipazioni/venture capital (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.3.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.3.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo	////////////////////////////////////	*
IV.3.2.1*	grandi imprese	numero	*

IV.3.2.2*	PMI	numero	*
IV.3.2.2.1*	delle quali microimprese	numero	*
IV.3.2.3*	progetti urbani	numero	*
IV.3.2.4*	altre	numero	*
IV.3.3*	Numero di investimenti effettuati in linea con accordi firmati	numero	*
IV.3.4	Importo totale degli investimenti effettuati conformemente agli accordi (in EUR)	numero (importo)	
IV.3.4.1	di cui importi dell'assistenza dei fondi strutturali (in EUR)	numero (importo)	
IV.3.5	Data di firma dell'accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione	GG/MM/AAAA	
IV.4	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali tramite altri tipi di prodotti finanziari (per prodotto finanziario)	////////////////////	
IV.4.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.4.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo	////////////////////	*
IV.4.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.4.2.2*	PMI	numero	*
IV.4.2.2.1*	delle quali microimprese	numero	*
IV.4.2.3*	persone private	numero	*

IV.4.2.4*	progetti urbani	numero	*
IV.4.2.5*	altre	numero	*
IV.4.3	Importo totale effettivamente pagato ai destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	
IV.4.3.1	di cui importi dell'assistenza dei fondi strutturali (in EUR)	numero (importo)	
IV.4.4*	Numero di prodotti effettivamente forniti ai destinatari finali	numero	*
IV.4.5	Data di firma dell'accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione	GG/MM/AAAA	
IV.5	Indicatori	////////////////////////////////////	
IV.5.1*	Numero di posti di lavoro creati o salvaguardati	numero	*

Allegato II**Modello 2: Operazioni relative a strumenti di ingegneria finanziaria attuate senza fondo di partecipazione (le parti contrassegnate con * sono facoltative)**

N.	Informazioni/dati richiesti	Formato delle informazioni e dati richiesti	Osservazioni
II.A Descrizione e identificazione dei soggetti che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria (Articolo 67, paragrafo 2, lettera j), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio)			
II.1	Strumento di ingegneria finanziaria (nome e sede sociale)	testo	
II.2	Attribuibile all'articolo 44, primo comma, lettera a), b) o c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio?	//////////	
	a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese		
	b) fondi per lo sviluppo urbano c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti	pulsanti di opzione ☉ ☺ ☻	
II.3	Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento di ingegneria finanziaria ai destinatari finali	//////////	

II.3.1	capitale		Casella da selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.2	prestito		Casella da selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.3	garanzia:		Casella da selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.4	altro (bonifici d'interesse, contributi ai premi per le garanzie e misure equivalenti)		Casella da selezionare <input type="checkbox"/>	
II.B Descrizione e identificazione dei soggetti che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria (Articolo 67, paragrafo 2, lettera j), punti I e ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio)				
II.4	Manager dello strumento di ingegneria finanziaria (nome, forma giuridica e sede sociale)		testo	
II.5	Procedura per la selezione del manager dello strumento di ingegneria finanziaria		////////////////////	
	aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità alla normativa vigente sugli appalti pubblici			
	concessione di una sovvenzione [ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio]		pulsanti di opzione ☉ ☉ ☉	
	attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI			
II.7	Forma giuridica dello strumento di ingegneria finanziaria		////////////////////	

	entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti	pulsanti di opzione ☉ ☉	
	capitale separato all'interno di un istituto finanziario		
II.6	Data di firma dell'accordo di finanziamento con l'autorità di gestione	GG/MM/AAAA	
III. Importi relativi all'assistenza dei fondi strutturali e cofinanziamento nazionale versati allo strumento di ingegneria finanziaria [Articolo 67, paragrafo 2, lettera j), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio]			
III.1	Importi dell'assistenza allo strumento di ingegneria finanziaria da tutti i programmi operativi		
III.1.1	Programma operativo	testo (n. CCI + titolo)	
III.1.2	Asse prioritario	testo (n.)	
III.1.3	Contributo allo strumento di ingegneria finanziaria	%	
III.2	Importi dell'assistenza allo strumento di ingegneria finanziaria da questo programma operativo specifico	//////////	
III.2.1	Importi dell'assistenza dei fondi strutturali	//////////	
III.2.1.1*	Importi del FESR impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.1.2	Importi del FESR effettivamente versati allo strumento di ingegneria finanziaria (in EUR)	numero (importo)	

III.2.1.3*	Importi del FSE impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.1.4	Importi del FSE effettivamente versati al FEI (in EUR)	numero (importo)	
III.2.2	Importi di cofinanziamento nazionale	////////////////////////////////////	
III.2.2.1*	Cofinanziamento nazionale pubblico impegnato nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.2.2	Cofinanziamento pubblico nazionale effettivamente versato allo strumento di ingegneria finanziaria (in EUR)	numero (importo)	
III.2.2.3*	Cofinanziamento nazionale privato impegnato nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.2.4	Cofinanziamento nazionale privato effettivamente versato al FEI (in EUR)	numero (importo)	
III.3*	Importi di altri contributi versati allo strumento di ingegneria finanziaria al di fuori del programma operativo (in EUR)	numero (importo)	*
III.4	Costi di gestione o delle commissioni ammissibili versati allo strumento di ingegneria finanziaria [a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006] (in EUR)	numero (importo)	
IV. Importi dell'assistenza dei fondi strutturali e cofinanziamento nazionale versati dallo strumento di ingegneria finanziaria (Articolo 67, paragrafo 2, lettera j), punto iv), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio)			

IV.1	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali tramite prestiti (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.1.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.1.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////////////////////	*
IV.1.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.1.2.2*	PMI	numero	*
IV.1.2.2.1*	delle quali microimprese	numero	*
IV.1.2.3*	persone private	numero	*
IV.1.2.4*	progetti urbani	numero	*
IV.1.2.5*	altre	numero	*
IV.1.3*	Numero di contratti di prestito firmati con i destinatari finali	numero	*
IV.1.4*	Importo totale del prestito impegnato in contratti firmati con destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	*
IV.1.4.1*	di cui contributo del programma operativo	numero (importo)	*
IV.1.5	Importi totali dell'assistenza per i prestiti effettivamente versati ai destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	
IV.1.5.1	di cui importi dell'assistenza dei fondi strutturali (in EUR)	numero (importo)	

IV.2	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali tramite garanzie (per prodotto finanziario)	
IV.2.1	Denominazione del prodotto	testo
IV.2.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo	* //////////
IV.2.2.1*	grandi imprese	* numero
IV.2.2.2*	PMI	* numero
IV.2.2.2.1*	delle quali microimprese	* numero
IV.2.2.3*	persone private	* numero
IV.2.2.4*	progetti urbani	* numero
IV.2.2.5*	altre	* numero
IV.2.3*	Importi totali dell'assistenza bloccati per i contratti di garanzia firmati (in EUR)	* numero (importo)
IV.2.4	Importi totali dell'assistenza per i contratti di garanzia bloccati per prestiti effettivamente erogati (in EUR)	numero (importo)
IV.2.4.1	di cui importi dell'assistenza dei fondi strutturali (in EUR)	numero (importo)
IV.2.5*	Numero di prestiti effettivamente versati in relazione ai contratti di garanzie	* numero
IV.2.6	Valore totale dei prestiti effettivamente versati in relazione a contratti di garanzie (in EUR)	numero (importo)

IV.3	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali tramite partecipazioni/venture capital (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.3.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.3.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo	////////////////////////////////////	*
IV.3.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.3.2.2*	PMI	numero	*
IV.3.2.2.1*	delle quali microimprese	numero	*
IV.3.2.3*	progetti urbani	numero	*
IV.3.2.4*	altre	numero	*
IV.3.3*	Numero di investimenti effettuati in linea con accordi firmati	numero	*
IV.3.4	Importo totale degli investimenti effettuati conformemente agli accordi (in EUR)	numero (importo)	
IV.3.4.1	di cui importi dell'assistenza dei fondi strutturali (in EUR)	numero (importo)	
IV.4	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali tramite altri tipi di prodotti finanziari (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.4.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.4.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo	////////////////////////////////////	*

IV.4.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.4.2.2*	PMI	numero	*
IV.4.2.2.1*	delle quali microimprese	numero	*
IV.4.2.3*	persone private	numero	*
IV.4.2.4*	progetti urbani	numero	*
IV.4.2.5*	altre	numero	*
IV.4.3	Importo totale effettivamente versato ai destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	
IV.4.3.1	di cui importi dell'assistenza dei fondi strutturali (in EUR)	numero (importo)	
IV.4.4*	Numero di prodotti effettivamente forniti ai destinatari finali	numero	*
IV.5	Indicatori	////////////////////////////////////	
IV.5.1*	Numero di posti di lavoro creati o salvaguardati	numero	*

Allegato IV**Orientamenti sulla chiusura 2007-2013**

Tabella sintetica dei progetti suddivisi in fasi (progetti diversi dai grandi progetti)
(da allegare al rapporto finale su richiesta della Commissione)

TITOLO PO									
NUMERO CCI									
PRIORITÀ	PROGETTO RIFERIMENTO	TITOLO DEL PROGETTO	NOME DEL BENEFICIARIO/D ESTINATARIO	SPESA CERTIFICATA PAGATA ¹ (in EUR)	CONTRIBUTO DELL'UNIONE (in EUR)	DA COMPLETARE ENTRO IL PERIODO 2014-2020 CON IL PO ²			

Allegato V**Orientamenti sulla chiusura 2007-2013**

Tabella sintetica dei progetti non funzionanti
(da allegare al rapporto finale)

TITOLO PO							
NUMERO CCI							
PRIORITÀ	PROGETTO RIFERIMENTO	TITOLO DEL PROGETTO	NOME DEL BENEFICIARIO/D ESTINATARIO	SPESA CERTIFICATA PAGATA ¹ (in EUR)	CONTRIBUTO DELL'UNIONE (in EUR)		

1) La spesa totale certificata effettivamente sostenuta per il progetto.

Allegato VI

Orientamenti sulla preparazione del rapporto di controllo finale e della dichiarazione di chiusura

11. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

In preparazione alla chiusura, le autorità di gestione e gli organismi intermedi devono:

- analizzare le dichiarazioni di spesa finali di tutti i beneficiari, concernenti le spese sostenute fino alla fine del 2015;
- completare i controlli di gestione a norma dell'articolo 60, lettere a) e b), del regolamento generale, e dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione, per verificare l'ammissibilità e la regolarità delle spese;
- accertarsi che la dichiarazione di spesa finale per il programma (da presentare all'autorità di certificazione in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 marzo 2017) sia stata, e possa essere conciliata con le registrazioni del sistema di contabilità del programma e che esista una pista di controllo adeguata fino al livello del destinatario finale, sia per i fondi dell'Unione che per quelli nazionali;
- verificare nella dichiarazione finale di spesa per il programma gli importi del contributo pubblico effettivamente versato ai beneficiari, in conformità all'articolo 78, paragrafo 1, e all'articolo 80 del regolamento generale;
- verificare se le condizioni previste nel presente articolo 78 bis sono soddisfatte, in particolare per quanto riguarda gli anticipi versati ai beneficiari nell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87 del trattato) e gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del regolamento generale;
- verificare che eventuali errori e irregolarità siano stati corretti per quanto riguarda:
 - controlli di gestione effettuati nell'ambito delle disposizioni sopraccitate;
 - audit dei sistemi effettuati dalle autorità di audit e audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione;
 - verifiche effettuate dall'autorità di certificazione;
 - audit effettuati da altri organismi nazionali;
 - audit della Commissione europea;
 - audit della Corte dei conti europea.

Va notato che molti punti sopra menzionati costituiscono il completamento delle attività che vanno realizzate regolarmente nel corso dell'attuazione dei programmi.

In preparazione alla chiusura, l'autorità di certificazione deve:

- elaborare la domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa in conformità all'articolo 78 del regolamento generale;
- garantire che l'autorità di gestione fornisca informazioni sufficienti perché si possa certificare l'accuratezza, l'ammissibilità e la regolarità degli importi dichiarati;
- assicurarsi che le condizioni di cui all'articolo 61, lettere da b) a f), del regolamento generale siano soddisfatte, vale a dire che gli importi recuperati siano restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo o, in caso contrario, che siano stati presi in considerazione nella dichiarazione finale di spesa;
- assicurarsi che tutti gli errori/ le irregolarità siano stati corretti in modo soddisfacente e che le conclusioni e raccomandazioni degli audit siano state interamente attuati;
- richiedere ulteriori informazioni e/o effettuare verifiche dirette, se del caso;
- redigere la dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili, da trasmettere entro il 31 marzo 2017, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato XI del regolamento di esecuzione;
- è importante che la domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa siano presentate all'autorità di audit con congruo anticipo (ovvero almeno tre mesi prima della scadenza del 31 marzo 2017), per consentire a tale organismo di occuparsi della dichiarazione di chiusura²³;
- elaborare un allegato alla dichiarazione di spesa relativa agli strumenti di ingegneria finanziaria e agli aiuti di Stato, come previsto all'articolo 78 bis del regolamento generale.

Alla chiusura, l'autorità di audit deve:

- verificare se le attività svolte dall'autorità di gestione/dagli organismi intermedi e dall'autorità di certificazione in preparazione alla chiusura hanno coperto adeguatamente i punti di cui sopra;
- garantire che l'autorità di gestione, gli organismi intermedi e le autorità di certificazione forniscano informazioni attendibili e sufficienti per poter esprimere un parere in merito al fatto che la dichiarazione finale delle spese

²³ La dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili sarà preparata all'inizio del 2017. In ogni caso, va presentata all'autorità di audit in tempo per consentire a tale organismo di svolgere le verifiche aggiuntive necessarie.

illustri correttamente, in tutti gli aspetti materiali, le spese sostenute nell'ambito del programma operativo, che la domanda di pagamento del saldo finale al programma pertinente da parte dell'Unione sia valida e che le transazioni soggiacenti inserite nella dichiarazione finale delle spese siano legali e regolari;

- verificare che eventuali errori e irregolarità siano corretti per quanto riguarda:
 - controlli di gestione effettuati nell'ambito delle disposizioni sopracitate;
 - audit delle operazioni effettuati conformemente all'articolo 16 del regolamento di esecuzione;
 - audit effettuati da altri organismi nazionali;
 - audit della Commissione europea;
 - audit della Corte dei conti europea;
- garantire che tutti gli errori rilevati dall'autorità di audit nel quadro dell'audit delle operazioni siano analizzati secondo gli orientamenti della Commissione sul trattamento degli errori comunicati nelle relazioni annuali di controllo²⁴. In particolare *"nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate"*²⁵;
- verificare se l'autorità di certificazione ha rispettato le condizioni di cui all'articolo 61, lettere da b) a f), del regolamento generale, vale a dire che gli importi recuperati siano stati dedotti prima della chiusura del programma operativo;
- verificare se l'autorità di certificazione ha redatto la dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato XI del regolamento di esecuzione. L'autorità di audit deve verificare se i dati contenuti nella dichiarazione sono avvalorati dalle informazioni contenute nel sistema dell'autorità di certificazione e presentano tutte le irregolarità oggetto di una rettifica finanziaria fino alla chiusura. Il rapporto di controllo finale deve indicare i risultati dei controlli dell'autorità di audit a tale riguardo e le sue conclusioni sull'attendibilità e la completezza della dichiarazione dell'autorità di certificazione da presentare a norma dell'articolo 20, paragrafo 2. Nel caso in cui la dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili non sia considerata attendibile e/o completa dall'autorità di audit, questa è considerata una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma, e potrebbe essere soggetta a rettifiche finanziarie;
- verificare in particolare i seguenti aspetti per quanto riguarda la dichiarazione finale di spesa e la domanda di pagamento finale:

²⁴ Nota del COCOF n. 11-0041-EN del 7/12/2011

²⁵ Articolo 98, paragrafo 4, del regolamento generale.

- la presentazione corretta dei documenti;
 - l'esattezza dei calcoli;
 - la concordanza della dichiarazione finale con le dichiarazioni dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi;
 - la compatibilità con le tabelle finanziarie applicabili dell'ultima decisione adottata;
 - la corrispondenza con le informazioni finanziarie, anche sulle irregolarità, nel rapporto finale di esecuzione del programma;
 - la corretta attuazione delle deduzioni relative agli importi ritirati e recuperati indicate nelle corrispondenti dichiarazioni relative agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione;
- verificare la presenza nella dichiarazione di spesa dell'allegato sugli strumenti di ingegneria finanziaria e gli aiuti di Stato, come previsto nell'articolo 78 bis del regolamento generale.

Nel rapporto di controllo finale, l'autorità di audit deve descrivere il lavoro svolto per quanto riguarda gli aspetti summenzionati e prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- se l'autorità di audit utilizza i lavori effettuati da un altro organismo nazionale per effettuare l'audit dei sistemi o l'audit delle operazioni, l'autorità di audit deve avere piena fiducia nella qualità del lavoro svolto da tale organismo e ciò va chiaramente indicato nella rapporto di controllo finale. Se l'autorità di audit non esprime tale fiducia, il rapporto finale deve illustrare le misure adottate per affrontare il problema e accertare se vi è per l'autorità di audit una ragionevole garanzia che il lavoro di audit sia stato realizzato in linea con la normativa dell'Unione e nazionale e con le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale;
- il rapporto di controllo finale deve fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità;
- il rapporto di controllo finale deve inoltre indicare per programma (e per fondo, se del caso):
 - il tasso annuale di errore totale previsto comunicato ogni anno nei rapporti annuali di controllo (o il tasso di errore rivisto, se del caso, per il rapporto di controllo annuale 2015) (colonna D della tabella relativa alle spese dichiarate e agli audit dei campioni);
 - il tasso annuale di errore totale previsto derivante dagli audit delle operazioni effettuati tra il 1° luglio 2015 e il 31 dicembre 2016 e relativi alla spesa dichiarata nel 2015 e 2016 (colonna D);

- la quantificazione del rischio per ciascun anno (colonna E) risultante da:
 - i) l'applicazione del tasso di errore totale previsto (come presentato nel rapporto di controllo annuale) alla popolazione; o ii) l'applicazione del tasso di errore previsto o di un tasso fisso concordato con la Commissione a seguito della sua valutazione;
 - altre spese sottoposte ad audit per anno (colonna H), vale a dire spese del campione supplementare e spese relative al campione casuale non comprese nell'anno di riferimento e il relativo importo delle spese irregolari (colonna I);
 - la somma di tutte le correzioni finanziarie applicate dallo Stato membro sulla base della spesa totale sostenuta dai beneficiari (colonna F);
 - l'importo del rischio residuo per ciascun anno di riferimento (colonna G), derivante dalla deduzione di tutte le rettifiche finanziarie di cui al precedente punto (colonna F) dalla quantificazione del rischio (colonna E);
 - il tasso di errore residuo alla chiusura, corrispondente alla somma degli importi annuali di rischio residuo divisa per la somma della spesa totale dichiarata alla chiusura ($K = G/A$);
- il parere dell'autorità di audit per la dichiarazione di chiusura deve essere elaborato tenendo conto degli orientamenti della Commissione sul trattamento degli errori comunicati nelle relazioni annuali di controllo. Ciò significa, in particolare, che l'autorità di audit può dare un parere senza riserve se il tasso di errore residuo alla chiusura è al di sotto della soglia di rilevanza (2% della spesa dichiarata). Un parere con riserva è considerato adeguato se il tasso di errore è pari o superiore al 2%, a meno che lo Stato membro prenda le necessarie misure correttive (come previsto ai punti 5.3 e 5.4 degli orientamenti citati) sulla base di tale tasso di errore, prima della presentazione della dichiarazione di chiusura alla Commissione;
 - qualora lo Stato membro decida di prendere tali misure correttive consistenti nell'applicazione di una rettifica finanziaria estrapolata o forfettaria, questa si applicherà alle spese non sottoposte ad audit da parte dell'autorità di audit. In ogni caso, tutti gli errori rilevati nel campione, compresi quelli di natura sistemica, noti e anomali, vanno corretti.
 - la "Tabella relativa alla spesa dichiarata e agli audit dei campioni", da presentare al punto 9 del rapporto di controllo finale, è la seguente.

TABELLA DELLE SPESE DICHIARATE E DEGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Anno di riferimento	Fondo	Riferimento o (n. CCI)	Programma	Spese dichiarate nell'anno di riferimento (A)	Spese dell'anno di riferimento sottoposte ad audit nell'ambito del campione su base casuale (B)		Importo percentuale di errore delle spese irregolari nel campione su base casuale [²⁶] (C)	Tasso di errore totale previsto ²⁷ (D)	Quantificazione del rischio [²⁸] (E)	Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri base dell'importo totale delle spese sostenute dai beneficiari [²⁹] (F)	Importo di rischio residuo (G= E-F)	Altre spese sottoposte ad audit (H) [³⁰]	Importo delle spese irregolari in altri campioni di spesa sottoposti ad audit (I)	Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente 31 indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente (J) = [(B)+(H)]/A
					Importi [³²]	% [³³]								
2007														
	FESR	2007xx1												
	FESR	2007xx2												
Totale parziale per l'anno 2007 (in caso di sistema														

²⁶ Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un programma, le informazioni sull'importo e sulla percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari sono fornite per l'intero campione e non possono essere fornite a livello di programma o di fondo.

²⁷ Il concetto di tasso di errore previsto è spiegato al punto 2.6 delle linee guida della Commissione sul trattamento degli errori (nota del COCOF n° 11-0041-01-EN del 7/12/2011). In caso di campionamento non statistico (approccio informale) per popolazioni di piccole dimensioni, il tasso di errore del campione.

²⁸ La quantificazione del rischio per ciascun anno (colonna E) risultante da: i) applicazione del tasso totale di errore previsto (come presentato nel rapporto annuale di controllo) alla popolazione; o ii) l'applicazione del tasso di errore previsto o di un tasso fisso concordato con la Commissione a seguito della sua valutazione.

²⁹ Il totale della colonna F deve corrispondere agli importi indicati dallo Stato membro a norma dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1828/2006.

³⁰ Spese del campione supplementare e spese del campione su base casuale non comprese nell'anno di riferimento (per ulteriori informazioni cfr. nota del COCOF n° 09-0004-01-EN del 18/2/2009 sulle relazioni annuali di controllo e i pareri).

³¹ Comprende le spese sottoposte ad audit per il campione su base casuale e le altre spese sottoposte ad audit.

³² Importo delle spese sottoposte ad audit.

³³ Percentuale delle spese sottoposte ad audit in rapporto alle spese dichiarate alla Commissione nell'anno di riferimento.

Allegato VII**Orientamenti sulla chiusura 2007-2013**

Tabella di sintesi dei progetti sospesi
(da allegare al rapporto finale)

TITOLO PO	NUMERO CCI	PRIORITÀ	PROGETTO RIFERIMENTO	TITOLO DEL PROGETTO	NOME DEL BENEFICIARIO/D ESTINATARIO	SPESA CERTIFICATA PAGATA ¹ (in EUR)	Contributo dell'Unione (in EUR)	Progetti sospesi a causa di procedimenti amministrativi *	Progetti sospesi a causa di procedimenti giudiziari *



Bruxelles, 30.4.2015
C(2015) 2771 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30.4.2015

che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 30.4.2015****che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 1297/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha modificato il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio² al fine di garantire flessibilità per quanto riguarda il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale per ciascun asse prioritario che richiede la modifica dell'allegato della decisione C(2013) 1573 della Commissione, del 20 marzo 2013, sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013).
- (2) Il regolamento (UE) n. 1297/2013 ha esteso, a talune condizioni, l'aumento del 10% del tasso di cofinanziamento per i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale fino alla fine del periodo di programmazione, in deroga all'articolo 53, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (3) Al fine di favorire la semplificazione e la trasparenza del processo di chiusura, gli orientamenti sulla chiusura dovrebbero essere modificati al fine di fornire ulteriori chiarimenti per quanto riguarda le scadenze stabilite per il pagamento del contributo pubblico e per la selezione delle operazioni, le norme specifiche per la suddivisione, l'uso degli strumenti di ingegneria finanziaria ancora disponibili, la dichiarazione delle spese ammissibili degli strumenti di ingegneria finanziaria alla chiusura, la dichiarazione dei recuperi pendenti, la segnalazione dei massimali applicabili nel regolamento, l'interpretazione dell'articolo 95 e dell'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e il livello delle misure correttive da applicare al fine di ottenere un parere di audit senza riserve,

¹ Regolamento (UE) n. 1297/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri, e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 253).

² Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato della decisione C(2013) 1573 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30.4.2015

Per la Commissione
Corina CREȚU
Membro della Commissione



Bruxelles, 30.4.2015
C(2015) 2771 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della decisione della Commissione

che modifica la decisione C(2013)1573

sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)

Glossario

Per esigenze di chiarezza e leggibilità negli orientamenti sono stati impiegati i seguenti termini.

<i>Il regolamento generale</i>	Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
<i>Il regolamento FESR</i>	Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999
<i>Il regolamento FSE</i>	Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999
<i>Il regolamento di esecuzione</i>	Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
<i>Programma</i>	Programma operativo quale definito all'articolo 2 del regolamento generale
<i>Priorità</i>	Asse prioritario quale definito all'articolo 2 del regolamento generale

ORIENTAMENTI SULLA CHIUSURA 2007-2013

1. PRINCIPI GENERALI DELLA CHIUSURA

I presenti orientamenti si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali (FESR, FSE) e del Fondo di coesione attuata conformemente al regolamento generale per il periodo 2007-2013. Nell'elaborazione dei presenti orientamenti è stata presa in considerazione l'esperienza maturata in occasione della chiusura dei programmi cofinanziati nel periodo 2000-2006.

La chiusura dei programmi riguarda la liquidazione finanziaria degli impegni di bilancio pendenti dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale alle autorità competenti di ciascun programma o il recupero di importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro e/o il disimpegno dell'eventuale saldo finale. Essa riguarda inoltre il periodo in cui diritti e obblighi della Commissione e degli Stati membri in materia di assistenza alle operazioni rimangono validi. La chiusura dei programmi non pregiudica il diritto della Commissione di imporre rettifiche finanziarie.

2. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

2.1. Corsi di formazione

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, intende fornire orientamenti attraverso seminari e corsi di formazione, da organizzare nel periodo che precede la chiusura.

2.2. Modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi

Le domande di modifica di una decisione riguardante un programma, compresa la modifica del piano di finanziamento per il trasferimento di fondi tra le priorità dello stesso programma sotto lo stesso obiettivo e le stesse componenti dell'obiettivo e dello stesso Fondo¹, possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015, data finale di ammissibilità delle spese.

Tuttavia, per una tempestiva preparazione della chiusura, la Commissione raccomanda di presentare la domanda di modifica entro il 30 settembre 2015. La data finale di ammissibilità delle spese, o il termine per la presentazione dei documenti di chiusura non saranno prorogati, considerato il tempo necessario a trattare la domanda di modifica.

Ogni richiesta di modifica del piano di finanziamento che comporti un trasferimento tra fondi strutturali (la somma di FSE e FESR deve restare identica prima e dopo il trasferimento e il trasferimento può riguardare soltanto gli impegni dell'anno corrente e degli anni successivi indicati nel piano di finanziamento del programma) o tra programmi va presentata entro il 30 settembre 2013, affinché vi sia tempo sufficiente per adottare la decisione prima del 31 dicembre 2013². Gli impegni annuali oltre il 31 dicembre 2013 non saranno modificati.

¹ In questo modo si intende garantire che le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento generale siano rispettate.

² In conformità all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento generale, la Commissione adotta una decisione per la revisione di un programma entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda formale da parte dello Stato membro.

2.3. Modifica delle decisioni della Commissione sui grandi progetti

Le domande di modifica di una decisione relativa a un grande progetto (compresi quelli da suddividere in fasi) possono essere presentate fino al termine ultimo di ammissibilità³.

Analogamente a quanto avviene per le modifiche ai programmi, al momento della presentazione delle domande di modifica gli Stati membri devono prendere in considerazione che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, e dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, non vi è alcuna possibilità di prorogare il termine ultimo di ammissibilità delle spese, o il termine per la presentazione dei documenti di chiusura. Di conseguenza, la Commissione raccomanda di presentare le domande di modifica entro il 30 settembre 2015 per consentire di disporre di un periodo di tempo sufficiente a condurre una valutazione approfondita della domanda.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 30 giugno 2015 un elenco dei grandi progetti che propongono di suddividere in fasi, in linea con la sezione 3.3 degli orientamenti. La seconda fase deve essere ammissibile ai finanziamenti dei fondi strutturali e/o del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020, e va attuata e completata entro tale periodo. Un progetto suddiviso in fasi è considerato come un progetto unico ed è completato solo quando le due fasi sono state attuate entro le rispettive scadenze. La Commissione valuterà le proposte degli Stati membri al fine di concordare i nuovi tempi di realizzazione per il completamento dei grandi progetti e di modificare le decisioni sui progetti già approvati (cfr. nota del COCOF 12/0047/02).

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1. Data finale di ammissibilità delle spese e norme applicabili

In conformità all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento generale, il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari è il 31 dicembre 2015. A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale, le spese ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari in base alle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Ciò significa che, tranne per gli aiuti di Stato, in cui il contributo pubblico deve essere versato entro la data di presentazione della domanda di pagamento finale alla Commissione, non vi è alcun termine regolamentare per il versamento del contributo pubblico ai beneficiari. Tuttavia, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria, il contributo pubblico sarà versato al beneficiario entro la fine del periodo di ammissibilità. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Non vi è nessun altro termine regolamentare imposto né per la selezione dei progetti da parte delle autorità di gestione, né per impegni giuridici e finanziari a livello nazionale.

Sono ammissibili anche le seguenti spese:

- spese di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento FSE;
- spese di cui all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale nel contesto degli strumenti di ingegneria finanziaria (cfr. punto 3.6 degli orientamenti);

³ Una presentazione anteriore può essere considerata opportuna se è necessario garantire una riprogrammazione efficace delle risorse non utilizzate nell'ambito di una decisione relativa a un grande progetto.

- spese di cui agli articoli 49 e 53 del regolamento di esecuzione;
- spese per aiuti di Stato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento generale (cfr. punto 3.8 degli orientamenti).

I ritiri di importi irregolari dalle domande di pagamento presentate alla Commissione sono da considerarsi definitivi. Non è consentito ripresentare nelle domande di pagamento spese irregolari precedentemente ritirate, salvo se gli importi irregolari sono stati successivamente riconosciuti come regolari e ammissibili⁴.

3.2. Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili ai grandi progetti

In conformità all'articolo 39 del regolamento generale, un grande progetto è considerato un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 milioni di euro⁵.

Nei casi in cui la decisione della Commissione relativa a un grande progetto sia stata adottata prima della modifica della soglia dei grandi progetti per i progetti ambientali (ossia prima del 25 giugno 2010⁶), il progetto è considerato un grande progetto anche se il suo costo totale non supera i 50 milioni di euro⁷.

Un grande progetto va considerato ammissibile e funzionante purché soddisfi le due condizioni seguenti:

- il progetto è stato completato: le attività previste sono state effettivamente realizzate⁸ come previsto nella decisione della Commissione in merito al grande progetto;
- il progetto è in uso⁹.

Le autorità nazionali dovrebbero garantire che alla data di presentazione dei documenti di chiusura un grande progetto cofinanziato sia completato nel senso sopra indicato (salvo nei casi in cui si applica il punto 3.3 degli orientamenti) per far sì che tale progetto possa raggiungere gli obiettivi delle priorità cui fa riferimento e adempiere al suo scopo e alla sua funzione. Le informazioni trasmesse dallo Stato membro nel rapporto finale devono permettere alla Commissione di pervenire a una conclusione al riguardo.

3.3. Norme specifiche per la suddivisione dei grandi progetti su due periodi di programmazione

Come spiegato nella nota del COCOF 12/0047/02, al fine di limitare il rischio di grandi progetti incompleti, e quindi non ammissibili, la Commissione raccomanda che sia stabilito e concordato tra la Commissione e gli Stati membri interessati un elenco dei grandi progetti suddivisi in fasi.

⁴ Cfr. punto 3 della nota del COCOF 10/0002/02.

⁵ Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.

⁶ Data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 539/2010.

⁷ Cfr. anche la nota 13 del punto 3.5 degli orientamenti.

⁸ Non è richiesta nessun'altra attività per completare l'operazione, i lavori sono completati e ricevuti in conformità ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, cfr. nota del COCOF 08/0043/03.

⁹ Ciò non riguarda i risultati. Tuttavia è necessario mettere in rilievo i risultati giudicati insoddisfacenti e applicare strategie per risolvere i problemi.

Tale elenco va incluso nel rapporto finale del programma in questione (cfr. punto 5.2.7 degli orientamenti).

Per poter chiedere formalmente di dividere in fasi un grande progetto, uno Stato membro deve presentare una domanda di grande progetto che preveda la suddivisione del grande progetto in due diversi periodi o una domanda di modifica della relativa decisione della Commissione, in conformità alle procedure applicabili alla modifica delle decisioni della Commissione per i grandi progetti (cfr. punto 2.3 degli orientamenti).

La Commissione può accogliere le richieste di suddivisione di grandi progetti su due periodi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il progetto non è stato approvato dalla Commissione come grande progetto (investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi) nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006;
- il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista materiale e finanziario. Il campo d'applicazione materiale di ciascuna fase e la rispettiva dotazione finanziaria dovrebbero essere debitamente descritti e la descrizione dovrebbe far parte della pista di controllo. La dotazione finanziaria di ciascuna fase dovrebbe essere stabilita in funzione degli elementi materiali di ciascuna fase al fine di evitare che alla Commissione venga dichiarata due volte la stessa spesa;
- la seconda fase del progetto è ammissibile al finanziamento dei fondi strutturali e/o del Fondo di coesione nell'ambito del periodo 2014-2020¹⁰;
- la domanda di modifica di un grande progetto riduce la dotazione finanziaria nel periodo 2007-2013 (prima fase) mantenendo al contempo l'obiettivo generale originario da realizzare entro il periodo 2014-2020 e fa riferimento alla seconda fase del progetto (inclusa la stima del tempo necessario per il suo completamento).

Al momento della chiusura gli Stati membri devono inoltre assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti) che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase (e di conseguenza l'intero progetto) nel periodo 2014-2020;
- lo Stato membro deve fornire un elenco di tutti i grandi progetti suddivisi in fasi, da includere nei corrispondenti programmi interessati nel periodo 2014-2020.

La seconda fase del progetto deve soddisfare tutte le norme applicabili per il periodo 2014-2020.

Qualora lo Stato membro non sia in grado di completare un progetto, e renderlo funzionante e operativo, potrà essere applicata una correzione finanziaria per recuperare gli importi indebitamente pagati.

3.4. Norme specifiche per la suddivisione dei progetti che non rientrano nei grandi progetti su due periodi di programmazione

Il principio della suddivisione in fasi, come spiegato al punto 3.3 degli orientamenti, può essere applicato anche a progetti diversi dai grandi progetti (ad eccezione degli strumenti di ingegneria finanziaria). Nel contesto della gestione concorrente, gli Stati membri devono garantire che le seguenti condizioni siano soddisfatte prima di applicare il principio della suddivisione in fasi:

- il progetto non era stato selezionato dallo Stato membro nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006;

¹⁰ I finanziamenti provenienti da altri strumenti dell'Unione possono essere presi in considerazione se tutte le condizioni per la suddivisione in fasi dei grandi progetti di cui al punto 3.3 degli orientamenti sono soddisfatte.

- il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di euro;
- il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista materiale e finanziario. Il campo d'applicazione materiale di ciascuna fase e la rispettiva dotazione finanziaria dovrebbero essere debitamente descritti e la descrizione dovrebbe far parte della pista di controllo. La dotazione finanziaria di ciascuna fase dovrebbe essere stabilita in funzione degli elementi materiali di ciascuna fase al fine di evitare che alla Commissione venga dichiarata due volte la stessa spesa;
- la seconda fase del progetto è ammissibile nell'ambito dei fondi strutturali o del Fondo di coesione nel periodo 2014-2020¹¹.

La seconda fase del progetto deve soddisfare tutte le norme applicabili per il periodo 2014-2020.

Lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti) che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase (e di conseguenza l'intero progetto) nel periodo 2014-2020;

Qualora lo Stato membro non sia in grado di completare un progetto, e renderlo funzionante e operativo, potrà essere applicata una correzione finanziaria per recuperare gli importi indebitamente pagati.

Nel quadro della chiusura non è necessario comunicare alla Commissione un elenco di tali progetti che si estendono su due periodi di programmazione ma, su richiesta, gli Stati membri devono essere in grado di fornire tale elenco (cfr. punto 5.2.7 degli orientamenti). In ogni caso, lo Stato membro deve quantificare nel rapporto finale di esecuzione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti), l'importo totale coinvolto in tutti i progetti suddivisi in fasi, espresso come spesa certificata totale sostenuta e corrispondente contributo dell'Unione.

3.5. Progetti non funzionanti¹²

Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri dovranno garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano funzionanti, ovvero completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili¹³.

Lo Stato membro può decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere le spese sostenute per progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione che esista una giustificazione adeguata. In tale contesto va tenuto conto dei motivi per cui il progetto non è funzionante e si deve verificare che l'impatto finanziario del progetto giustifichi tale trattamento specifico, esaminando se siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di euro; nonché
- il contributo dei fondi a tali progetti non funzionanti non può essere superiore al 10% della dotazione complessiva del programma.

Includendo le spese sostenute per progetti non funzionanti in una dichiarazione finale, lo Stato membro si impegna a completare tali progetti non funzionanti, al più tardi due anni dopo il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, e a rimborsare il cofinanziamento dell'Unione assegnato se tali progetti non vengono completati entro il termine di due anni.

¹¹ I finanziamenti provenienti da altri strumenti dell'Unione possono essere presi in considerazione se tutte le condizioni per la suddivisione in fasi dei progetti di cui al punto 3.4 degli orientamenti sono soddisfatte.

¹² Inclusi i grandi progetti (che non sono suddivisi su due periodi di programmazione).

¹³ Un progetto che soddisfa la prescrizione dell'articolo 57 ma non è più funzionante al momento della chiusura del programma, non deve essere considerato un progetto non funzionante.

Gli Stati membri sono tenuti a presentare, insieme al rapporto finale, un elenco di tali progetti non funzionanti mantenuti nel programma (cfr. punto 5.2.8 degli orientamenti). Successivamente lo Stato membro deve monitorare attentamente tali progetti non funzionanti e riferire alla Commissione a cadenza semestrale sui progetti già completati, nonché sulle misure prese, comprese le tappe per completare i restanti progetti.

Entro due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma in questione lo Stato membro deve fornire le informazioni necessarie sul completamento e gli aspetti operativi dei progetti mantenuti nel programma. Se entro tale termine i progetti permangono non funzionanti, la Commissione procederà al recupero dei fondi assegnati all'intero progetto. Se lo Stato membro non concorda con il recupero, la Commissione procederà ad una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99 del regolamento generale¹⁴.

3.6. Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del regolamento generale

In conformità all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale, le spese ammissibili al momento della chiusura corrispondono alla somma dei seguenti elementi:

- 1) ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano;
- 2) ogni pagamento per investimenti in imprese versato da strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese;
- 3) ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia;
- 4) ogni prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti;
- 5) i costi o le spese di gestione ammissibili.

Poiché la domanda finale di pagamento deve essere presentata entro il 31 marzo 2017, e nessuna spesa supplementare può essere dichiarata dopo tale data, la chiusura ai fini dell'articolo 78, paragrafo 6, deve essere intesa come termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento. Affinché le autorità di audit abbiano tempo a sufficienza per occuparsi della dichiarazione di chiusura, la domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione finale di spesa dovrebbero essere presentate all'autorità di audit con congruo anticipo (si raccomanda di fornire tali documenti alle autorità di audit almeno tre mesi prima della scadenza del 31 marzo 2017).

Perché la spesa sia considerata ammissibile al momento della chiusura, le autorità nazionali devono avere la garanzia che il contributo versato al beneficiario finale sia utilizzato ai fini previsti. Non è tuttavia necessario che il destinatario finale abbia completato l'attuazione dell'attività di investimento

¹⁴ Sentenze del Tribunale di primo grado confermano che la Commissione può applicare rettifiche finanziarie in caso di progetti non funzionanti, cfr. causa T-60/03 "*Regione Siciliana contro Commissione*" (Racc. 2005, pag. II-04139), in cui il Tribunale conferma le motivazioni di una rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione in forza dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 4253/88 per l'assenza di funzionalità del progetto cofinanziato (in particolare punti 82, 83 e 99-102).

sostenuta dallo strumento di ingegneria finanziaria entro la data della presentazione dei documenti di chiusura.

Conformemente all'articolo 44 e all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale, le spese ammissibili al momento della chiusura sono gli investimenti effettuati con il contributo del programma operativo ai destinatari finali e i costi e le spese di gestione ammissibili. Le risorse restituite agli strumenti di ingegneria finanziaria provenienti dagli investimenti effettuati a beneficio dei destinatari finali non sono più da considerarsi contributo del programma operativo. Tali risorse dovrebbero essere trattate conformemente all'articolo 78, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento generale, al fine di garantire l'"effetto rotativo" dei contributi al programma investiti dagli strumenti di ingegneria finanziaria ai beneficiari finali. Tuttavia il riutilizzo di tali risorse per ulteriori investimenti, non essendo soggetto ad alcun termine, non può essere dichiarato come spesa ammissibile alla chiusura.

3.6.1. Ammissibilità delle spese e contributo del programma in caso di garanzie

In caso di garanzie, l'importo delle spese ammissibili al momento della chiusura è pari al valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie. Fatte salve le disposizioni del punto 1.1.7 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012¹⁵, si applicano le disposizioni sulle garanzie di cui al punto 4.1 della stessa nota.

3.6.2. Ammissibilità dei costi e delle spese di gestione

I costi e le spese di gestione sostenuti e pagati entro il 31 marzo 2017 sono ammissibili a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del regolamento generale, entro i limiti di cui all'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, e in linea col punto 2.6 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012.

3.6.3. Ammissibilità degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, utilizzati in combinazione con gli strumenti di ingegneria finanziaria

Gli abbuoni d'interessi e gli abbuoni di commissioni di garanzia possono essere considerati parte dello strumento di ingegneria finanziaria e dell'investimento rimborsabile, ai sensi dell'articolo 44 e dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale, soltanto se sono associati e combinati con prestiti o garanzie del FESR o del FSE in un unico pacchetto di finanziamento.

I pagamenti per gli abbuoni di interessi e per gli abbuoni di commissioni di garanzia possono essere richiesti alla chiusura del programma, a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale una volta che le sovvenzioni siano utilizzate interamente. Le spese ammissibili sono il pagamento degli abbuoni di interessi e degli abbuoni di commissioni di garanzia all'intermediario finanziario o al destinatario finale su prestiti o garanzie pendenti.

Gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati da pagare dopo la presentazione della domanda di pagamento finale possono essere dichiarati come spesa ammissibile a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale in relazione a prestiti o altri strumenti di rischio la cui durata si estende oltre la presentazione della domanda di pagamento finale, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

¹⁵ Il paragrafo 1.1.7 è stato introdotto per la prima volta nella nota del COCOF 10/0014/04 del 21 febbraio 2011.

- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia sono associati e combinati con prestiti o garanzie del FESR o del FSE in un unico pacchetto di finanziamenti;
- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia si riferiscono a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il 31 marzo 2017;
- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati sono calcolati entro il 31 marzo 2017 come totale degli impegni di pagamento scontati; nonché
- l'importo totale degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia è versato in un conto di garanzia intestato all'autorità di gestione o all'organismo che attua lo strumento di ingegneria finanziaria con istituti finanziari negli Stati membri.

Le eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia (comprese le sovvenzioni che non sono state pagate a causa di insolvenza o i pagamenti anticipati e gli eventuali interessi maturati) vanno utilizzate in conformità all'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento generale come risorse ancora disponibili in linea con il punto 9.2.7 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012.

L'autorità di gestione deve dichiarare separatamente le spese ammissibili relative agli abbuoni di interessi o agli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati nel rapporto finale.

3.6.4. Eventuali riduzioni delle spese ammissibili

3.6.4.1. Spese di istruttoria sostenute dal destinatario finale che si sovrappongono con i costi o le spese di gestione ammissibili

Come spiegato al punto 2.6.17 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012, se le spese di istruttoria o altri costi amministrativi dello strumento di ingegneria finanziaria a carico dei destinatari finali si sovrappongono ai costi e alle spese di gestione dichiarati come spese ammissibili al rimborso dei fondi strutturali, il relativo importo deve essere detratto dalle spese ammissibili per i fondi strutturali dichiarate ai fini del rimborso secondo l'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del regolamento generale.

3.6.4.2. Interessi generati dai pagamenti del programma

In linea con il punto 5.1.6 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012, gli interessi maturati dai pagamenti del programma allo strumento di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, attribuibili al contributo dei fondi strutturali e che al momento della chiusura parziale o finale del programma non sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 6, e dell'articolo 78, paragrafo 7, primo comma, del regolamento generale, vanno dedotti dalla spesa ammissibile.

3.7. Progetti generatori di entrate

Conformemente all'articolo 55 del regolamento generale, per i progetti generatori di entrate, la spesa massima ammissibile è pari al deficit di finanziamento calcolato per il progetto (valore corrente del costo d'investimento diminuito del valore corrente delle entrate nette).

In linea con la nota del COCOF 07/0074/09, nuove o ulteriori deduzioni delle entrate nette generate dai progetti di cui all'articolo 55 del regolamento generale, devono essere effettuate al più tardi al momento della presentazione dei documenti di chiusura per il programma, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- (a) determinate nuove fonti di entrate non sono state prese in considerazione nel calcolo del deficit di finanziamento e/o nuove fonti di entrate sono emerse dopo il calcolo del deficit di finanziamento¹⁶;
- (b) vi sono cambiamenti nella politica tariffaria che hanno un impatto sul calcolo del deficit di finanziamento;
- (c) il tipo di progetto non consentiva di valutare oggettivamente in anticipo le entrate nette generate, pertanto il deficit di finanziamento non era stato inizialmente calcolato.

L'autorità di gestione deve calcolare il contributo al quale questi progetti hanno diritto. Infine l'autorità di certificazione dedurrà le eventuali entrate nette dalle spese dichiarate alla Commissione entro il 31 marzo 2017 conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale.

3.8. Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese

A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale, per quanto riguarda i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87 del trattato) al fine di essere ammissibili, in aggiunta al pagamento effettuato dai beneficiari, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato versato ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto prima della presentazione dei documenti di chiusura.

Gli anticipi versati ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto devono essere coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre il 31 dicembre 2015.

3.9. Adesione della Croazia

Poiché la Croazia ha aderito all'UE nel luglio 2013, verso la fine del periodo 2007-2013, il trattato di adesione prevede le modalità da applicare nel caso della Croazia nel contesto dell'attuazione dei fondi strutturali (capitolo 7 dell'allegato III al trattato di adesione¹⁷).

Il termine per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento generale, sarà il terzo anno successivo all'anno dell'impegno ($n + 3$). Inoltre, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è prorogato di un anno per i programmi della Croazia nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e per i programmi che rientrano nell'ambito della componente cooperazione transfrontaliera dell'obiettivo cooperazione territoriale europea a cui la Croazia partecipa. Pertanto, il termine ultimo di ammissibilità per tali programmi sarà il 31 dicembre 2016 e il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura sarà il 31 marzo 2018. Tali termini saranno applicabili anche agli Stati membri che partecipano ai programmi di cooperazione transfrontaliera con la Croazia e unicamente in relazione ai programmi di cooperazione transfrontaliera. Tutte le relative scadenze, come quelle per la modifica delle decisioni della Commissione, saranno adeguate di conseguenza.

I grandi progetti nell'ambito dell'IPA (progetti il cui costo totale è pari o superiore a 10 milioni di euro) saranno trattati come grandi progetti approvati a norma del regolamento generale, a decorrere dalla data di adesione.

¹⁶ Se il progetto genera reddito da fonti già calcolate, tale reddito può essere maggiore o minore del previsto ma non richiederà un ricalcolo del deficit di finanziamento (a meno che non sia stato sottostimato di proposito, cosa che si configura come irregolarità).

¹⁷ GU L 112 del 24.4.2012.

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

4.1. Documenti di chiusura

Per il pagamento del saldo finale, l'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, stabilisce che lo Stato membro invii per ciascun programma una domanda di pagamento composta dai seguenti tre documenti ("documenti di chiusura"):

- 1) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;
- 2) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;
- 3) una dichiarazione di chiusura suffragata da un rapporto di controllo finale di cui all'articolo 62.

Gli Stati membri assicurano che le informazioni finanziarie contenute in tutti i documenti di cui sopra, nonché in SFC 2007, siano allineate.

4.2. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura

I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 31 marzo 2017 come stabilito all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, compresi quelli relativi alle operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi. Gli Stati membri devono continuare a trasmettere regolarmente richieste di pagamento intermedio anche quando il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi ha raggiunto il 95% del contributo dei Fondi al programma. Al fine di facilitare il lavoro dell'autorità di audit, si raccomanda agli Stati membri di presentare l'ultima domanda di pagamento intermedio entro il 30 giugno 2016¹⁸.

La Commissione invierà una lettera agli Stati membri due mesi prima del termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura per un programma, informandoli delle conseguenze del ritardo nella presentazione dei documenti di chiusura.

Tutti e tre i documenti fanno parte del pacchetto di chiusura. La Commissione procederà al disimpegno automatico della parte di impegno per la quale non ha ricevuto nessuno dei documenti di chiusura di cui al punto 4.1 degli orientamenti entro il 31 marzo 2017. In tal caso, la chiusura del programma sarà effettuata sulla base delle ultime informazioni disponibili alla Commissione (l'ultimo pagamento intermedio e l'ultima dichiarazione di spesa, l'ultimo rapporto annuale di esecuzione ammissibile e l'ultima relazione di audit ammissibile).

La mancata presentazione del rapporto finale di esecuzione e della dichiarazione di chiusura è considerata una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma. Pertanto, in caso di mancata presentazione di tali documenti, la Commissione può procedere a una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99 del regolamento generale.

La presentazione dei documenti va effettuata solo in formato elettronico e la presentazione su carta non sarà accettata. Ciò è in linea con le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 3, e dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento generale, e dell'articolo 40, paragrafo 1, lettere c) ed e), e dell'articolo 40,

¹⁸ Al fine di assicurare che l'autorità di audit sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura.

paragrafo 2, lettera j), del regolamento di esecuzione. La Commissione considererà i documenti come ricevuti in tempo se le informazioni pertinenti sono state presentate, convalidate e inviate in SFC. Quando tutti i documenti sono stati inviati, gli Stati membri riceveranno una ricevuta di ritorno SFC che indica la data e l'ora in cui i documenti sono stati inviati.

Nel mese di giugno 2016 gli Stati membri non sono tenuti a presentare il rapporto annuale di esecuzione per l'anno 2015, ad eccezione dei dati sugli strumenti di ingegneria finanziaria in conformità all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j), del regolamento generale.

Nel mese di dicembre 2015 gli Stati membri devono presentare l'ultimo rapporto di controllo annuale.

4.3. Modifiche ai documenti dopo il termine di presentazione

Gli Stati membri non potranno modificare i documenti di chiusura di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, dopo la scadenza del termine di presentazione (31 marzo 2017) tranne che per la correzione di errori materiali nei casi indicati di seguito.

Per quanto riguarda la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento del saldo finale, gli Stati membri non possono modificare tali documenti per dichiarare nuove spese ma possono rivedere i dati al ribasso mediante il ritiro di spesa.

La Commissione può invitare uno Stato membro a correggere la domanda di pagamento del saldo finale o la dichiarazione certificata delle spese nella misura in cui tale correzione consiste nell'invio di informazioni aggiuntive o in correzioni tecniche, ove tali informazioni aggiuntive e correzioni si riferiscano a spese trasmesse alla Commissione entro il termine di presentazione stabilito. In tal caso lo Stato membro disporrà di due mesi per effettuare la correzione. Se la correzione non è stata effettuata entro il termine di due mesi, la Commissione procederà alla chiusura sulla base delle informazioni disponibili.

4.4. Disponibilità dei documenti

In conformità all'articolo 90 del regolamento generale, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit del programma in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla data della chiusura del programma, come comunicato dalla Commissione in conformità all'articolo 89, paragrafo 5, del regolamento generale.

La decorrenza dei tre anni è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

L'autorità di gestione deve mettere a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco di tutte le operazioni funzionanti per i tre anni successivi alla chiusura del programma.

5. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

5.1. Dichiarazione certificata delle spese finali e domanda di pagamento finale

5.1.1. Principio generale

La dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, deve essere redatta secondo il modello che figura all'allegato X del regolamento di esecuzione.

La dichiarazione di spesa deve anche precisare l'importo totale delle spese ammissibili relative alle regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Si possono verificare discrepanze tra i pagamenti dell'Unione per la priorità e l'effettivo contributo dei fondi alle operazioni cofinanziate nell'ambito di quella priorità. Si tratta di una conseguenza della flessibilità che le autorità di gestione hanno nell'applicare tassi di cofinanziamento diversi per le singole operazioni come stabilito all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento generale.

Tuttavia, secondo il principio della sana gestione finanziaria dei Fondi, l'importo del contributo pubblico (quale dichiarato nella "dichiarazione certificata delle spese finali") pagato o da pagare ai beneficiari deve essere almeno pari al contributo versato dalla Commissione al programma e, in conformità all'articolo 80 del regolamento generale, gli Stati membri devono garantire che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico quanto prima possibile e nella sua integralità.

A norma dell'articolo 77, paragrafo 12, del regolamento generale il contributo dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale non deve superare di oltre il 10% l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. Tuttavia, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale non deve superare il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo dell'intervento di ciascun Fondo per ciascun programma.

5.1.2. Gestione finanziaria per alcuni Stati membri interessati dal regolamento (UE) n. 1311/2011 ("maggiorazione")

L'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale [modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011] consente alla Commissione di pagare in determinate condizioni un importo maggiorato per ogni richiesta di pagamento inviata dagli Stati membri che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria. Tale importo maggiorato è calcolato applicando un fattore di aggiustamento di dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile.

Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro ha smesso di beneficiare dell'assistenza finanziaria, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati allo Stato membro per il periodo in cui ha beneficiato della maggiorazione.

Tuttavia, il contributo dell'Unione non deve essere superiore al contributo pubblico e all'importo massimo dell'assistenza dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma. Come specificato al punto 10 dei presenti orientamenti sulla chiusura, per i programmi aventi più obiettivi, il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo dell'intervento saranno limitati a livello degli obiettivi, secondo le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento generale.

5.1.3. Recupero (anche dopo la presentazione dei documenti di chiusura) e irregolarità

Alla chiusura, la dichiarazione annuale che va inviata tramite SFC2007 (conformemente all'allegato XI del regolamento di esecuzione) entro il 31 marzo 2017 e che riguarda l'anno 2016, sarà trattata come segue:

- gli importi indicati nell'allegato XI, punto 2, come "recupero pendenti" vanno inclusi nella domanda di pagamento finale, tuttavia non saranno pagati ma costituiranno un impegno pendente per la Commissione. Qualora sia stato avviato un procedimento per il recupero delle spese dichiarate, i relativi importi devono essere dichiarati come recupero pendenti. Non

devono essere dichiarati come operazioni sospese per ragioni giuridiche e amministrative¹⁹ poiché questi casi riguardano soltanto gli importi che lo Stato membro non è stato in grado di dichiarare. Gli Stati membri devono informare la Commissione dell'esito dei recuperi pendenti.

- Per gli importi dichiarati come "importi non recuperabili" di cui all'allegato XI, punto 3, qualora lo Stato membro chieda che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione esaminerà adeguatamente ciascun caso. A tale proposito la Commissione a) informa lo Stato membro per iscritto circa la sua intenzione di aprire un'inchiesta relativa a tale importo o b) chiede allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero o c) accetta che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
- Un impegno resterà aperto per gli importi dichiarati di cui all'allegato XI, punto 3, in relazione ai quali la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, ha aperto un'inchiesta o ha chiesto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero.
- Gli Stati membri devono garantire che gli importi che figurano all'allegato XI, punto 3, per i quali lo Stato membro non ha richiesto all'Unione di assumere la sua quota delle perdite, siano detratti dalla dichiarazione certificata delle spese finali²⁰.

Tuttavia eventuali importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti alla Commissione.

5.2. Rapporto finale di esecuzione

5.2.1. Principio generale

Il rapporto finale di esecuzione deve contenere gli elementi descritti all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento generale. Tale rapporto deve avere la stessa struttura del rapporto annuale di esecuzione, poiché entrambi i documenti sono basati sullo stesso modello di cui all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione, e deve presentare dati e informazioni aggregati per l'intero periodo di esecuzione.

5.2.2. Ammissibilità, accettazione e scadenze

Il regolamento generale non fornisce alcun termine per la verifica dell'ammissibilità del rapporto finale e non vi sono disposizioni che disciplinano il caso in cui il rapporto non sia ammissibile. Inoltre, il regolamento generale considera ammissibile un rapporto che contenga tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 67, paragrafo 2. Tenendo conto del fatto che anche l'accettazione del rapporto finale è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2, l'ammissibilità e l'accettazione possono essere considerate equivalenti nel contesto dell'esercizio di chiusura e i due termini possono essere usati in modo intercambiabile.

La Commissione ha dunque cinque mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto finale per accertarne l'ammissibilità o formulare osservazioni agli Stati membri se non è soddisfatta del contenuto e chiedere che venga rivisto. Il rapporto finale verrà accettato solo se sarà data risposta a tutte le osservazioni della Commissione.

¹⁹ Come dispone l'articolo 95 del regolamento generale l'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di interventi sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre, come sopra indicato, i recuperi pendenti sono relativi a importi dichiarati alla Commissione.

²⁰ Le procedure relative ai ritiri e ai recuperi sono descritte più dettagliatamente nella "Guidance note to Certifying Authorities on reporting on withdrawn amounts, recovered amounts, amounts to be recovered and amounts considered irrecoverable, applicable to programming period 2007-2013 and the remainder of the 2000-2006 programming period" (COCOF n. 10/0002/00/EN del 27/3/2010).

Il regolamento generale indica i tempi della Commissione per l'invio delle proprie osservazioni agli Stati membri, ma non prevede un termine per la risposta dello Stato membro. È pertanto necessario stabilire un quadro per il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro.

Una volta che la Commissione ha trasmesso le sue osservazioni sul rapporto finale, lo Stato membro avrà due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di rispettare tale termine, esso ne informa la Commissione e il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di due mesi.

Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di migliorare il rapporto finale, la Commissione lo rifiuterà ed effettuerà la chiusura sulla base dei documenti disponibili. Allo stesso tempo, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie nel contesto dell'articolo 99 del regolamento generale.

L'obiettivo è di disporre del rapporto finale riveduto e approvato dalla Commissione entro un anno dalla data di ricezione dello stesso.

5.2.3. *Rapporto sulla maggiorazione*

Gli Stati membri che beneficiano della deroga di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale devono presentare un rapporto sull'utilizzo degli importi versati a titolo di maggiorazione e fornire i dettagli relativi alle misure complementari adottate per garantire che questi importi siano indirizzati a progetti che promuovono la competitività, la crescita e l'occupazione.

5.2.4. *Relazioni sui grandi progetti*

Se un grande progetto è cofinanziato da più di un programma, tutti i programmi interessati devono includere riferimenti e riferire in merito al progetto specifico in questione.

Lo Stato membro deve confermare nel rapporto finale che i grandi progetti sono ultimati e in uso (a meno che non si applichi il punto 3.3 degli orientamenti) e che sono stati attuati in conformità alle corrispondenti decisioni della Commissione. Inoltre gli Stati membri, come previsto nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione, devono fornire un elenco dei grandi progetti ultimati con le seguenti informazioni:

- la data di completamento;
- i costi d'investimento complessivi finali di questi progetti, comprese le loro fonti di finanziamento²¹;
- i principali indicatori di realizzazione e di risultato tra cui, se del caso, gli indicatori chiave che figurano nella decisione sul progetto in questione²².

²¹ Come indicato nel modello fornito al punto H.2.2 degli allegati XXI e XXII del regolamento di applicazione.

²² Gli orientamenti dettagliati sulla nozione di indicatori sono stati inclusi nel documento di lavoro n. 2 "Orientamenti indicativi sui metodi di valutazione: Indicatori di controllo e valutazione".
Gli indicatori di realizzazione sono riferiti all'attività. Essi si misurano in unità fisiche o finanziarie (ad esempio, lunghezza della linea ferroviaria costruita, numero di imprese che godono del sostegno finanziario, ecc.).
Gli indicatori di risultato si riferiscono all'effetto diretto e immediato sui beneficiari diretti prodotto da un programma. Essi forniscono informazioni sulle modifiche, ad esempio, del comportamento, della capacità o del rendimento dei beneficiari. Tali indicatori possono essere fisici (riduzione dei tempi di viaggio, numero di tirocinanti che hanno raggiunto il risultato, numero di incidenti stradali, ecc.) o finanziari (effetto leva delle risorse del settore privato, calo del costo di trasporto, ecc.).

L'elenco va fornito utilizzando il modello di cui all'allegato I degli orientamenti.

Gli Stati membri devono fornire nel rapporto finale informazioni su eventuali problemi significativi riscontrati nell'attuazione dei grandi progetti e sulle misure prese per risolverli.

Inoltre, gli Stati membri devono indicare eventuali modifiche apportate all'elenco indicativo dei grandi progetti del programma.

Tali informazioni dovrebbero mettere la Commissione in grado di valutare la conformità del progetto attuato con la decisione della Commissione.

La Commissione valuterà i motivi e le conseguenze dell'eventuale non conformità del grande progetto attuato con la decisione della Commissione (implicazioni finanziarie e/o materiali) e potrà applicare una rettifica finanziaria [sulla base degli articoli 99 e 100 del regolamento generale e come specificato nella decisione C (2011) 7321 della Commissione].

5.2.5. *Relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria (FEI)*

L'articolo 67, paragrafo 2, lettera j) del regolamento generale stabilisce le informazioni che devono essere contenute nel rapporto finale come parte del pacchetto di chiusura:

- una descrizione dello strumento di ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione;
- l'identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle che intervengono tramite fondi di partecipazione;
- gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria;
- gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di ingegneria finanziaria.

Il rapporto finale dovrà contenere, in forma discorsiva, una breve descrizione dello strumento o degli strumenti di ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione. Ai fini del rapporto finale, la "modalità di attuazione" va interpretata in senso lato per soddisfare l'obiettivo generale di fornire una visione globale ed equilibrata del rendimento degli strumenti di ingegneria finanziaria durante il periodo 2007-2013.

Il rapporto finale deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) il numero e il tipo dei fondi stabiliti durante il periodo di programmazione;
- 2) l'identità dei fornitori del cofinanziamento nazionale e il tipo di cofinanziamento (prestito, contributi in natura); eventuali fondi di coinvestimento devono essere chiaramente identificati;
- 3) la data della firma e la durata degli accordi di finanziamento a sostegno del funzionamento;
- 4) informazioni sulla procedura di selezione del responsabile del fondo di partecipazione, i gestori del fondo e i destinatari finali;
- 5) i tipi di prodotti offerti e i destinatari finali interessati;
- 6) informazioni sui ritiri delle risorse del programma da strumenti di ingegneria finanziaria;

- 7) l'importo degli abbuoni di interesse o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati (di cui al punto 3.6.3);
- 8) gli interessi generati dai pagamenti a titolo del programma e attribuibili ai fondi strutturali;
- 9) una breve valutazione globale della prestazione del fondo in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi del programma e della priorità interessata;
- 10) informazioni sulle risorse ancora disponibili tra cui:
 - a) il valore delle risorse ancora disponibili (fondi residui e valore degli investimenti e delle partecipazioni registrati prima della presentazione dei documenti di chiusura) imputabili alle risorse del FESR/FSE,
 - b) la data di chiusura (come previsto nella convenzione di finanziamento) e l'attribuzione delle risorse,
 - c) le informazioni sul riutilizzo delle risorse ancora disponibili imputabili ai fondi strutturali specificando l'autorità competente che ha il compito di gestire le risorse ancora disponibili, la forma di riutilizzo, lo scopo, la zona geografica interessata e la durata prevista;
- 11) nella misura in cui strumenti finanziari hanno incontrato particolari difficoltà e/o non hanno raggiunto gli obiettivi principali contenuti nei rispettivi piani aziendali, il rapporto finale dovrà contenere una breve sintesi delle ragioni principali di tali difficoltà e la natura, la tempistica e l'efficacia delle eventuali misure correttive intraprese da (a seconda dei casi) l'autorità di gestione, il responsabile del fondo di partecipazione o il gestore il fondo.

Ulteriori informazioni numeriche devono essere fornite utilizzando il modello di rapporto all'allegato II degli orientamenti.

5.2.6. Rapporto sui risultati

Durante il periodo di attuazione, gli Stati membri sono stati invitati, nel contesto dei rapporti annuali di esecuzione, a includere, in conformità all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento generale, informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del programma tra cui le informazioni per asse prioritario rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, usando gli indicatori indicati nel programma.

Inoltre gli Stati membri, nell'ambito della valutazione dei rapporti annuali di esecuzione, sono stati invitati a spiegare eventuali divergenze o progressi rispetto agli obiettivi concordati e a ridefinire gli obiettivi fissati impropriamente.

Tuttavia, è opportuno mantenere gli obiettivi di risultato, per quanto possibile, in modo da evitare un declassamento degli interventi. Gli Stati membri nella loro domanda di modifica devono garantire che gli obiettivi rivisti siano accurati, in particolare nel caso in cui gli obiettivi non fossero stati fissati in modo appropriato dall'inizio. Tuttavia, gli obiettivi non vanno modificati in funzione del risultato raggiunto, ovvero lo scopo non è quello di modificare l'obiettivo per adeguarlo al risultato realmente raggiunto.

Alla chiusura, se gli indicatori riportati nel rapporto finale divergono in modo considerevole (oltre il 25%) dagli obiettivi stabiliti nel programma, lo Stato membro dovrà fornire una spiegazione e una giustificazione dei motivi per i quali l'obiettivo non è stato conseguito e non sono state adottate misure

correttive nel corso del periodo di attuazione. Queste informazioni vanno riferite in forma sintetica, in 3 pagine al massimo.

5.2.7. Suddivisione in fasi dei progetti

Gli Stati membri devono fornire un elenco dei grandi progetti suddivisi in fasi accettati mediante una decisione di modifica della Commissione come progetti da suddividere fra il periodo 2007-2013 e il periodo 2014-2020 (cfr. punto 3.3 degli orientamenti). Tale elenco deve seguire il modello che figura all'allegato III degli orientamenti. Gli Stati membri devono fornire su richiesta un elenco di progetti da suddividere che non rientrano tra i grandi progetti (cfr. punto 3.4 degli orientamenti) utilizzando il modello che figura all'allegato IV degli orientamenti.

5.2.8. Progetti non funzionanti

Gli Stati membri devono presentare con il rapporto finale un elenco di progetti non funzionanti (cfr. punto 3.5 degli orientamenti relativo ai progetti non funzionanti), utilizzando il modello che figura all'allegato V degli orientamenti.

5.2.9. Uso degli interessi

In conformità all'articolo 83 del regolamento generale gli eventuali interessi generati dal prefinanziamento a qualunque livello (organismo centrale, organismo intermedio), sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono utilizzati per operazioni decise dall'autorità di gestione all'interno del programma.

Per le sovvenzioni globali di cui all'articolo 43, lettera c), del regolamento generale le norme che disciplinano l'utilizzo degli eventuali interessi maturati sono incluse nelle disposizioni dell'accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e gli organismi intermedi.

5.2.10. Rapporto sul rispetto dei massimali della dotazione finanziaria

Nel rapporto finale di esecuzione gli Stati membri dovranno fornire le informazioni finanziarie relative alle spese dichiarate a fronte dei massimali fissati nel regolamento (ossia i massimali per le aree transitorie e non transitorie, la ripartizione tra costi operativi e costi di investimento nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche, la ripartizione tra il tipo di spesa FSE e FESR e l'assistenza tecnica).

5.3. Dichiarazione di chiusura

5.3.1. Principio generale

In conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale, la dichiarazione di chiusura è preparata dall'autorità di audit e presentata alla Commissione al più tardi entro il 31 marzo 2017. Essa valuta la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, supportata da un rapporto di controllo finale.

La dichiarazione di chiusura deve essere basata su tutte le attività di audit effettuate da o sotto la responsabilità dell'autorità di audit secondo la strategia di audit di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione. Tale attività comprende gli audit effettuati dall'autorità di audit dopo il 1° luglio 2015 [articolo 62, lettera d), punto i), del regolamento generale] e il rapporto di controllo finale deve includere i relativi dati. Ciò significa che l'autorità di audit deve riferire sulla base dell'attività di audit svolta fino al 1° luglio 2015 e anche sull'attività di audit svolta tra il 1° luglio 2015

e il 31 dicembre 2016. Gli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit in conformità all'articolo 16 del regolamento di esecuzione durante tale periodo riguarderanno le spese dichiarate nel 2015 e nel 2016²³.

L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione prevede inoltre che la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale siano redatti conformemente al modello di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione. Se il rapporto riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono ripartite per programma e per Fondo²⁴. L'autorità di audit deve presentare una dichiarazione di chiusura del programma. Se gli Stati membri hanno definito un sistema comune che copre più di un programma, l'autorità di audit può presentare un'unica dichiarazione di chiusura per i programmi che fanno parte del sistema, se il parere è lo stesso per tutti i programmi.

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale devono coprire l'intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del FESR di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

In conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, se sussistono limiti alla portata del controllo o qualora il livello di spesa irregolare rilevato non consenta di formulare un parere senza riserve nella dichiarazione di chiusura, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e stima l'entità del problema e il suo impatto finanziario.

Le procedure per la preparazione delle dichiarazioni di chiusura sono state fornite alla Commissione nel contesto dell'esercizio di valutazione di conformità, come previsto all'articolo 23, lettera e), del regolamento di esecuzione. Ogni successiva modifica a tali procedure va comunicata alla Commissione nel quadro dei rapporti annuali di controllo.

Nel caso in cui lo Stato membro abbia fatto domanda di chiusura parziale (nota del COCOF 08/0043/03) nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di audit deve indicare nel rapporto di controllo finale eventuali irregolarità constatate dopo la chiusura parziale e relative alle operazioni soggette a chiusura parziale; in questo caso l'autorità di audit deve anche confermare nel rapporto di controllo finale che le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione a norma dell'articolo 99 sono state rettifiche nette, come stabilito dall'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento generale²⁵.

5.3.2. *Ammissibilità, accettazione e scadenze*

Conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento generale, la Commissione deve informare lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data della sua ricezione. Se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi la dichiarazione di chiusura si considera accettata.

²³ Al fine di assicurare che l'autorità di audit sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura, si raccomanda che l'autorità di certificazione presenti l'ultima domanda di pagamento intermedio entro il 30 giugno 2016, al più tardi, in modo tale che dopo tale data non vi siano nuove spese dichiarate alla Commissione prima della presentazione della domanda di pagamento finale.

²⁴ Punto 1, terzo trattino dell'allegato VIII del regolamento di applicazione.

²⁵ L'articolo 88, paragrafo 3, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 539/2010, e la rettifica non deve essere una rettifica netta in caso di individuazione e rettifica da parte dello Stato membro stesso.

Come per la procedura di dialogo stabilita per il rapporto finale, dopo che la Commissione avrà formulato le sue osservazioni sulla dichiarazione di chiusura lo Stato membro avrà due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di rispettare tale termine, esso ne informa la Commissione e il termine può essere prorogato di altri due mesi, eccetto nel caso in cui allo Stato membro sia richiesta un'ulteriore attività di audit, in tale circostanza il termine può essere esteso al periodo necessario per concludere tale attività. La dichiarazione di chiusura verrà accettata solo se sarà stata data risposta a tutte le osservazioni della Commissione.

L'obiettivo è che la dichiarazione di chiusura sia rivista e accettata dalla Commissione entro un anno dalla data di ricezione, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di ulteriori audit comporti un periodo più lungo.

La mancata presentazione della dichiarazione di chiusura è considerata una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma, che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma conformemente all'articolo 99 del regolamento generale. La presentazione di una dichiarazione di chiusura che non esprima un giudizio appropriato sulla validità e regolarità delle operazioni sottiacenti cui si riferisce la dichiarazione finale di spesa potrebbe portare alla stessa conclusione.

In tali casi, e quando la dichiarazione di chiusura rivela irregolarità o carenze dei sistemi non corrette prima della chiusura, la Commissione può prendere in considerazione la possibilità di avviare una procedura di rettifica finanziaria a norma degli articoli 99 e 100 del regolamento generale e come specificato ulteriormente dalla decisione C(2011)7321 della Commissione del 19 ottobre 2011.

Orientamenti specifici sulla redazione e il contenuto del rapporto di controllo finale e della dichiarazione di chiusura sono forniti nell'allegato VI dei presenti orientamenti.

6. ASSISTENZA TECNICA

6.1. Calcolo del massimale per l'assistenza tecnica alla chiusura

L'articolo 46 del regolamento generale stabilisce i massimali per l'assistenza tecnica. Tali massimali sono applicabili sia al livello dell'importo totale stanziato per obiettivo sia al livello dei programmi. In caso di modifica di un programma operativo o di riduzione delle assegnazioni a seguito di eventuali disimpegni, è necessario garantire il rispetto di tali massimali durante la sua esecuzione. Tuttavia, secondo l'articolo 77, paragrafo 12, del regolamento generale [modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013] è possibile utilizzare un eccesso nell'importo delle spese rimborsabili sostenute e dichiarate per attività di assistenza tecnica, in linea con le disposizioni previste al punto 5.1.1, ultimo paragrafo.

6.2 Uso dell'assistenza tecnica 2007-2013 per le attività preparatorie del periodo di programmazione 2014-2020

L'assistenza tecnica destinata ai programmi per il periodo 2007-2013 è disciplinata dall'articolo 46 del regolamento generale. Conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento generale è possibile finanziare le attività preparatorie per il periodo 2014-2020. Tuttavia, queste attività devono essere materialmente ammissibili nell'ambito delle norme nazionali e dell'Unione in materia di ammissibilità per il 2007-2013 e devono inoltre soddisfare i criteri di selezione del programma in

questione. Inoltre, è necessario un legame chiaro e dimostrabile tra le attività proposte e la preparazione nello Stato membro per il periodo 2014-2020.

Tuttavia, va sottolineato che l'obiettivo fondamentale dell'assistenza tecnica del periodo corrente è la gestione e l'attuazione dei programmi del periodo 2007-2013.

7. DISIMPEGNI

7.1. Disimpegno automatico

Tutti gli importi riguardanti le operazioni non dichiarate alla chiusura saranno oggetto di disimpegno, tranne per gli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare perché relativi a operazioni sospese a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo (articolo 95 del regolamento generale) o per motivi di forza maggiore²⁶ [articolo 96, lettera c), del regolamento generale].

Lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione e nella dichiarazione di chiusura l'importo relativo a questi due tipi di situazioni, che non è stato possibile dichiarare al momento della presentazione dei documenti di chiusura.

7.2. Ricostituzione degli stanziamenti

Conformemente all'articolo 157 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

8. INTERVENTI SOSPESI IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO

Per ciascuna operazione oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo lo Stato membro deve decidere, entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura del programma, se l'operazione deve essere (in tutto o in parte):

- ritirata dal programma e/o sostituita da un'altra operazione ammissibile entro la scadenza dei termini;
- mantenuta nel programma.

L'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di interventi sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre, come sopra indicato, i recuperi pendenti sono relativi a importi dichiarati alla Commissione.

Per le operazioni mantenute (articolo 95 del regolamento generale), lo Stato membro deve informare la Commissione dell'importo che non può essere dichiarato nella dichiarazione finale di spesa, in modo da mantenere un impegno aperto.

²⁶ La nozione di forza maggiore è stata definita dalla Corte di giustizia europea come il mancato verificarsi di un evento imputabile a circostanze indipendenti da chi le fa valere, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata (causa 296/86, *McNicholl* [1988] Racc.-1491 e, più recentemente, cause riunite T-61/00 e T-62/00 *APOL/Commissione*).

Nel chiedere l'applicazione dell'articolo 95 del regolamento generale, lo Stato membro dovrebbe soddisfare le seguenti tre condizioni:

- a) provare l'esistenza di un procedimento giudiziario/ricorso amministrativo relativo a un'operazione specifica;
- b) dimostrare che il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo abbia effetto sospensivo;
- c) giustificare gli importi, in modo da ridurre gli importi potenzialmente interessati mediante disimpegno automatico.

Come indicato all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento generale la sospensione non proroga il termine ultimo di ammissibilità delle spese.

Gli importi massimi restanti che la Commissione deve pagare allo Stato membro in relazione alle operazioni sospese costituiscono un impegno pendente fino a quando le autorità nazionali responsabili giungano a una decisione definitiva.

Lo Stato membro deve pertanto tenere informata la Commissione dell'esito del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo. A seconda dell'esito del procedimento giudiziario saranno effettuati ulteriori pagamenti, verranno recuperati gli importi già versati o saranno confermati i pagamenti già effettuati. In caso di importi non recuperabili la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, disporre con una decisione che la quota delle perdite dell'Unione sia a carico del bilancio dell'Unione europea e procedere a un ulteriore pagamento.

Un elenco di progetti sospesi mantenuti nel programma deve essere fornito utilizzando il modello di cui all'allegato VII degli orientamenti.

9. PAGAMENTI SOSPESI

Le cause di qualsiasi sospensione o interruzione dei pagamenti intermedi in corso al momento della chiusura (articolo 92 del regolamento generale) saranno riesaminate nell'ambito della valutazione della dichiarazione di chiusura. Il pagamento del saldo finale sarà calcolato dalla Commissione tenendo conto, se del caso, delle rettifiche finanziarie imposte agli Stati membri in conformità agli articoli 99 e 100 del regolamento generale.

10. CALCOLO DEL CONTRIBUTO FINALE

A livello di asse prioritario,

- 1) il contributo dell'Unione sotto forma di pagamenti, incluso il saldo finale, non dovrà superare per ogni fondo l'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, stabilito nell'ambito dell'ultimo piano di finanziamento in vigore, alla spesa ammissibile dichiarata. Per gli Stati membri che beneficiano di un aumento temporaneo del cofinanziamento dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale (maggiorazione del 10%) conformemente alla deroga di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale (modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013)²⁷, il contributo dell'Unione è aumentato di un importo corrispondente

²⁷ A condizione che sia conforme alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento generale.

a 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, ma non superiore al 100%, da applicare all'importo delle spese ammissibili recentemente dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché uno Stato membro soddisfi una delle condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale [modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013] o fino alla fine del periodo di programmazione quando, dopo il 21 dicembre 2013, uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale (modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013);

2) il contributo dell'Unione di cui al punto 1) non deve superare di oltre il 10% l'importo massimo dell'intervento proveniente dai Fondi come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

A livello di programma,

3) il contributo dell'Unione non deve essere superiore al contributo pubblico dichiarato,

4) e all'importo massimo dell'intervento per il programma operativo come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Per i programmi aventi più obiettivi, il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo dell'intervento saranno limitati a livello degli obiettivi, secondo le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento generale²⁸. Un esempio di calcolo del contributo finale a un programma avente più obiettivi figura nell'allegato VIII dei presenti orientamenti.

11. L'EURO

L'articolo 81 del regolamento generale stabilisce le modalità per l'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali applicabili alla chiusura.

Per gli strumenti di ingegneria finanziaria si applicano le disposizioni del punto 2.8.2 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012, modificata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1236/2011.

²⁸

L'applicazione della flessibilità del 10% per il calcolo del saldo finale non sarà limitata dall'applicazione di altri massimali regolamentari (per es. i massimali per le aree transitorie e non transitorie, la ripartizione tra costi operativi e costi di investimento nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche, la ripartizione tra il tipo di spesa FSE e FESR e l'assistenza tecnica).



Bruxelles, 12.12.2014
C(2014) 9755 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2014

recante modifica della decisione C(2007) 6711 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Calabria in Italia

CCI 2007 IT 051 PO 002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12.12.2014**

recante modifica della decisione C(2007) 6711 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Calabria in Italia

CCI 2007 IT 051 PO 002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In data 27 novembre 2014, l'autorità di gestione a nome dello Stato membro Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione ("SFC 2007"), una richiesta di revisione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Calabria in Italia, adottato con decisione della Commissione C(2007) 6711 del 17 dicembre 2007, modificata con decisione C(2012) 6337 del 10 settembre 2012 e con decisione C(2012) 9617 del 14 dicembre 2012.
- (2) La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da cambiamenti socio-economici importanti. L'aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione è specificatamente necessario alla luce della grave crisi economica.
- (3) In data 12 novembre 2014, a chiusura della procedura scritta durante la quale il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato, conformemente all'articolo 65, lettera g) del regolamento (CE) n. 1083/2006, la proposta di modifica del contenuto della decisione C(2007) 6711, in particolare per quanto riguarda il testo del programma operativo e il piano di finanziamento.
- (4) La decisione C(2007) 6711 deve pertanto essere modificata in conformità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione C(2007) 6711 è modificata come segue:

¹ GUL 210, 31.7.2006, p. 25.

(1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"1. L'importo massimo dell'intervento del Fondo sociale europeo, concesso nell'ambito del programma operativo in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 430.249.377 euro e il tasso massimo di cofinanziamento è pari al 62,30%.

2. Il concomitante contributo nazionale di 260.399.790 euro può essere parzialmente sostenuto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti (BEI) e altri strumenti di prestito; tuttavia, al momento, tali prestiti non sono previsti.

3. Nell'ambito del programma operativo di cui al paragrafo 1, l'importo massimo dell'intervento e il tasso massimo di cofinanziamento per ogni asse prioritario corrispondono ai valori indicati dal secondo all'ottavo comma del presente paragrafo.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Adattabilità" è pari al 53,75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 54.196.105 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Occupabilità" è pari al 67,50% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 201.603.551 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Inclusione sociale" è pari al 53,75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 27.556.184 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Capitale umano" è pari al 63,55% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 116.496.696 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Transnazionalità e interregionalità" è pari al 53,75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 3.032.797 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Assistenza tecnica" è pari al 53,75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 14.569.656 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Capacità istituzionale" è pari al 53,75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 12.794.388 euro.

4. Il relativo piano di finanziamento è contenuto nell'allegato II"

(2) L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione.

(3) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12.12.2014

Per la Commissione
Marianne THYSSEN
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196**Regolamento di esecuzione del *regolamento (CE) n. 1083/2006* recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87 della Costituzione*;

Visto l'*articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il *regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006*, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il *regolamento (CE) n. 1260/1999*, ed in particolare, l'*articolo 56*, paragrafo 4;

Visto il *regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006*, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del *regolamento (CE) n. 1783/1999*, ed in particolare l'*articolo 7* concernente l'ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo «Competitività regionale ed occupazione», e l'*articolo 13* in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione te»;

Visto il *regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006*, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del *regolamento (CE) n. 1784/1999*, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilità delle spese;

Visto il *regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006*, che stabilisce modalità di applicazione del *regolamento (CE) n. 1083/2006* e del *regolamento (CE) n. 1080/2006*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le politiche europee;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'[articolo 56, paragrafo 4, del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), nonché dal [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal [regolamento \(CE\) n. 1828/2006](#).

2. Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Art. 2. *Spese effettivamente sostenute*

1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'[articolo 78 del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.

2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli [articoli 44 e 78](#), paragrafo 6, del regolamento generale, e agli [articoli da 43 a 46 del regolamento \(CE\) n. 1828/2006](#).

4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'[articolo 56](#), paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.

6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è spesa ammissibile, a condizione che:

a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;

b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purché:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;

b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;

d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli [articoli 4, 5 e 6](#).

8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. ⁽²⁾

8-bis. Ai sensi dell'[articolo 11, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#), così come modificato dal [regolamento \(CE\) n. 396/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'[articolo 7, paragrafo 4, del regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#), come modificato dal [regolamento \(CE\) n. 397/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'[articolo 59 del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), in caso di sovvenzioni, sono ammissibili:

a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;

b) le unità di costo standardizzate;

c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro. ⁽³⁾

8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. ⁽³⁾

(2) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. a\), D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98](#).

(3) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, lett. b\), D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98](#).

Art. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.
2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.
3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione.
4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione.
5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.

Art. 4. *Acquisto di materiale usato*

1. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 5. *Acquisto di terreni*

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;
- c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori

agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;

b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);

c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;

d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Art. 6. *Acquisto di edifici*

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;

c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;

d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

Art. 6-bis. *Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili* ⁽⁴⁾

1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'[articolo 7 del regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#), come modificato dal [regolamento \(CE\) n. 397/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica già esistenti ed ancora di proprietà pubblica, come definiti dall'[articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560](#), nonché agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.

2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'*articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006*, come modificato, da ultimo, dal *regolamento (UE) n. 437/2010* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.

(4) Articolo aggiunto dall' *art. 3, comma 1, D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98*.

Art. 7. Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della *direttiva 2006/112/CE* del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Art. 8. Locazione finanziaria

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:

1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;

2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;

6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Art. 9. Spese di assistenza tecnica

1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'[articolo 46](#) del regolamento generale.

2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al comma 1.

Art. 9-bis. *Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione* ⁽⁵⁾

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'[articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle competenze.

(5) Articolo aggiunto dall' [art. 4, comma 1, D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98](#).

Art. 10. *Spese connesse alle singole operazioni*

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'[articolo 18 del regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 3**Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.**

(BUR n 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007)

CAPO II*Programmazione comunitaria***Art. 11**

(Competenze del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
6. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 12

(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti;
 - c) le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009

TIPOLOGIA DEI SOGGETTI PROMOTORI, AMMISSIBILITA' DELLE SPESE E MASSIMALI DI COSTO PER LE ATTIVITA' RENDICONTATE A COSTI REALI COFINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI (P.O.N.)

PREMESSA

La presente Circolare intende fornire definizioni e criteri unitari, con riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e all'ammissibilità delle spese e dei massimali di costo, relativamente alle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) rientranti nei Programmi Operativi Nazionali (PON) a titolarità del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, per il periodo di programmazione FSE 2007/2013.

Le attività previste dai PON sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici degli stessi. Si tratta in particolare di azioni di sistema e attività di accompagnamento e solo in casi residuali verranno finanziate azioni rivolte alle persone.

I principi e i criteri di seguito esposti, qualora applicabili, possono essere adottati per la gestione di attività sostenute attraverso fonti di finanziamento anche diverse dal Fondo Sociale Europeo. La presente Circolare si applica oltre che agli interventi gestiti dalle Autorità di Gestione anche alle attività delegate agli Organismi intermedi e ai Partner Istituzionali del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; ove ritenuto opportuno le Amministrazioni e/o gli organismi di diritto pubblico individuati come Organismi intermedi e/o soggetti attuatori possono integrare, in accordo con la competente Autorità di Gestione e per gli aspetti non contemplati o diversamente disciplinati, le presenti disposizioni.

Le disposizioni della presente Circolare possono essere altresì recepite, attraverso opportuni atti, anche da altre Amministrazioni centrali e territoriali.

Le procedure di affidamento delle risorse sono individuate in ragione delle diverse attività, dei destinatari e dei beneficiari previsti. Di norma, tali procedure sono ad evidenza pubblica e, a seconda dei casi, possono assumere la forma di bandi di gara finalizzati all'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico, oppure di procedure concorsuali di diritto pubblico ex art. 12 della Legge n. 241/1990 (avvisi, chiamata di progetti) alle quali segue la sottoscrizione di atti di concessione amministrativa.

Oggetto della presente Circolare sono i costi sostenuti nell'ambito di procedure concorsuali di diritto pubblico ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e i costi sostenuti con riferimento agli affidamenti diretti ad enti in house o ad enti individuati, in ragione di specifiche caratteristiche, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'art. 56, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, demanda allo Stato Membro la definizione delle norme in materia di ammissibilità, fatte salve le eccezioni presenti nei regolamenti specifici.

Nel rispetto dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione dei Fondi strutturali nel periodo di programmazione 2007-2013, allo Stato Membro spetta, inoltre, il compito di fornire alla Commissione Europea informazioni in relazione alle norme di ammissibilità stabilite a livello nazionale e applicabili ai Programmi Operativi.

Le voci ammissibili sono state delineate sulla base dei Regolamenti (CE) n. 1083/2006 (GUUE, L 210 del 31/07/2006) e n. 1081/2006 (GUUE, L 210 del 31 luglio 2007) e del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" (GU, n. 294 del 17 dicembre 2008).

Destinatari della Circolare sono i beneficiari dei contributi e tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nelle operazioni finanziate.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le risorse devono essere amministrate secondo *principi di sana gestione contabile* (Regolamento (CE) n. 1083/2006; art. 48, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1605/2002).

L'Autorità di Gestione è tenuta a :... *"garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali"* (vds. art 60, lett. d, del Regolamento (CE) n. 1083/06).

"tutte le dichiarazioni di spesa includono, ..., l'ammontare totale di spese ammissibili, ..., sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni...le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente"(vds. art 78, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1083/06).

Con riferimento alle procedure concorsuali di diritto pubblico ex art. 12 della Legge n. 241/1990 (avvisi, chiamata di progetti) la normativa nazionale prevede la presentazione di una **fideiussione** (da parte dei soggetti privati) per l'erogazione di pagamenti a valere sul Fondo di Rotazione e sul Fondo Sociale Europeo (art. 56, Legge n. 52 del 6/2/1996; Decr. Min. Tesoro del 22/4/1997; Decr. Dir. Ministero del Lavoro - UCOFPL n. 122 del 9/5/1997 ed ulteriore normativa nazionale di riferimento).

“Se un'operazione riceve un finanziamento nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo...il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento” (art. 8, comma 4, Regolamento (CE) n. 1828/2006).

In generale, un costo per essere ammissibile deve essere:

➤ **pertinente ed imputabile ad operazioni ammissibili**

“una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi, soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità...” (art. 56, comma 3, Regolamento (CE) n. 1083/06 di cui alle priorità contemplate nell'art. 3, Regolamento (CE) n. 1081/06).

➤ **effettivo**

“L'Autorità di Gestione ... è tenuta a:...Verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni ...” (art. 60, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/2006);

“...i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilate alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purchè: ...l'ammontare delle spese sia giustificato dai documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture”... (art. 56, comma 2, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/2006);

Le verifiche che l'Autorità di Gestione è tenuta ad effettuare “...consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali” (art. 13, comma 2, Regolamento (CE) n. 1828/2006).

➤ **Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento**

Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validità del Programma Operativo (art. 56, comma 1, Regolamento (CE) n. 1083/06).

➤ **Comprovabile**

La documentazione relativa alle spese progettuali deve essere prodotta in originale. I giustificativi di spesa devono contenere, nella descrizione delle prestazioni dei beni e dei servizi, il riferimento allo specifico progetto finanziato e qualora ciò non fosse possibile sarà cura dell'Ente apporre il riferimento suddetto.

“l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture” (art. 56, comma 2, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/06);

“Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente” (art 78, comma 1, Regolamento (CE) n. 1828/06)

“... La spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;...” (art. 16, comma 2, lettera b, Regolamento (CE) n. 1828/2006).

➤ **Tracciabile**

Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore a euro 1.000,00 si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contante anche per gli importi inferiori alla suddetta soglia.

➤ **Legittimo**

I costi per essere considerati ammissibili devono essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi strutturali (art. 60, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/06; art. 61, lettera b.ii, Regolamento (CE) n. 1083/2006; art. 16, comma 2, lettera c, Regolamento (CE) n. 1828; DPR n. 196 del 3 ottobre 2008,) e alle altre norme comunitarie e nazionali pertinenti.

➤ **Contabilizzato**

I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioè conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Amministrazione.

A questo proposito si segnala che per i beni ammortizzabili è obbligatorio il mantenimento del Registro dei cespiti o documentazione analoga idonea a dimostrare che il bene sia ammortizzabile (art. 60, lettera d, Regolamento (CE) n. 1083/06).

➤ **Contenuto nei limiti autorizzati**

I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento delle risorse.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

I principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica, sia per la concessione di sovvenzioni o contributi (art. 12 Legge n. 241/90), sia per la stipula di contratti pubblici (D.lgs. n. 163/06) .

Nel primo caso, ossia nella concessione di sovvenzioni, la procedura di affidamento è caratterizzata da un avviso pubblico, la c.d. “chiamata di progetti”, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri per concedere sovvenzioni o contributi. Il rapporto tra l’Amministrazione e l’Ente attuatore risulta regolato da un atto unilaterale di natura concessoria; l’Ente diventa così destinatario di un finanziamento per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall’Amministrazione.

Nel secondo caso, ossia per la stipula di contratti pubblici -appalti o concessione di servizi - l’Amministrazione utilizza le procedure previste dal Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/06), e il rapporto tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario risulta di natura contrattuale. Si tratta della forma di finanziamento utilizzata dalle Autorità di Gestione per l’acquisizione di servizi sul mercato e, nel caso di applicazione del principio di flessibilità (di cui all’art. 34, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1083/06), utilizzabile per l’acquisizione di forniture o l’esecuzione di lavori.

Fermo restando il quadro delineato, le Autorità di Gestione valutano la possibilità di adattare le predette procedure a specifiche fattispecie di intervento, anche al fine di sperimentare ipotesi attuative maggiormente rispondenti ad esigenze di snellimento e semplificazione degli oneri amministrativi.

Fatto salvo il rispetto delle procedure previste per i servizi soprasoglia dal Codice dei contratti, di cui all’allegato II A del D.lgs. n. 163/06, nel caso specifico dei c.d. “progetti integrati” - intendendosi per tali le operazioni che prevedono contestualmente la realizzazione di una pluralità di attività eterogenee seppur mirate ad un’unica finalità - la scelta del regime di affidamento va individuata sulla base del regime applicabile all’attività principale, coerentemente con il principio dell’accessorietà.

L’individuazione dell’attività principale si può basare su criteri di tipo funzionale (ossia attraverso il grado di rilevanza dell’attività per il raggiungimento dell’obiettivo dell’operazione), oppure - in via residuale - può essere preso a riferimento il criterio della prevalenza economica.

TIPOLOGIA DEI SOGGETTI PROPONENTI E ATTUATORI

Possono concorrere alle attività cofinanziate dal FSE tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto specificato dalle procedure concorsuali.

1) BENEFICIARIO

“Il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni”, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

In particolare:

- il beneficiario si identifica nell’organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura contrattuale poiché in tale caso l’organismo è responsabile dell’avvio dell’operazione.
- il beneficiario si identifica nell’organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura concessoria, poiché in tale caso l’organismo è responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione.

“Nel quadro del regime di aiuti di cui all’art. 87 del Trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l’aiuto pubblico”, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento (CE) n.1083/2006.

Nel caso di aiuti alla formazione, si può verificare che il progetto formativo sia presentato e/o gestito da enti di formazione, e che quindi il soggetto che “realizza il singolo progetto” e quello che “riceve l’aiuto” siano diversi. Ai fini della certificazione delle spese, in linea con l’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, sono quindi considerati beneficiari dell’operazione (aiuto alla formazione) sia l’ente di formazione che realizza il progetto sia l’impresa o le imprese che ricevono l’aiuto.

In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari (per es. voucher di formazione o di servizio), beneficiario è l’organismo che eroga il finanziamento, ad esempio la Regione, la Provincia o altri Organismi intermedi pubblici o privati, poiché in tale caso l’organismo è responsabile dell’avvio dell’operazione.

In caso di gestione diretta il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l’attività, poiché in tale caso è responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione.

In quest’ultimo caso, nonché nel caso in cui l’Autorità di Gestione e/o l’Organismo Intermedio sono beneficiari dell’operazione, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1828/06 è garantita la separazione tra le funzioni di gestione e di controllo.

2) PARTNER DI PROGETTO

Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o, comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative. Ne consegue che:

- il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L’Ente beneficiario rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria;
- in quanto partecipanti diretti all’attività, beneficiario, attuatore, partner, consociati o associati operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- in sede di valutazione del progetto o, al più tardi, in fase di convenzionamento con l’Amministrazione, dovranno essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie previste in capo a ciascun soggetto facente parte del partenariato; la sostituzione di uno dei partner è ammessa solo in via del tutto eccezionale, debitamente motivata e previa valutazione ed autorizzazione dell’Autorità di Gestione o dell’Organismo intermedio;
- l’eventuale variazione di attività del soggetto partner dovrà essere comunicata tempestivamente, rispetto all’avvenuta modifica, all’Autorità di Gestione o all’Organismo intermedio;
- il partner presenta fattura o nota di debito intestata al soggetto proponente/beneficiario del contributo pubblico relativamente alle attività espletate per la quota di propria competenza;
- con riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggetterà il contributo percepito tramite il beneficiario, dovrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l’ente beneficiario e l’Amministrazione finanziaria, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia.

Le Autorità di Gestione, gli Organismi intermedi e le altre Amministrazioni sono estranee ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti partner.

3) ASSOCIAZIONI TEMPORANEE (A.T.I. e A.T.S.)

Quando il partenariato tra i soggetti risulta strutturato, sin dalla fase di presentazione dell'attività progettuale, attraverso un'Associazione Temporanea di Imprese (o RTI) o un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) l'ATI o l'ATS nel loro insieme costituiscono il Soggetto proponente.

Pertanto:

- il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione non è configurabile come delega a terzi;
- i singoli componenti l'Associazione Temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- in sede di valutazione del progetto o, al più tardi, in fase di convenzionamento con l'Amministrazione, dovranno essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie di competenza di ciascun soggetto aderente all'ATI/ATS; la sostituzione di uno dei mandanti è ammessa solo in via del tutto eccezionale, debitamente motivata e previa valutazione ed autorizzazione dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo intermedio;
- l'eventuale variazione di attività dovrà essere comunicata tempestivamente, rispetto all'avvenuta modifica, all'Autorità di Gestione o all'Organismo intermedio;
- tutti i componenti sono tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario (ATI o ATS), fattura o nota di debito intestata al Ministero del Lavoro o all'Organismo intermedio, relativamente alle attività ed alle connesse quote finanziarie di rispettiva competenza; la variazione di dette quote, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione previa valutazione della variazione stessa.

Le Autorità di Gestione, gli Organismi intermedi e le altre Amministrazioni sono estranee ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti aderenti all'ATI/ATS.

4) AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A SOGGETTI TERZI

4.1) Principi generali e definizioni

Il beneficiario responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione può affidare parte delle attività a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Autorità di Gestione e/o dagli Organismi intermedi se più restrittive.

A questo ambito generale, si riconducono tutte le ipotesi in cui il beneficiario per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all'esterno, da soggetti terzi non partner (di cui ai paragrafi precedenti 2 e 3), forniture e servizi.

Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla Legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista.

Parimenti non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.

Non rientrano, inoltre, nel caso di affidamento a terzi le seguenti situazioni, per le quali è prevista la rendicontazione delle spese a costi reali:

- le partnership per la realizzazione di una operazione risultanti da un accordo scritto di partecipazione;
- gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.c.;
- gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

Nella categoria generale dell'affidamento a terzi rientrano:

- 1- le ipotesi di "delega" propriamente detta;
- 2- le ipotesi di "acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori".

Nella species "delega" si riconducono gli affidamenti a terzi riguardanti attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati e coordinati aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati del progetto e che costituiscono elemento fondante della valutazione del progetto stesso.

Diverso dalla delega il caso (*species*) concernente l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

Si considera affidamento di parte delle attività ad enti terzi, il ricorso a servizi di somministrazione di lavoro. In base alla natura dell'attività da svolgere, l'utilizzo di tale servizio può, a secondo dei casi, rientrare nella delega delle attività o nell'acquisizione di forniture e servizi. Di conseguenza, il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni e le procedure previste dal successivo paragrafo 4.4.

In linea generale gli affidamenti a soggetti terzi non possono avere ad oggetto o riguardare:

- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

In caso di acquisizione di forniture o servizi, il contratto stipulato tra ente beneficiario e soggetto terzo sarà dettagliato nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni forniture/servizi. Inoltre, dovrà contenere una clausola attraverso la quale i soggetti terzi si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi (comprese le relazioni/reports dei soggetti terzi se l'oggetto della prestazione è immateriale).

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione della procedure di cui al successivo paragrafo 4.4. Nei casi di acquisizione di forniture o servizi è necessario farsi rilasciare dal beneficiario una dichiarazione in autocertificazione di non frazionamento artificioso del valore dell'affidamento.

Il ricorso all'affidamento di attività ad un unico operatore determinato, in deroga alle procedure di cui al successivo paragrafo 4.4, è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

Non si applicano le procedure riportate nel successivo paragrafo 4.4 nel caso di impiego di strutture complesse del beneficiario in quanto funzionali all'organizzazione generale dello stesso, anche qualora tali strutture vengano direttamente utilizzate per lo svolgimento delle operazioni.

4.2) Delega di parte delle attività

Di norma la delega a terzi delle attività progettuali è vietata.

Deroga a tale divieto è consentita qualora tale delega sia prevista nei dispositivi dell'Autorità di Gestione e/o dagli Organismi intermedi e Partner Istituzionali; in tal caso tutti gli elementi caratterizzanti la delega devono essere dettagliatamente descritti e motivati nell'offerta progettuale.

Per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili, il beneficiario può chiedere anche in corso d'opera il ricorso alla delega.

Il beneficiario deve comunque gestire in proprio le seguenti fasi operative: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

Il delegato non può affidare ad altri soggetti né in tutto né in parte le attività ad esso delegate.

Il beneficiario si assicura che il terzo delegato dimostri il rispetto della normativa inerente l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).

Le attività sono delegabili nel rispetto delle procedure di cui al successivo paragrafo 4.4 e alle seguenti condizioni:

- che si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;
- che il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell'importo progettuale.

La richiesta di autorizzazione, preventiva rispetto alla realizzazione delle attività, deve essere supportata da idonea motivazione e riguardare esclusivamente l'acquisizione di forniture o servizi qualificati che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico, di cui gli enti beneficiari non possono disporre in maniera diretta.

La richiesta di autorizzazione, inoltre, deve essere corredata dalla visura camerale del delegato volta a conoscere e valutare le caratteristiche dell'impresa (es. informazioni patrimoniali, sedi, procedure concorsuali e di scioglimento, soci e titolari di altre cariche, ecc.).

4.3) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori

A titolo esemplificativo possono rientrare in questo ambito:

- il noleggio di attrezzature;
- l'acquisto di spazi pubblicitari;
- le spese di organizzazione per l'espletamento di corsi, convegni, mostre e altre manifestazioni;
- la stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura;
- le traduzioni e interpretariato;
- il facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
- l'acquisto di materiale didattico;
- l'acquisto di cancelleria;
- l'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici o degli automezzi;

In questi casi non è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Il beneficiario, oltre ad attenersi alle procedure previste al successivo paragrafo 4.4, si assicura comunque che il fornitore del servizio dimostri il rispetto della normativa per l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.) e provvede ad acquisire la visura camerale per accertare lo stato dell'impresa (es. informazioni patrimoniali, sedi, procedure concorsuali e di scioglimento, soci e titolari di altre cariche, ecc.).

4.4) Procedure e fasce finanziarie per l'affidamento di attività ad enti terzi

Nella scelta del fornitore del bene e/o servizio da acquisire o del soggetto terzo a cui delegare parte dell'attività, il beneficiario, nel caso in cui non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice degli appalti ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.lgs. 163/2006, segue procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento. A tal fine il beneficiario del finanziamento, in funzione del valore della fornitura del bene e/o servizio da acquisire o delegare a terzi, deve procedere come di seguito indicato:

- **fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa) fino a € 20.000,00:** acquisizione diretta;
- **fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa) da € 20.000,01 a € 50.000,00:** consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione. La costituzione di un elenco di operatori economici presso il beneficiario può essere predisposto tenendo conto dei criteri e delle procedure previste per la certificazione di qualità, oppure attraverso metodi analoghi. La qualificazione dell'operatore potrà essere comprovata con la richiesta di requisiti tecnici professionali, economici finanziari, iscrizione alla camera di commercio, albi, ecc.;
- **fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa) da € 50.000, 01 a €100.000,00:** consultazione di almeno cinque operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione (per la predisposizione dell'elenco degli operatori economici e per la qualificazione degli stessi vds. fascia finanziaria precedente);
- **fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa) da € 100.000,01 a € 206.000,00** (tale valore varierà in relazione alle modifiche comunitarie delle soglie degli appalti pubblici): previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; scelta di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente e su almeno un quotidiano regionale; apertura pubblica delle offerte. Ai fini dell'eventuale partecipazione dell'Autorità di Gestione/Organismo intermedio/Partner Istituzionali alla fase di valutazione delle offerte pervenute, mediante la designazione di un proprio funzionario, l'ente è tenuto a dare avviso della data prevista per la suddetta apertura con un anticipo pari ad almeno 10 giorni lavorativi;
- **fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa) da € 206.000,01** (tale valore varierà in relazione alle modifiche comunitarie delle soglie degli appalti pubblici): selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici. In particolare il beneficiario deve rispettare la seguente procedura:
 - predisposizione di un capitolato semplificato, secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione;
 - pubblicazione del capitolato sul sito dell'Ente beneficiario, su almeno un sito specializzato, su almeno un quotidiano regionale e (per estratto) su almeno un quotidiano nazionale;
 - utilizzo di esperti di valutazione delle offerte all'interno della Commissione di valutazione (individuati facendo anche ricorso ad appositi elenchi). Ai fini dell'eventuale partecipazione dell'Autorità di Gestione/Organismo intermedio/Partner Istituzionali alla fase di valutazione delle offerte pervenute, mediante la designazione di un proprio funzionario, l'ente è tenuto a dare avviso

della data prevista per la suddetta apertura con un anticipo pari ad almeno 10 giorni lavorativi;

- individuazione del soggetto terzo, di norma, secondo il criterio economicamente più vantaggioso;
- apertura pubblica delle offerte in presenza degli offerenti.

In sede di verifica dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle suddette procedure.

SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del riconoscimento della spesa, per ciascuna operazione o progetto, i beneficiari dovranno presentare l'offerta progettuale con il relativo preventivo finanziario, secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione di riferimento.

I beneficiari devono gestire le risorse attraverso un sistema contabile ed una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale.

Tale sistema deve, altresì, consentire di dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di funzionamento tra le diverse attività svolte nell'ipotesi in cui l'Amministrazione responsabile non abbia optato per la dichiarazione forfetaria di tale tipologia di costi (vds. paragrafo successivo).

I beneficiari devono predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive, eseguendo una raccolta ordinata ed archiviando la menzionata documentazione con modalità finalizzate ad agevolare l'attività di controllo.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione, i documenti giustificati relativi alle spese sostenute devono essere conservati in originale e tenuti a disposizione, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per un periodo di tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza.

Nel caso di attività o servizi non direttamente comprovabili o commisurabili mediante oggettiva documentazione di riferimento e quindi di difficile valutabilità a posteriori, l'operatore dovrà essere in grado di documentare l'attività o il servizio in modo adeguato sia in fase di progettazione, sia in quella di rendicontazione. Pertanto, anche nell'interesse dello stesso operatore, particolare cura dovrà essere posta, nel corso dell'esecuzione dell'operazione, nel documentare puntualmente l'attività svolta al fine di renderla visibile e verificabile per l'intero iter procedurale. Ciò al fine di lasciare meno margini possibili al dubbio, all'incertezza ed evitare duplicazioni o sovrapposizioni con altre attività riferibili allo stesso o ad altro progetto.

Si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di costi ammissibili maggiormente ricorrenti:

A) SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE

I costi reali si distinguono in costi "diretti" ed "indiretti".

I costi sono "diretti" quando direttamente connessi all'operazione, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali.

A seconda della tipologia di intervento, tali costi possono essere direttamente connessi a più operazioni realizzate dallo stesso beneficiario. Nel caso, quindi, di connessione non esclusiva e/o parziale, il beneficiario deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione (es. parametri di consumo fisico-tecnici).

I costi sono "indiretti" quando non sono o non possono essere direttamente connessi all'operazione, in quanto riconducibili alle attività generali dell'organismo che attua l'operazione (beneficiario). Sono costi per i quali non essendo possibile determinare con precisione l'ammontare attribuibile ad un'operazione specifica, verranno imputati all'operazione stessa attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su base forfetaria ad un tasso non superiore al 20% dei costi diretti (vds. Successivo paragrafo A.1).

A.1) Costi indiretti su base forfetaria

Ai sensi dell'art. 11 comma 3, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1081/2006 e dell'art. 2 comma 8 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, in caso di sovvenzioni, sono riconosciuti i costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino ad un massimo del 20% dei costi diretti di un'operazione.

Nello specifico, l'art. 2, comma 8, del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, prevede che "Per il FSE le spese indirette potranno essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20% dei costi diretti ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione, fermo restando che, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari."

Sulla base della nota interpretativa della Commissione Europea presentata nell'ambito dell'incontro del gruppo tecnico di lavoro del 29 maggio a Bruxelles e trasmessa con nota dell'ottobre 2006, si riportano di seguito i requisiti per il riconoscimento dei costi indiretti dichiarati su base forfetaria:

- devono essere previsti nei dispositivi di attuazione dell'Autorità di Gestione, degli Organismi intermedi e dei Partner Istituzionali;
- possono essere riconosciuti nei limiti previsti dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo Intermedio o dai Partner Istituzionali in funzione del tipo di operazione, delle tipologie dei beneficiari, dell'ammontare o del tipo di sovvenzione interessata (fino al 20% dei costi diretti);
- il beneficiario dell'operazione è stato selezionato con procedura di evidenza pubblica, diversa dalla gara d'appalto;
- l'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfetaria deve riguardare l'operazione nella sua totalità;
- il ricorso all'opzione non deve comportare come conseguenza un aumento artificiale dei costi diretti né di quelli indiretti;
- qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente dell'ammontare dichiarato su base forfetaria;
- qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione (diretti e quindi proporzionalmente anche sugli indiretti).

Fermo restando quanto sopra previsto, per i costi indiretti dichiarati su base forfetaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1081/2006, non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo.

A.2) Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie

Questa voce comprende le spese relative alle sedi degli Enti beneficiari utilizzate per la realizzazione delle attività progettuali. I relativi costi e canoni possono essere riconosciuti limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessità progettuali, alla durata progettuale e alla quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate. In tale ambito è riconoscibile la manutenzione ordinaria.

Ammortamento

L'ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
- il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro e successive modifiche);
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale e alla effettiva superficie utilizzata per l'attività progettuale;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile

- contratto di locazione registrato con l'indicazione del canone iniziale e successivi aggiornamenti, in alternativa, contratto di comodato d'uso;
- eventuale contratto del servizio di pulizia, di vigilanza locali e relativi aggiornamenti;
- prospetto riepilogativo delle fatture suddivise in sottovoci (locazione, spese condominiali, pulizia, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- prospetto dettagliato delle fatture sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- singole fatture;
- prospetto dettagliato delle giornate/periodi di effettivo utilizzo dell'immobile (o quote di esso) destinato alle attività progettuali, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo.

A.3) Personale amministrativo

Nell'ambito di questa voce di spesa sono compresi i costi riferiti al personale interno e/o esterno al beneficiario. Tali costi devono essere attribuiti in proporzione all'impegno lavorativo riferito allo specifico progetto finanziato.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- vds. paragrafo B;
- prospetto di calcolo relativo alla ripartizione pro-quota dei costi.

A.4) Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle attrezzature

In questa voce sono inserite le spese relative alle attrezzature di proprietà, noleggiate e in leasing.

Leasing

Il leasing, è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio).

Per la specifica disciplina si rimanda all'art. 8 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

Ammortamento

L'ammortamento è consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazione. Le immobilizzazioni, costituite da beni a fecondità ripetuta, comprendono sia beni materiali che immateriali.

L'ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;

- il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti, in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro);
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale e alla effettiva quota di utilizzo del bene nell'attività stessa;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a € 516,46

In questo caso l'operatore, che in base all'art. 102, comma 5, del DPR n. 917/86 deduce integralmente le spese di acquisizione del bene nell'esercizio in cui sono state sostenute, potrà portare a rendiconto la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività progettuale cofinanziata.

Manutenzione

E' ammissibile il costo della manutenzione ordinaria, effettuata in funzione dell'operazione cofinanziata, tenendo conto degli ordinari parametri e criteri di imputazione.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto dei beni ammortizzati indicante gli estremi della fattura, la categoria del bene, l'anno (se 1°, 2° ecc.), la quota e l'importo di ammortamento, nonché la somma imputata al finanziamento pubblico;
- libro dei cespiti ammortizzabili o altra documentazione equivalente;
- documentazione prevista dalle procedure di cui al paragrafo 4.4;
- prospetto dei beni in leasing e in locazione con descrizione del bene, del locatore, del costo complessivo e di quello capitale di vendita;
- contratti di locazione o di leasing completi della descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo di acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone;
- singole fatture;
- prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;
- dichiarazione del legale rappresentante relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici;

A.5) Acquisto di materiale ed attrezzature

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1081/2006 non sono ammissibili al contributo del Fondo Sociale Europeo le spese sostenute per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni".

Diversamente sono ammissibili "i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo" (cfr. art. 11 comma 3, lett. c, del Regolamento (CE) n. 1081/2006).

La spesa per l'acquisto di materiale di consumo concernente sia le attività progettuali (tra cui, a titolo esemplificativo: il materiale di cancelleria, gli stampati, le dispense per l'attività didattica), che le attività a carattere amministrativo (spese generali) è invece ammissibile e imputabile all'operazione finanziata.

La **Documentazione da produrre** in sede di verifica amministrativo-contabile è la seguente:

- prospetto riepilogativo delle fatture d'acquisto del materiale di consumo, possibilmente suddiviso in sottovoci (cancelleria, stampati, fotocopie, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;

- singoli giustificativi di spesa;
- prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;
- prospetto del materiale consegnato agli utenti/partecipanti all'attività progettuale, con ricevute di consegna sottoscritte dagli stessi;

In linea con quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e coerentemente con le disposizioni contenute nei Programmi Operativi, in caso di applicazione del principio di flessibilità l'Autorità di Gestione può definire nei propri dispositivi le condizioni e le modalità di riconoscimento della spesa per l'acquisto di beni mobili e immobili.

In tale caso, nel rispetto dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento (CE) 1081/2006, si applicano le norme di ammissibilità della spesa enunciate all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR e le disposizioni stabilite nel DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

A.6) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento

I costi di illuminazione e della forza motrice devono essere determinati, in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto delle fatture di pagamento;
- singoli giustificativi di spesa;
- prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo.

A.7) Posta, telefono e collegamenti telematici

Tra le spese postali sono riconoscibili, per il periodo di durata dell'operazione ed in relazione alle attività progettuali realizzate: spese per raccomandate, assicurate, telegrammi, vaglia telegrafici, pacchi, servizi di corriere espresso, eventuale costo di uso e manutenzione della macchina affrancatrice.

Analogamente alle spese postali, le spese telefoniche e di collegamento telematico possono essere riconosciute per il periodo di durata dell'operazione e se correlate alle attività progettuali realizzate. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto riepilogativo analitico delle ricevute imputate suddiviso in sottovoci (posta, valori bollati, telefono);
- singoli giustificativi di spesa;
- prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo.

A.8) Assicurazioni e fidejussioni

Non possono essere riconosciute le spese relative a polizze assicurative ulteriori a quelle già coperte dalle assicurazioni obbligatorie per legge. Sono ammissibili le polizze fidejussorie relative agli acconti ed ai pagamenti intermedi erogati dall'Autorità di Gestione e/o Organismi intermedi e/o Partner Istituzionali in favore dei beneficiari privati.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997, sono accettate esclusivamente garanzie presentate da banche, imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzionale (cfr. elenchi pubblicati periodicamente da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle

Assicurazioni Private e di interesse collettivo – ISVAP Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, in via informale, sul sito internet www.isvap.it, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, consultabile tramite il sito internet www.bancaditalia.it.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile

- prospetto dei giustificativi di spesa, fatture etc.;
- contratti delle polizze assicurative;
- contratti di fideiussione.

A.9) Rimborsi e compensi per i titolari di cariche sociali

I titolari di cariche sociali sono oggettivamente impegnati in ragione della loro specifica funzione nell'attività progettuale in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e di rappresentanza dell'ente. Il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito dell'operazione cofinanziata). In tali casi le spese sono rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa.

Tuttavia, l'eventuale incarico, qualora direttamente connesso allo svolgimento dell'attività progettuale ed attribuito a persona che riveste una carica sociale, può costituire spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- sia preventivamente autorizzato dall'Autorità di Gestione e/o Organismo intermedio e/o Partner Istituzionali.
- sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
- sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata;
- sia precisata la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati al paragrafo B.2 in relazione alla tipologia dell'attività svolta.

Le eventuali spese di vitto, viaggio ed alloggio sono regolate analogamente a quanto previsto per il personale dipendente.

Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali.

Tale incarico non prevede richiesta di autorizzazione preventiva e costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- la retribuzione deve essere commisurata alla natura dell'attività svolta;
- preventiva comunicazione da parte del beneficiario dell'impiego, nell'ambito del progetto, del dipendente ricoprente anche carica sociale;
- acquisizione di una dichiarazione rilasciata dall'INPS o da altro organo a ciò delegato che qualifichi regolare il rapporto di lavoro subordinato.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari;
- dichiarazioni di ricevuta di spesa;
- prospetto riepilogativo dei viaggi con l'indicazione della motivazione del viaggio;
- eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione sulla regolamentazione dei viaggi;
- relativi giustificativi di spesa (biglietti, ricevute, ecc.; vds. paragrafo B.3).

Nel caso in cui il titolare di carica sociale riveste anche la qualifica di lavoratore subordinato:

- dichiarazione rilasciata dall' INPS o da altro organo competente attestante la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato;
- documentazione prevista per l'impiego di personale interno (vds. paragrafo B.1).

A.10) Comitati tecnici e scientifici

L'attività svolta da comitati tecnici e scientifici ovvero da organi simili, in quanto espressamente previsti dal progetto approvato, comprende l'esercizio di una serie di funzioni condotte in forma collegiale. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del costo sarà necessario comprovare effettivamente la collegialità del lavoro compiuto attraverso una serie di documenti (nel caso di eventuali attività individuali realizzate dai componenti del Comitato, valgono le disposizioni specificate al paragrafo B.2).

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- atto costitutivo del Comitato tecnico scientifico e relativo regolamento da cui risultino in dettaglio i compiti attribuiti nello specifico ambito dell'attività progettuale, l'entità del compenso o del gettone di presenza per ogni seduta che, in ogni caso, non potrà superare i massimali di costo stabiliti nelle fasce di cui al successivo paragrafo B.2 per i compensi e di € 150,00 al giorno per i gettoni di presenza;
- ordine del giorno e verbali delle sedute;
- fatture e ricevute quietanzate.

B) SPESE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

B.1) Personale interno- Retribuzioni ed oneri

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale interno (dipendenti) dei beneficiari iscritto nel libro unico del lavoro, finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

Quanto indicato nei prospetti deve trovare riscontro nelle registrazioni a libro unico del lavoro e nei documenti attestanti l'avvenuto versamento dei contributi sociali e fiscali.

Ai fini della contabilizzazione della spesa, deve essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione, che è rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto.

In altri termini, ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto anche del costo "interno" sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione lavorativa nell'ambito dell'attività sovvenzionata.

Tale costo interno deve essere determinato tenendo conto del costo giornaliero del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi previdenziali annuali, della quota di indennità di fine rapporto per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto.

Qualora il computo annuale non dovesse consentire la determinazione del costo orario in ragione del sistema di contabilizzazione delle spese adottato dall'ente e/o di necessità dettate dal sistema di rilevazione dei costi da trasmettere alla Pubblica Amministrazione ai fini dei pagamenti intermedi, si deve fare riferimento al trattamento economico mensile di cui al CCNL, tenendo presente che nel computo del costo orario ordinario deve essere escluso ogni emolumento ad personam (indennità di

trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, premi di varia natura, ecc.). Eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti soltanto nella misura in cui risultino effettivamente sostenuti nell'ambito della specifica operazione e purché debitamente giustificati.

Se l'attività realizzata è di livello inferiore rispetto all'inquadramento contrattuale, si deve tenere conto della retribuzione prevista per le mansioni effettivamente svolte.

Gli emolumenti arretrati possono essere riconosciuti, purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento del progetto.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile per il personale interno:

- libro unico del lavoro;
- cedolini stipendi quietanzati;
- modelli DM10 ed altri documenti per i versamenti contributivi;
- ricevute per le ritenute fiscali;
- copia del contratto collettivo di categoria aggiornato;
- nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze Inail;
- ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico o degli specifici incarichi;
- per le attività non corsuali, report di attività controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile di progetto. Il report deve contenere, per ciascun incarico specifico e per ciascuna giornata di lavoro, la descrizione dell'attività svolta, l'impegno orario, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.

B.2) Personale esterno - Prestazioni professionali e fasce relative ai compensi

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale esterno utilizzato dai beneficiari e finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

Forme contrattuali: La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate, in cui vengano chiaramente indicate le specifiche attività conferite, la relativa durata e i compensi per singola attività.

Contratto di collaborazione: in questa tipologia sono compresi le collaborazioni a progetto (art. 61 del D.lgs. n. 276/03), e le collaborazioni coordinate e continuative se attivate presso le Pubbliche Amministrazioni. Le prestazioni lavorative connesse ai predetti rapporti devono essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione (cfr. art. 409, n. 3, del codice di procedura civile). Per tali rapporti di lavoro, in relazione alle diverse configurazioni contrattuali, si dovrà tenere conto dei principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera c, della Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e negli artt. 61 e seguenti del D.lgs. 10.09.2003, n. 276. In particolare, per i contratti di cui all'art. 61, comma 1, del D.lgs. n. 276/03, le attività dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Si tenga presente, al riguardo, che la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 29 gennaio 2008, ha ritenuto non adatte alla tipologia contrattuale in esame una serie di figure professionali ivi elencate a titolo esemplificativo, in quanto generalmente incompatibili con la caratterizzazione delle attività progettuali. La stessa Circolare, pur non escludendo che in specifici casi tale elencazione possa risultare compatibile con le modalità di lavoro a progetto, ha comunque concluso raccomandando che in tali casi "risulti

dimostrato” l’elemento essenziale di un’autentica e concreta autonomia nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Contratto di prestazioni d’opera non soggette a regime IVA (prestazioni occasionali): si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare le indicazioni dei motivi di esclusione e i relativi riferimenti legislativi (combinato disposto artt. 3 e 5 del DPR n. 633/72). Nella conclusione dei singoli contratti dovranno essere, comunque, considerati i principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al Governo dall’art. 4, comma 1, lettera c, numero 2 della Legge n. 30 del 14 febbraio 2003.

Contratto di prestazioni d’opera professionali soggette a regime IVA: l’art. 5 del DPR n. 633/72 prevede che siano soggette ad Iva le prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri dell’abitudine e/o professionalità. In termini generali, le attività di lavoro autonomo si determinano per differenza rispetto a quelle previste in materia di redditi d’impresa dall’art. 2195 c.c. e dall’art. 51 del DPR n. 917/86.

Questo regime di tassabilità viene meno nei casi di esenzione espressamente previsti da specifiche norme. In tal caso la parcella deve riportare le indicazioni dei motivi di esenzione e i relativi riferimenti legislativi.

Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale esterno è inquadrato per fasce d’appartenenza sulla base di determinati requisiti professionali.

A seconda delle attività progettuali in cui esso è impiegato, è necessario operare le seguenti distinzioni:

a) Personale docente

Nell’ambito del personale docente rientrano i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d’opera) che svolgono attività di docenza/insegnamento.

In caso di personale docente esterno sono previste le seguenti tre fasce di livello: :

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- specifiche lettere di incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate con le seguenti indicazioni: a) durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle ore; b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto, c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione e relativo compenso orario, nonché tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese; d) per i lavoratori a progetto, le forme di coordinamento con il committente nella esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
- curricula vitae individuali;
- fatture, parcelle, ricevute, con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
- prospetto paga per le collaborazioni coordinate e continuative o per le collaborazioni coordinate a progetto;
- attestati di pagamento IRPEF (mod. F24) con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;
- modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto riepilogativo, contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati;
- nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze Inail;
- schede corsuali riepilogative dell'attività oraria svolta;
- registri di presenza/schede mobili per stage, vidimati dalla Pubblica Amministrazione referente e debitamente sottoscritti da tutti i partecipanti alle attività.

Nel caso di docenti interni si rinvia alla documentazione stabilita per il personale dipendente al paragrafo B.1.

b) Tutor

Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera professionale) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula.

Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:

- a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");
- b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);
- c) allo stage (in caso di attività stageriale prevista nell'ambito del progetto);
- d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).

Massimali di costo per tutor esterni = max. € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c); max € 50,00 per i tutor della categoria d).

Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Nel caso di tutor interni si rinvia alla documentazione stabilita per il personale dipendente al paragrafo B.1.

Analogamente, nel caso in cui la funzione di tutoraggio sia svolta da un dipendente del soggetto ospitante il costo imputabile è commisurato al costo orario del lavoratore stesso.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- specifiche lettere di incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate con le seguenti indicazioni: a) durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle ore; b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto, c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione e relativo compenso orario, nonché tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese; d) per i lavoratori a progetto, le forme di coordinamento con il committente nella esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
- curricula vitae individuali;
- fatture, parcelle, ricevute con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
- prospetto paga per le collaborazioni coordinate e continuative o per le collaborazioni coordinate a progetto;
- attestati di pagamento IRPEF (mod. F24) con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;
- modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto riepilogativo, contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati;
- nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze Inail;
- schede corsuali riepilogative dell'attività oraria svolta;
- registri di presenza/schede mobili per stage, vidimati dalla Pubblica Amministrazione referente e debitamente sottoscritti da tutti i partecipanti alle attività.

c) Figure di coordinamento

Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera) che svolgono funzioni trasversali legate a diverse aree di competenza inerenti al progetto/attività, quali quelle, ad esempio, del coordinamento di azioni di ricerca, di azioni di sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni o di gestione amministrativa e di rendicontazione complessa.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le attività di coordinamento oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o collaborazione coordinata e continuativa (per le quali vds. il successivo paragrafo e), per l'attività di coordinamento svolta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera si applica il seguente parametro:

Massimale di costo = max € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 15 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- specifiche lettere di incarico/contratti di consulenza sottoscritte dalle parti interessate, contenente i seguenti elementi: a) durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle giornate o, laddove previsto, dei mesi di incarico; b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto; c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione e relativo compenso giornaliero, nonché tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese; d) per i lavoratori a progetto, le forme di coordinamento con il committente nell'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
- curricula vitae individuali;
- fatture e ricevute, con prospetto riepilogativo, nel quale dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
- prospetto paga per le collaborazioni coordinate e continuative o per le collaborazioni coordinate a progetto;
- attestati di pagamento IRPEF (mod. F24), con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;
- modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati;
- report giornalieri sull'attività eseguita, relazioni, verbali di eventuali riunioni svolte. Il report deve contenere per ciascun incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell'attività svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.

Nel caso di coordinatori interni si rinvia alla documentazione stabilita per il personale dipendente al paragrafo B.1.

d) Consulenti

Si tratta di personale esterno al beneficiario impegnato attraverso rapporti consulenziali aventi ad oggetto prestazioni specialistiche direttamente riferibili alle attività progettuali espletate in autonomia e con la diretta responsabilità e controllo del consulente, mediante utilizzo di risorse dello stesso.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le attività di consulenza oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o collaborazione coordinata e continuativa (per le quali vds. il successivo paragrafo e), sono previste le seguenti tre fasce di livello:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell'Amministrazione Pubblica; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max. € 500,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max € 300,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max € 200,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione oraria del compenso, considerando la giornata lavorativa di sei ore.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- specifiche lettere di incarico/contratti di consulenza sottoscritte dalle parti interessate, contenente i seguenti elementi: a) durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle giornate o, laddove previsto, dei mesi di incarico; b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto; c) corrispettivo, criteri per la sua determinazione ed il relativo compenso giornaliero, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- curricula vitae individuali;
- fatture e ricevute, con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
- attestati di pagamento IRPEF (mod. F24), con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;
- modelli e attestati di pagamento INPS, con prospetto riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati;

- report giornalieri sull'attività eseguita, relazioni, verbali di eventuali riunioni svolte. Il report deve contenere per ciascun incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell'attività svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.

e) Attività di coordinamento e di consulenza oggetto di contratti di collaborazione a progetto o di contratti a collaborazione coordinata e continuativa

Nell'ambito delle tipologie aventi ad oggetto prestazioni di coordinamento e consulenziali, va differenziato il caso in cui le stesse risultino essere oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o di contratti di collaborazione continuativa, poiché tali contratti si caratterizzano per la continuazione della prestazione ed il coordinamento con l'organizzazione ed i fini del committente. Quest'ultimo, pertanto, conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale (per le ulteriori specifiche si rimanda a quanto sopra riportato per il personale a progetto).

Nel caso di consulenze attivate mediante questa tipologia contrattuale sono previste tre fasce di livello così ripartite:

fascia A: esperti impegnati da almeno cinque anni in attività inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max € 3.000,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

fascia B: esperti impegnati da almeno tre anni in attività inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max € 2.000,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max € 1.200,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- specifiche lettere di incarico/contratti di consulenza sottoscritte dalle parti interessate, contenente i seguenti elementi: a) durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle giornate o, laddove previsto, dei mesi di incarico; b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto; c) corrispettivo, criteri per la sua determinazione e relativo compenso giornaliero, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) forme di coordinamento con il committente nell'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
- curricula vitae individuali;

- prospetto paga;
- attestati di pagamento IRPEF (mod. F24), con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;
- modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati;
- report periodici sull'attività eseguita, relazioni, verbali di eventuali riunioni svolte. Il report deve contenere per ciascun incarico del progetto la durata della prestazione, la descrizione dell'attività svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.

Nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto rivesta più incarichi di coordinamento, e/o di consulenza, e/o di co.co.co/co.co.pro, nell'ambito dello stesso progetto, l'importo complessivamente cumulabile a diverso titolo non può superare € 5.000,00 al mese al lordo di IRPEF e al netto dei contributi previdenziali obbligatoriamente a carico del committente come previsto dai pertinenti regimi contrattuali.

B.3) Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno

Devono essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a piè di lista, ed in misura comunque non superiore alla regolamentazione contenuta nei C.C.N.L. o di livello aziendale nel rispetto delle relative fasce di competenza. In mancanza di tale regolamentazione sarà applicato il trattamento previsto per il dirigente pubblico di 2^a fascia dell'Autorità di Gestione/Organismo Intermedio/Partner Istituzionale.

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, per l'uso del taxi o per il noleggio di autovetture, devono essere motivate dal richiedente e autorizzate dall'Ente beneficiario e sono ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile ed eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, alla tempistica, all'articolazione delle attività progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato (es. partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).

Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo l'ente beneficiario dovrà motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso di tali mezzi rispetto alle attività progettuali.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto delle missioni con l'indicazione del nominativo, della destinazione, della diaria e dell'importo saldato;
- lettera di incarico con l'indicazione della motivazione del viaggio;
- regolamento dell'Ente per la gestione delle missioni;
- prospetto relativo ai versamenti Irpef, ove previsti;
- fatture relative al servizio di vitto e alloggio;
- ricevute e scontrini intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto e alloggio, con indicazione, laddove pertinente, degli elementi previsti dall'art. 3 del DPR n. 696 del 21 dicembre 1996. Qualora gli scontrini o le ricevute per le spese di vitto non riportassero gli elementi di cui al predetto Decreto, è ammessa una nota spesa riepilogativa intestata al fruitore del servizio e sottoscritta in autocertificazione dallo stesso con allegati gli scontrini fiscali, dai quali sia chiaramente desumibile che gli stessi sono stati emessi a fronte di un servizio di vitto;

- trasporti su strada o rotaie: biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;
- trasporti aerei: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;
- mezzo proprio: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- mezzo noleggiato: fattura con indicazione del mezzo utilizzato, del percorso, del chilometraggio e delle date di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- taxi: fattura con indicazione del percorso e della data di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all'uso di tale mezzo.

B.4) Spese relative agli allievi

B.4.1) Indennità di frequenza e retribuzione oraria allievi

Tale indennità è commisurata alle ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività (esclusi gli eventuali uditori) e pertanto non spetta in caso di assenze dovute a malattia, infortunio o altro.

Le principali fattispecie riguardano i:

- a) disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione: può essere corrisposta un'indennità oraria la cui misura non può superare il trattamento sostitutivo della retribuzione. Viene riconosciuta l'ammissibilità al rimborso della borsa di studio per i corsi post-lauream o post-diploma, se prevista nell'Avviso pubblico o nell'atto di affidamento;
- b) lavoratori occupati dipendenti: può essere ammessa la retribuzione, gli oneri sociali e riflessi e le indennità come previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento e dalle eventuali integrazioni derivanti dalla contrattazione aziendale;
- c) lavoratori licenziati destinatari di indennità di disoccupazione e di indennità di mobilità;
- d) lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi della legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

B.4.2) Spese di viaggio vitto e alloggio degli allievi

Nel caso in cui i servizi siano resi direttamente attraverso la struttura gestita dall'Ente beneficiario, le spese di vitto ed alloggio vanno rapportate alla natura (residenziale, semi-residenziale o meno) del corso. In particolare, per i corsi residenziali la spesa è ammissibile fino ad un massimale di € 70,00 al giorno oltre l'IVA se dovuta; per i corsi semiresidenziali fino ad un massimale di € 25,00 al giorno oltre l'IVA se dovuta.

Nel caso in cui si faccia ricorso a servizi esterni, l'Ente deve attenersi a quanto indicato nel paragrafo 4.4.

Per i servizi di residenzialità riguardanti singoli destinatari sono consentite strutture non oltre il livello della II categoria (tre stelle).

Nel caso di allievi occupati, le spese di vitto ed alloggio sono riconosciute entro i limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro di riferimento e da eventuali integrazioni.

Le suddette spese di vitto ed alloggio devono essere predeterminate all'interno del preventivo finanziario approvato.

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'uso dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, motivatamente autorizzate dall'Ente beneficiario, saranno ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'articolazione delle attività (per maggiori specifiche vds. paragrafo B.3). E' altresì consentito l'utilizzo del mezzo privato per uso collettivo.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- elenco delle trasferte con specifica degli allievi che hanno fruito delle singole trasferte;
- fatture, ricevute, scontrini intestati ai fruitori del servizio di vitto e alloggio;
- ricevute e scontrini intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto e alloggio, con indicazione, laddove pertinente, degli elementi previsti dall'art. 3 del DPR n. 696 del 21 dicembre 1996. Qualora gli scontrini o le ricevute per le spese di vitto non riportassero gli elementi di cui al predetto Decreto, è ammessa una nota spesa riepilogativa intestata al fruitore del servizio e sottoscritta in autocertificazione dallo stesso con allegati gli scontrini fiscali, dai quali sia chiaramente desumibile che gli stessi siano stati emessi a fronte di un servizio di vitto;
- trasporti su strada o rotaie: biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;
- trasporti aerei: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;
- mezzo proprio: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- mezzo noleggiato: fattura con indicazione del mezzo utilizzato, del percorso, del chilometraggio e delle date di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- taxi: fattura con indicazione del percorso e della data di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- fatture complessive di soggiorno con elenco nominativo dei fruitori;
- fatture complessive per biglietti di viaggio con elenco nominativo dei fruitori;

C) SPESE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

C.1) Spese di assistenza tecnica

Ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, , sono ammissibili le spese di assistenza tecnica sostenute alle amministrazioni pubbliche per le attività, connesse ai programmi operativi, di:

- preparazione
- selezione
- gestione
- attuazione
- sorveglianza
- monitoraggio
- valutazione
- informazione
- controllo

- rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi.

Tali spese sono tutte ammesse nei limiti di cui all'articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che prevede un tetto massimo pari al 4% dell'importo complessivo di ciascun Programma Operativo.

La norma esplicita inoltre l'ammissibilità delle "spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le diverse attività riportate al comma 1" (sopra elencate).

Pertanto sono ammissibili le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per le retribuzioni e/o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali o comunque previsti dalla legge, del personale interno ed esterno impiegato, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, nell'esecuzione delle attività sopraelencate, purché formalmente preposto allo svolgimento di tali attività.

Per il riconoscimento di tale spese si fa riferimento all'effettiva durata, adeguatamente documentata, di impiego del personale della Pubblica Amministrazione nelle attività di assistenza tecnica, le quali possono essere realizzate nel periodo di vigenza del finanziamento del Programma Operativo (1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2015).

Sono comunque ammissibili i soli costi imputabili alle operazioni nell'ambito dell'assistenza tecnica.

Così, a titolo esemplificativo, sono ammesse le spese di funzionamento e le spese relative al personale interno alla Pubblica Amministrazione, adibito a compiti di supporto all'Autorità di Gestione, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dall'art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/06 ivi compresi il personale della segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo ed il personale coinvolto nella predisposizione della documentazione e nell'organizzazione del Comitato di Sorveglianza. Sono altresì ammissibili le spese di personale esterno adibito alle medesime funzioni ed incaricato con le formule contrattuali previste e consentite dalla vigente normativa nazionale.

C.2) Spese connesse alle operazioni

Ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo ed approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo".

Tale previsione si riferisce a tutte le operazioni finanziabili dal Fondo, e quindi anche a quelle realizzate direttamente dall'Amministrazione pubblica al di fuori delle attività di assistenza tecnica.

In questo caso, poiché il beneficiario dell'operazione si identifica nella PA che realizza l'operazione stessa, esso segue le regole di ammissibilità della spesa del FSE. Pertanto, fermo restando il principio di addizionalità di cui all'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1083/06, la spesa dovrà essere:

- sostenuta dal beneficiario, cioè in caso di gestione diretta il soggetto della PA che realizza l'attività;
- connessa all'esecuzione della specifica operazione;
- prevista dalla stessa operazione;
- espressamente indicata nel preventivo finanziario ed approvata.

Anche nel caso di operazioni realizzate dalla Pubblica Amministrazione si rende quindi necessaria la formulazione di una proposta progettuale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo intermedio, con l'indicazione delle spese preventivate per l'esecuzione dell'attività.

D) SPESE PER INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ , DIFFUSIONE DEI RISULTATI

È ammissibile il costo per l'informazione e la pubblicità relative all'operazione: manifestazioni, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, ecc. Le attività informative e pubblicitarie devono essere realizzate nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1828 dell' 8/12/2006.

Considerata l'importanza di rendere nota ai destinatari degli interventi la natura dei finanziamenti, tutta la documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica o comunque di rilevanza esterna, deve riportare i loghi istituzionali previsti e le indicazioni del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, pena la non ammissibilità dei costi correlati.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- singoli giustificativi di spesa;
- documentazione relativa alle procedure di cui al paragrafo 4.4;
- documentazione prodotta allo scopo.

E) DIRITTO D'AUTORE: UTILIZZAZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI REALIZZATI

Nel caso del diritto d'autore che comprende in particolare la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati e la loro utilizzazione economica, la disciplina è sostanzialmente dettata dagli articoli 2575-2583 del codice civile e dalla Legge sulla "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed integrazioni.

In generale, l'art. 11 della citata legge prevede che "alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese".

Gli articoli successivi distinguono la titolarità del diritto di utilizzazione economica, da quello connesso alla "paternità" dell'opera stessa (vds. art. 20 "diritto morale dell'autore").

Nel caso di gara di appalto, pertanto, ferma restando la titolarità del diritto morale (diritto della personalità indissolubilmente legato all'individuo, indisponibile, inalienabile, imprescrittibile) in capo all'autore dell'opera, il diritto di utilizzazione economica dei prodotti realizzati spetta all'Amministrazione appaltante.

Negli affidamenti in regime concessorio, invece, l'applicazione della suddetta legge comporta che: la titolarità del diritto è in capo al suo autore; l'utilizzazione economica dell'opera oggetto di protezione, deve essere condivisa quanto a modalità e termini con l'Amministrazione competente, trattandosi di prodotti realizzati attraverso contributi pubblici aventi natura sovventoria e non di corrispettivo contrattuale.

F) I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE E TASSE

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, oppure dal destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dallo Stato (Iva totalmente o parzialmente indetraibile).

L'IVA recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

La natura privata o pubblica del beneficiario o del destinatario non è presa in considerazione nel determinare se l'Iva costituisca una spesa ammissibile.

L'Iva non recuperabile dal beneficiario o dal destinatario in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la direttiva Iva 2006/112/CE.

In base alla risoluzione 135/E/03 del 17 giugno 2003 dell'Agenzia delle Entrate, si specifica che:

- i contributi concessi nel quadro degli Avvisi pubblici se diretti a perseguire finalità di carattere generale, hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e in quanto tali, in base all'art. 2, comma 3, del DPR n. 633/72, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA. Ciò in quanto i contributi stessi non si pongono in un rapporto sinallagmatico fra ente finanziatore e beneficiario;
- i trasferimenti di fondi che si realizzano tra il capofila e gli associati qualora il soggetto beneficiario sia una ATS o una ATI sono da considerarsi fuori campo Iva, a condizione che i rapporti giuridici che intercorrono tra associazione e associati siano regolati sulla base di un mandato con rappresentanza conferito al capofila da parte degli associati stessi.

Le altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi) costituiscono spesa ammissibile se effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario o dal destinatario in relazione allo specifico progetto cofinanziato.

Le spese sostenute per la registrazione dei contratti, atti notarili, ecc. costituiscono spesa ammissibile qualora espressamente richieste dalle Amministrazioni responsabili.

DISPOSIZIONI SOSTITUITE

La presente circolare sostituisce la precedente Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5 dicembre 2003.

Roma, 2 febbraio 2009

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Matilde Mancini

firmato



Commissione Istruzione, Lavoro,
Innovazione e Ricerca
Coordinamento tecnico Regione Lazio

Regioni e Province Autonome

VADEMECUM per l'ammissibilità della SPESA al FSE PO 2007-2013

**VADEMECUM per l'ammissibilità
della SPESA al FSE
PO 2007-2013**

Premessa

In fase di elaborazione della “Norma generale per l’Ammissibilità della spesa”, in occasione degli incontri di Coordinamento congiunto delle Commissioni tecniche IX e IV (Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca e Affari Comunitari) le Regioni/PA responsabili della programmazione FSE hanno manifestato la necessità di procedere all’elaborazione di un nuovo *Vademecum* per la definizione comune di problematiche specifiche al fondo, in linea con la passata esperienza.

Nello specifico, per quanto attiene ai contenuti, è stata condivisa l’opportunità di considerare il *Vademecum* un contenitore di definizioni, principi e criteri generali nonché un riferimento per l’individuazione di disposizioni e di soluzioni comuni a questioni e problematiche trasversali, che potranno anche emergere nel corso della programmazione.

E’ stato pertanto istituito un gruppo di lavoro composto in un primo momento da una rappresentanza delle Regioni ob. CRO e ob. CONV, con il compito iniziale di definire una traccia del *Vademecum* che tenesse conto dei principali elementi e degli aspetti problematici legati alla gestione del FSE.

In occasione dell’incontro del Tavolo permanente del 10 ottobre 2007 che ha visto la partecipazione di tutte le Autorità responsabili del FSE, si è condivisa l’opportunità di procedere in maniera congiunta all’elaborazione del documento, pertanto il confronto nell’ambito del gruppo di lavoro ristretto è proseguito con il contributo del Ministero del Lavoro.

Considerati la natura di documento di indirizzo del *Vademecum* e l’obiettivo complessivo di definire principi e criteri generali nonché soluzioni comuni a questioni di carattere trasversale connessi all’ammissibilità e alla regolarità della spesa del FSE, il titolo *“Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE”* intende precisare l’ambito di riferimento del *Vademecum* stesso, diverso, ad esempio, dalla Norma generale sui costi ammissibili o dalle Linee guida sui sistemi di gestione e controllo e dal Manuale di conformità dei sistemi di gestione e controllo.

In ultimo, il documento potrà essere periodicamente aggiornato alla luce, da un lato, delle possibili modifiche delle norme di riferimento e, dall’altro, delle eventuali problematiche che le Autorità di gestione potranno incontrare nel corso della programmazione.

Indice

Introduzione

Procedure di affidamento delle risorse

Parte generale

1. Finalità
2. Definizioni
 - 2.1 beneficiario
 - 2.1.1 organismo intermedio
 - 2.2 forme di partenariato
 - 2.3 operazione
 - 2.4 altre definizioni
 - 2.5 Diritto d'autore: utilizzazione economica dei prodotti realizzati
3. La spesa del FSE
 - 3.1 principi generali
 - 3.2 prova della spesa
 - 3.3 classificazione dei costi diretti e indiretti
 - 3.3.1 dichiarazione dei costi indiretti su base forfettaria
 - 3.4 macrocategorie di spesa
4. Acquisizioni di beni

Aspetti speciali

1. Affidamento di parte delle attività a terzi
2. Voucher
3. Organismi intermedi
4. Utilizzo dei revisori contabili
5. Spese della Pubblica Amministrazione
6. Recuperi
7. Transnazionalità (e interregionalità)
8. Utilizzo della flessibilità di cui all'art. 34.2 del Reg. (CE) 1083/06

Allegati

Allegato 1: Esempio di Conto economico preventivo e consuntivo

Allegato 2: Nota interpretativa della CE presentata in occasione del gruppo tecnico di lavoro del 29 maggio a Bruxelles (lingua inglese)

Allegato 3: Nota interpretativa della CE presentata in occasione del gruppo tecnico di lavoro del 29 maggio a Bruxelles (cfr. allegato alla nota della Commissione Europea NVDP D(2007) 21614 trasmessa dal MLPS alle Regioni in data 7 novembre 2007)

Allegato 4: Glossario

VADEMECUM per l'ammissibilità della SPESA al FSE PO 2007-2013
--

INTRODUZIONE

Il Vademecum si compone di due parti, la prima a carattere generale, la seconda relativa ad aspetti specifici.

In particolare, nella prima parte sono presentate le *finalità* del Vademecum quale strumento di ausilio nella gestione e nell'esecuzione degli interventi del FSE innanzitutto per le Autorità di gestione dei PO, nonché per gli altri organismi interessati (es. OI, AdA, AdC, ecc.). Sono inoltre contenute le principali *definizioni* ed interpretazioni condivise, necessarie e imprescindibili che, partendo dalle previsioni regolamentari e tenendo conto dell'esperienza attuativa maturata nel corso delle precedenti programmazioni, costituiscono il fondamento per l'individuazione e la precisazione di modalità tecnico operative nell'amministrazione delle risorse finanziarie dei PO. Nella parte generale sono, altresì, sviluppati sia i *principi generali* connessi all'ammissibilità della spesa dei fondi in senso lato sia altri elementi, sempre correlati alla *natura della spesa*, ma peculiari al FSE come ad esempio la *classificazione* dei costi, le *macrocategorie* di spesa, nonché le modalità per l'eventuale riconoscimento *forfetario* dei costi indiretti.

La seconda parte è dedicata, invece, allo sviluppo di alcuni dei principali aspetti caratteristici e peculiari del FSE che non hanno trovato completa trattazione nella "Norma generale per l'Ammissibilità della spesa". Alcuni di questi aspetti sono spesso complessi e problematici a livello gestionale (ad es. *affidamento di parte delle attività a terzi, utilizzo dei revisori contabili*), altri ancora sono stati sperimentati durante i primi anni della passata programmazione, trovando poi un ampio consenso tra tutti gli attori coinvolti (ad es. *voucher*), altri invece sono innovativi e probabilmente saranno sperimentati nei primi anni della programmazione 2007-2013 (ad es. *ricorso alla complementarietà, transnazionalità*).

I diversi aspetti speciali individuati sono comunque accomunati da un'unica esigenza, più volte manifestata anche dalle Regioni e condivisa dalle Autorità centrali e comunitarie, ovvero quella di precisare modalità e procedure il più possibile comuni ai vari sistemi regionali.

Pertanto, attraverso l'analisi approfondita dell'esperienza regionale, tenendo inoltre conto dei lavori condotti da altri tavoli a livello interregionale, si è giunti alla definizione di modalità gestionali operative che, seppur talvolta differenti, garantiscono il rispetto dei principi generali a fondamento della programmazione dei fondi strutturali, primo tra tutti la sana gestione finanziaria in termini di efficienza ed efficacia.

Nell'ultima parte del Vademecum sono, poi, raccolti una serie di allegati funzionali alla finalità di supporto tecnico operativo del presente strumento (ad es. l'"Esempio di Conto economico preventivo e consuntivo").

Considerata la rilevanza ai fini dell'ammissibilità della spesa delle procedure per l'accesso ai finanziamenti FSE e degli atti utilizzati dalle Autorità responsabili della programmazione del fondo, tra

gli allegati al “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE” è inserito un *glossario* dei principali termini attualmente in uso sulla materia.

Ad ogni modo, in premessa, si evidenzia che l’esame degli aspetti sia a carattere generale che speciale è stato condotto tenendo in dovuta considerazione anche le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e mercato interno.

Ai fini della correttezza della spesa al FSE, le Amministrazioni responsabili dei PO assicurano il ricorso a *procedure ad evidenza pubblica* per la selezione delle operazioni ammissibili ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento del Consiglio n. 1081/2006, salvo le eccezioni previste dalla normativa e/o dalla giurisprudenza.

Ai fini del presente lavoro, e quindi ai fini del riconoscimento della spesa, rileva oltretutto l’atto che regola il rapporto tra le Amministrazioni e il soggetto destinatario del finanziamento. Ci si riferisce nello specifico alla natura del titolo che disciplina il rapporto tra le parti (di natura contrattuale o concessoria, cfr. par. 2.1 del “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE”) e alle forme attraverso le quali il finanziamento può essere erogato (acquisizione di beni e servizi o sovvenzioni, cfr. par. 2.4 del “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE”).

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

I principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle Amministrazioni, sia per la concessione di sovvenzioni o contributi (art. 12 L. 241/90), sia per la stipula di contratti pubblici (Decreto Leg.vo n. 163/06) .

Nel primo caso, ossia nella concessione di sovvenzioni, la procedura di affidamento è caratterizzata da un avviso pubblico o dalla c.d. “chiamata di progetti”, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri per concedere sovvenzioni o contributi. Il rapporto tra l’Amministrazione e l’Ente attuatore risulta regolato da un atto unilaterale di natura concessoria; l’Ente diventa così destinatario di un finanziamento per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall’Amministrazione. Si tratta della forma di finanziamento utilizzata dalle Autorità di gestione dei PO per la gran parte delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

Nel secondo caso, ossia per la stipula di contratti pubblici -appalti o concessione di servizi pubblici- l’Amministrazione utilizza le procedure previste dal Codice dei contratti (Decreto Leg.vo n. 163/06), e il rapporto tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario risulta di natura contrattuale. Si tratta della forma di finanziamento utilizzata dalle Autorità di gestione per l’acquisizione di servizi sul mercato e, nel caso di applicazione del principio di flessibilità (di cui all’art. 34 c. 2 del reg. 1083/06), utilizzabile per l’acquisizione di forniture o l’esecuzione di lavori.

Fermo restando il quadro delineato, le Autorità di Gestione valutano la possibilità di adattare le predette procedure a specifiche fattispecie di intervento, anche al fine di sperimentare ipotesi attuative maggiormente rispondenti ad esigenze di snellimento e semplificazione degli oneri amministrativi.

Fatto salvo il rispetto delle procedure previste per i servizi soprasoglia dal Codice dei contratti, di cui all’allegato IIa del Decreto Leg.vo n. 163/06, nel caso specifico dei cd “progetti integrati” - intendendosi per tali le operazioni che prevedono contestualmente la realizzazione di una pluralità di attività eterogenee seppur mirate ad un’unica finalità - la scelta del regime di affidamento va individuata e si basa sul regime applicabile all’attività principale, coerentemente con il principio dell’accessorietà.

L'individuazione dell'attività principale si può basare su criteri di tipo funzionale (ossia attraverso il grado di rilevanza dell'attività per il raggiungimento dell'obiettivo dell'operazione), oppure - in via residuale – può essere preso a riferimento il criterio della prevalenza economica.

PARTE GENERALE

1. FINALITÀ

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, demanda allo Stato Membro la definizione delle norme in materia di ammissibilità, fatte salve le eccezioni presenti nei regolamenti specifici.

Nel rispetto dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento generale, allo Stato Membro spetta, inoltre, il compito di fornire alla Commissione europea informazioni in relazione alle norme di ammissibilità stabilite a livello nazionale e applicabili ai Programmi Operativi.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 71.1 del regolamento generale, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione dei PO, le Amministrazioni responsabili dei PO forniscono una descrizione dei sistemi di gestione e controllo, comprendente l'organizzazione e le procedure relative alle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit, nonché elementi di dettaglio sull'ammissibilità della spesa.

La descrizione è accompagnata da una relazione della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit, che esprime il parere di conformità dei sistemi di gestione e controllo ai sensi dell'art. 71.2 del regolamento generale.

Al fine di adempiere alle disposizioni regolamentari, in conformità con la struttura programmatica del Quadro Strategico Nazionale (approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 - CCI 2007 IT 16 1 UNS 001), è stato istituito un gruppo di lavoro sull'ammissibilità dei costi, composto da rappresentanti delle Amministrazioni regionali e nazionali del FESR e del FSE, coordinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, che ha portato all'elaborazione congiunta della "Norma generale per l'Ammissibilità della spesa" e all'approvazione della stessa in il 2007.

In considerazione del carattere generale della Norma in materia di ammissibilità della spesa, le Amministrazioni responsabili del Fondo Sociale Europeo hanno convenuto sull'importanza di definire congiuntamente gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità e all'ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con risorse pubbliche e rientranti nell'ambito di intervento del FSE.

La necessità di una interpretazione comune delle regole per il riconoscimento della spesa del FSE risponde, inoltre, all'esigenza di fondare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, e specificatamente la parte relativa all'ammissibilità della spesa, su elementi minimi condivisi che tengono conto delle peculiarità degli interventi del Fondo sociale europeo.

E' stato, pertanto, convenuto di definire il "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE per la programmazione 2007-2013".

Obiettivo principale del Vademecum è quello di offrire alle Autorità responsabili dei PO uno strumento pratico di ausilio e di accompagnamento nell'amministrazione degli interventi FSE, in maniera complementare con le altre disposizioni a carattere trasversale.

Il Vademecum, da intendersi come un contenitore di definizioni, principi e criteri generali nonché come riferimento per l'individuazione di disposizioni e di soluzioni comuni a questioni e problematiche trasversali che potranno emergere nel corso della programmazione, è un documento di indirizzo e potrà costituire un riferimento per tutti gli attori diversamente coinvolti della programmazione FSE 2007-2013.

2. DEFINIZIONI

Questa sezione contiene le definizioni e le principali interpretazioni condivise, necessarie e imprescindibili che, partendo dalle previsioni regolamentari e tenendo conto dell'esperienza attuativa maturata nel corso delle precedenti programmazioni, costituiscono il fondamento per l'individuazione e la precisazione di modalità tecnico operative nell'amministrazione delle risorse finanziarie dei PO.

2.1 Beneficiario

“Il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni”, ai sensi dell'art. 2 c. 4 del regolamento 1083/2006.

In particolare:

- il beneficiario si identifica nell'organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha **natura contrattuale** poiché in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione.

- il beneficiario si identifica nell'organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha **natura concessoria** poiché in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

“Nel quadro del regime di aiuti di cui all'art. 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico”, ai sensi dell'art. 2 c. 4 del regolamento 1083/2006.

Nel caso di aiuti alla formazione, si può verificare che il progetto formativo sia presentato e/o gestito da enti di formazione, e che quindi il soggetto che “realizza il singolo progetto” e quello che “riceve l'aiuto” siano diversi. Ai fini della certificazione delle spese, in linea con l'art. 2 del regolamento generale, sono quindi considerati beneficiari dell'operazione (aiuto alla formazione) sia l'ente di formazione che realizza il progetto sia l'impresa o le imprese che ricevono l'aiuto.

In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari (per es. voucher di formazione o di servizio), beneficiario è l'organismo che eroga il finanziamento, ad esempio la Regione, la Provincia o altri Organismi Intermedi pubblici o privati, poiché in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione.

In caso di gestione diretta, invece, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività, poiché in tale caso è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

In quest'ultimo caso, nonché nel caso in cui l'AdG e/o l'OI sono beneficiari dell'operazione, ai sensi dell'art. 13 c. 5 del reg. 1828/06 è garantita la separazione tra le funzioni di gestione e di controllo.

2.1.1 Organismo intermedio

“L'organismo intermedio è qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”, ai sensi dell'art. 2 c. 6 del regolamento 1083/2006.

In particolare l'organismo intermedio può essere un ente pubblico territoriale o un servizio di questo oppure altro soggetto pubblico o privato.

In tutti i casi il rapporto è disciplinato con apposito accordo scritto, ex art. 12 del regolamento 1828/2006.

Nel caso di soggetto interamente pubblico e avente carattere di struttura "in house", l'organismo intermedio è individuato con apposito atto amministrativo; con accordo scritto, eventualmente allegato all'atto amministrativo, è regolato il *modus operandi* (come ad esempio le modalità per il riconoscimento della spesa - a costi reali - oppure le modalità con cui viene garantito il requisito del "controllo analogo", ecc).

Nel caso di soggetti privati o di soggetti pubblici non aventi carattere di struttura "in house", l'organismo intermedio è individuato con procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. Il rapporto con l'organismo intermedio, regolato con apposito accordo scritto, può avere natura contrattuale oppure concessoria. In quest'ultimo caso la gara pubblica ha per oggetto la concessione di un servizio.

Nel caso di **Sovvenzioni Globali**, caratterizzate da un gruppo di operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici del PO, la natura del rapporto tra Regione e Organismo intermedio, nonché la tipologia di attività, è determinante nell'individuazione del beneficiario.

In particolare, nel caso di **accordo tra OI e Regione avente natura contrattuale**, la Regione è beneficiario per le operazioni che l'organismo intermedio attua direttamente o in modo diretto, ad esempio attività di gestione o di amministrazione della Sovvenzione stessa, nonché di altre eventuali attività previste dal contratto (es. sensibilizzazione, diffusione, ecc.), poiché la Regione acquista dall'organismo intermedio il servizio o la prestazione, attraverso il versamento di un corrispettivo, ed è responsabile dell'avvio dell'operazione.

Per le restanti parti della Sovvenzione globale, nel caso in cui l'organismo intermedio proceda alla stipula di un contratto per acquisire servizi (es. acquisto tramite appalto di servizi di pubblicità), beni oppure eroghi sovvenzioni dirette a singoli destinatari, beneficiario è l'organismo intermedio stesso, poiché in questo caso, è responsabile dell'avvio dell'operazione. Nei casi, invece, in cui l'organismo intermedio proceda attraverso accordi di tipo concessorio, beneficiario/i è il soggetto attuatore, poiché questo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione della attività.

Nel caso, invece, di **accordo tra OI e Regione avente natura concessoria**, l'organismo intermedio è beneficiario per le operazioni relative alla gestione e all'amministrazione della Sovvenzione stessa, nonché di altre eventuali attività (es. sensibilizzazione, diffusione, ecc.), poiché fornisce alla Regione il servizio o la prestazione, direttamente o acquisendola con contratto, ed è responsabile dell'avvio e dell'attuazione di questa parte dell'operazione. Per le restanti parti della Sovvenzione globale, nel caso in cui l'organismo intermedio proceda, a sua volta, attraverso accordi di tipo concessorio, beneficiario/i è il soggetto attuatore poiché responsabile dell'avvio e dell'esecuzione della restante parte dell'operazione.

2.2 Forme di partenariato

Il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative

dell'operazione stessa (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder).

Gli obblighi dei singoli soggetti partner e le modalità concrete di partenariato possono essere molto diversi a seconda della tipologia di partenariato, della natura giuridica dello stesso, del campo di applicazione e dell'operazione o programma di riferimento.

Anche il vincolo giuridico fra i soggetti partner può variare, potendo insorgere al momento della presentazione dell'operazione (in risposta a dispositivi, avvisi o bandi di gara) e limitarsi all'operazione stessa oppure essere preesistente e di più ampia portata, assumendo in quest'ultimo caso forme giuridiche diverse (ATI, ATS, GEIE, consorzi, fondazioni, gruppo di imprese, Partenariato pubblico privato, accordi di rete, forme di partenariato non istituzionalizzato etc.).

Presupposto essenziale del Partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell'operazione.

Ne consegue che:

- il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi;
- i partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate, ciò a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Nel caso di formazione svolta in ambito aziendale (formazione continua) è possibile l'individuazione dei partner anche in un momento successivo alla fase di presentazione della proposta progettuale; anche in questo caso tutti i partner sono beneficiari ai fini della certificazione della spesa.

La sostituzione di un Partner in corso d'opera è ammessa solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione dell'AdG in base alle condizioni stabilite nei propri dispositivi.

2.3 Operazione

“L'operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'AdG del PO o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce”, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del regolamento 1083/2006.

Nei casi di attività con caratteristiche simili, tradizionalmente finanziate con risorse FSE, ed eseguite dal medesimo beneficiario (es. un ente di formazione che realizza più corsi di formazione standard), l'operazione può essere rappresentata dall'insieme delle attività progettate e realizzate dal soggetto, che fa riferimento allo stesso atto programmatico e attuativo (es. avviso pubblico, delibera, ecc.) emanato dall'AdG o dall'OI.

2.4 Altre definizioni

L'assistenza del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle operazioni rientranti nel campo di intervento di cui all'articolo 3 del regolamento del Consiglio n. 1081/2006 può essere erogata sotto forma di sovvenzione (globale o individuale) non rimborsabile, o attraverso l'acquisizione di beni e servizi conformemente alla norme in materia di appalti pubblici, oppure mediante altre forme (abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia) previste ai sensi dell'articolo 11 del regolamento FSE.

In linea con le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari per la programmazione dei fondi strutturali e analogamente con quanto stabilito nei regolamenti finanziari in materia di bilancio comunitario (cfr. artt. 88 e 108 e seguenti del regolamento 1605/2002 e ss.mm.ii), ai fini del presente Vademecum, si definisce quanto segue.

Gli *appalti pubblici* sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Le *sovvenzioni* sono contributi diretti a finanziare un'operazione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale.

La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

Con specifico riferimento alla programmazione FSE, la sovvenzione può essere *globale* o *individuale* ossia, nel primo caso si fa riferimento ad un gruppo di operazioni programmate per il raggiungimento degli obiettivi strategici del PO (cfr. art. 42 del regolamento 1083/06 e paragrafi ... del presente Vademecum) mentre nel secondo caso si fa riferimento al finanziamento delle singole operazioni da realizzare per il conseguimento degli obiettivi specifici di ciascun asse del PO (es. finanziamento ad enti accreditati per la realizzazione di attività formative, erogazione di voucher formativi o di servizio a determinate categorie di destinatari, erogazione alle imprese di aiuti all'occupazione, ecc.).

In linea di massima, inoltre, le sovvenzioni concesse nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali sono *non rimborsabili* poiché costituiscono contributi finanziari diretti ai beneficiari senza obbligo di restituzione (se non nei casi di irregolarità riscontrate e/o non riconoscimento della spesa). Accanto alle operazioni tradizionalmente finanziate con il FSE (attività formative), sono ad esempio riconducibili alle sovvenzioni non rimborsabili gli *abbuoni di interessi su prestiti* che si possono definire come delle riduzioni concesse su una somma da pagare, un prezzo pattuito, un debito o un prestito.

L'articolo 11 c. 1 del regolamento del FSE prevede in aggiunta la concessione di sovvenzioni *rimborsabili*, come ad esempio i microcrediti o altri strumenti di ingegneria finanziaria (cfr. art. 44 del regolamento 1083/06 e artt. 43-46 del regolamento 1828/06).

In particolare i *microcrediti*, paragonabili in un certo senso ai prestiti d'onore, sono caratterizzati dall'erogazione di una somma di denaro, in genere piccola, in assenza di adeguate garanzie da parte del beneficiario. L'assenza di garanzia non determina comunque che il contributo sia a fondo perduto, poiché si tratta di un prestito a condizioni agevolate spesso garantito da un *fondo di garanzia*¹.

2.5 Diritto d'autore: utilizzazione economica dei prodotti realizzati.

Nel caso del diritto d'autore che comprende in particolare la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati e la loro utilizzazione economica, la disciplina è dettata dalla legge sulla "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed integrazioni.

¹ Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento 1083/06, qualora l'operazione sia organizzata tramite fondi di garanzia, essa è attuata dall'AdG attraverso l'aggiudicazione di un appalto pubblico o la concessione di una sovvenzione.

L'art. 11 della citata legge prevede che "alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese." Nel caso di gara di appalto, pertanto, l'esclusività del diritto d'autore è in capo all'Amministrazione appaltante, che può quindi disporre della piena utilizzazione economica dei prodotti realizzati (documenti cartacei, prodotti multimediali, ecc.).

Nel caso degli affidamenti in regime concessorio, le disposizioni della legge suddetta si applicano per analogia: la titolarità del diritto è in capo al suo autore; l'utilizzazione economica dello stesso, trattandosi di prodotti realizzati attraverso contributi pubblici, deve essere condivisa quanto a modalità e termini con l'Amministrazione competente.

3. LA SPESA DEL FSE

3.1 Principi generali

Dalle disposizioni regolamentari è possibile desumere i principi generali che caratterizzano l'ammissibilità della spesa.

Nello specifico, il costo, per essere ammissibile, deve:

- riferirsi temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento del PO e nello specifico essere sostenuto tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015.
- essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dai beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni o progetti riconducibili alle attività ammissibili del FSE codificate nell'art. 3 del Regolamento n. 1081/2006.
- essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'AdG.
- essere giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo il caso previsto all'art. 11 comma 3 del regolamento del FSE.
- essere stato sostenuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, e nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell'ambito del Comitato di Sorveglianza

3.2 Prova della spesa

In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere comprovati da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Quando a monte dell'operazione il titolo ha natura contrattuale, i pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti.

Quando a monte dell'operazione il titolo ha natura concessoria, i pagamenti eseguiti dai beneficiari devono essere comprovati mediante documenti giustificativi di spese effettivamente sostenute da questi. Il beneficiario è tenuto alla rendicontazione dei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti in connessione con l'esecuzione dell'operazione, attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa.

In caso di gestione diretta, i pagamenti eseguiti dai beneficiari devono essere comprovati da idonei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute.

Per i costi indiretti dichiarati su base forfetaria ai sensi dell'art. 11 comma 3.b del regolamento del FSE non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 3.3.1.

In caso di aiuti di stato, i pagamenti eseguiti dai beneficiari che realizzano un progetto e ricevono l'aiuto pubblico devono essere giustificati con apposita documentazione che dia prova che l'aiuto concesso dall'organismo sia stato effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto o per il raggiungimento della finalità dell'aiuto. Così ad esempio, nella fattispecie di aiuto all'assunzione, i pagamenti eseguiti dai beneficiari possono essere comprovati attraverso presentazione della documentazione utile a dimostrare l'assunzione.

Diversamente dalle altre fattispecie di operazioni, in caso di aiuti di stato la prova dell'effettività della spesa non può essere l'unico requisito per la certificazione alla Commissione poiché, ai sensi dell'art. 78 del regolamento generale, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato oggetto di pagamento al beneficiario da parte dell'organismo che concede l'aiuto. In deroga a tale principio, la dichiarazione di spesa può comunque includere gli anticipi erogati al beneficiario dall'organismo concedente l'aiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il beneficiario abbia presentato apposita garanzia bancaria o assicurativa per il valore degli anticipi;
- gli anticipi erogati non siano superiori al 35% dell'importo totale dell'aiuto concesso;
- gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute nell'attuazione del progetto dal beneficiario che deve presentare apposita documentazione giustificativa non oltre tre anni dal versamento dell'anticipo. In caso contrario la successiva dichiarazione della spesa alla Commissione deve essere rettificata per l'importo pari alla parte dell'anticipo per la quale non è stata presentata la corrispondente documentazione della spesa sostenuta.

In caso di anticipi versati dall'organismo concedente dopo il 31 dicembre 2012, la relativa documentazione di spesa sostenuta dal beneficiario deve essere comunque presentata non oltre il 31 dicembre 2015.

Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contante per importi inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente.

Le Autorità di Gestione possono prevedere livelli di soglia per il trasferimento di denaro contante inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente.

Tale disposizione si applica a tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle operazioni ammesse a finanziamento.

3.3 Classificazione dei costi diretti e indiretti

I costi reali si distinguono in costi “diretti” ed “indiretti”.

I costi sono “diretti” quando direttamente connessi all’operazione, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita, di cui è composta l’operazione finanziata.

A seconda della tipologia di intervento, tali costi possono essere direttamente connessi a più operazioni realizzate dallo stesso beneficiario. Nel caso, quindi, di connessione non esclusiva e/o parziale, il beneficiario deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione (es. parametri di consumo fisico-tecnici).

I costi sono “indiretti” quando, benché riferibili indirettamente all’operazione, non sono o non possono essere direttamente connessi all’operazione medesima, ma possono anche essere collegati alle attività generali dell’organismo che attua l’operazione (beneficiario). Sono costi per i quali è difficile determinare con precisione l’ammontare attribuibile ad un’operazione specifica. Tali costi possono quindi essere imputati all’operazione attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale, e documentabile, oppure su base forfetaria ad un tasso non superiore al 20% dei costi diretti secondo quanto stabilito dai dispositivi dell’Autorità di gestione.

3.3.1 Dichiarazione dei costi indiretti su base forfetaria

Ai sensi dell’art. 11.3 del reg. 1081/2006 e dell’art. comma ... della “Norma generale per l’Ammissibilità della spesa”, in caso di sovvenzioni, sono riconosciuti i costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino ad un massimo del 20% dei costi diretti di un’operazione.

Nello specifico, l’art. comma ... della “Norma generale per l’Ammissibilità della spesa” prevede che “Per il FSE le spese indirette potranno essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20% dei costi diretti ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) N.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’Autorità di gestione, fermo restando che, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari.”

Sulla base della nota interpretativa della CE presentata nell’ambito della riunione del 29 maggio 2007 a Bruxelles del gruppo tecnico di lavoro, successivamente trasmessa dalla DG Occupazione con nota NVDP D(2007)21614 del 22 ottobre 2007, fermo restando la possibilità per ciascuna Autorità di gestione di individuare elementi più restrittivi, di seguito si riportano i requisiti minimi per il riconoscimento dei costi indiretti dichiarati su base forfetaria:

- l’operazione o il progetto è gestito sotto forma di sovvenzione;
- l’Autorità di gestione ha espressamente previsto, nei propri dispositivi di attuazione o negli avvisi pubblici, la possibilità di riconoscere i costi indiretti dichiarati forfetariamente, precisandone le condizioni di ammissibilità;
- se il tasso di forfetizzazione varia a seconda del tipo di operazione, dei beneficiari, dell’ammontare o del tipo di sovvenzione interessata, l’Autorità di gestione ha fornito indicazioni sul tasso da applicare (comunque non superiore al 20% dei costi diretti);
- l’autorità di gestione individua nei propri atti programmatori/dispositivi di attuazione il valore della percentuale di forfetizzazione;

- il beneficiario dell'operazione è stato selezionato con procedura di evidenza pubblica, diversa dalla gara d'appalto;
- l'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfetaria deve riguardare l'operazione nella sua totalità;
- il ricorso all'opzione non deve avere come conseguenza un aumento artificiale dei costi diretti né di quelli indiretti;
- qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente dell'ammontare dichiarato su base forfetaria;
- qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione (diretti e quindi proporzionalmente anche sugli indiretti).

3.4 Macrocategorie di spesa

In caso di sovvenzioni, ai fini del riconoscimento della spesa, per ciascuna operazione o progetto, i beneficiari presentano l'offerta progettuale seguendo lo schema di "piano dei costi" distinto per macrocategorie di spesa che rappresentano il significato economico del singolo costo nell'ambito della singola operazione/progetto.

Nella schematizzazione di seguito riportata, le prime quattro macrocategorie riguardano i costi diretti imputabili all'operazione o al progetto.

Nello specifico le prime tre fanno riferimento ad una convenzionale classificazione logica e/o cronologica dei costi connessi all'operazione o al progetto finanziato. Si riferiscono, in particolare, ai costi relativi alle fasi di preparazione, cioè preliminare e strumentale all'erogazione del servizio principale (es. l'erogazione del corso di formazione), ai costi relativi alla sua realizzazione vera e propria e a quelli relativi alle fasi successive al termine del servizio legate alla diffusione dei risultati. La quarta macrocategoria - direzione e controllo interno - è destinata invece a rappresentare i costi diretti che accompagnano, trasversalmente, tutte le fasi di realizzazione delle diverse attività dell'operazione.

L'ultima macrocategoria, al contrario, fa riferimento a *costi indiretti*, ovvero quelli che attengono al funzionamento del soggetto che realizza l'operazione/progetto (beneficiario in caso di sovvenzioni).

Ciascuna macrocategoria di spesa è ulteriormente dettagliabile in voci analitiche di costo che possono riferirsi a singole azioni o attività di cui si compone l'operazione o il progetto.

1. Preparazione
2. Realizzazione
3. Diffusione dei risultati
4. Direzione e controllo interno
5. Costi indiretti.

Le Autorità di Gestione dei PO, inoltre, qualora ritengano utile evidenziare una o più voci analitiche di costo comunque riconducibili alle macrocategorie di spesa sopra elencate, possono individuare un'ulteriore macrocategoria.

A titolo esemplificativo, in allegato è riportato uno schema di Conto economico preventivo/consuntivo dei costi relativi ad operazioni o a progetti finanziati dal FSE, realizzabili in linea di massima in regime di concessione.

4. ACQUISIZIONI DI BENI

Ai sensi dell'articolo 11 c. 2 del regolamento 1081/2006 non sono ammissibili al contributo del FSE le spese sostenute per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni". Diversamente sono ammissibili "i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo" (cfr. art. 11 c. 3 lett. c)).

Non sono quindi ammissibili al FSE le spese per l'acquisto di beni mobili (attrezzature, veicoli, mobilio, ecc.) e beni immobili (infrastrutture, terreni, fabbricati, ecc.).

L'ammortamento di tali beni costituisce, invece, spesa ammissibile a condizione che:

- i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento;
- il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base a coefficienti definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'operazione;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.

In base all'articolo 102 c. 5 del Tuir, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività cofinanziata.

Nel caso di attività formative, la spesa per l'acquisto di materiale didattico ad uso dei destinatari della formazione è ammissibile e imputabile all'operazione finanziata.

In linea con quanto previsto all'articolo 34 del regolamento 1083/2006 e coerentemente con le disposizioni contenute nei PO, in caso di applicazione del principio di flessibilità l'AdG può definire nei propri dispositivi le condizioni e le modalità di riconoscimento della spesa per l'acquisto di beni mobili e immobili.

In tale caso, nel rispetto dell'articolo 11 c. 4 del regolamento FSE, si applicano le norme di ammissibilità della spesa contenute all'articolo 7 del regolamento 1080/2006 relativo al FESR e le pertinenti disposizioni stabilite nella "Norma generale per l'Ammissibilità della spesa".

ASPETTI SPECIALI

1. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ A TERZI

Nei casi diversi dal contratto di appalto, ovvero quando la fornitura del bene, del servizio o della prestazione è regolata con titolo avente natura concessoria (sovvenzione), il beneficiario responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione può affidare parte delle attività a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Autorità di gestione, in linea con quanto definito nel presente paragrafo.

Si tratta di un ambito generale, a cui è possibile ricondurre tutte le ipotesi in cui il beneficiario per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all'esterno, da soggetti terzi non partner e non persone fisiche, forniture e servizi.

Inoltre, va precisato che non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico.

Per altro verso neppure possono essere considerati come affidamenti a terzi le seguenti situazioni, per le quali è prevista la rendicontazione delle spese a costi reali:

- le partnership risultanti da un accordo scritto di partecipazione per la realizzazione di una operazione;
- gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.c.;
- gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

Nella categoria generale dell'affidamento a terzi (che possiamo considerare il *genus*) rientrano, ai fini di quanto qui interessa, sia le ipotesi di vera e propria "delega", sia le ipotesi di "acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori" (*species*).

Nella *species* della delega è possibile ricondurre gli affidamenti a terzi riguardanti attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati all'operazione, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico dell'operazione stessa. Si tratta, in buona sostanza, di attività/servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato la concessione e quindi l'attribuzione del finanziamento pubblico.

Non rientra invece nella delega il caso (*species*) concernente l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

Si considera affidamento di parte delle attività ad enti terzi, il ricorso a servizi di somministrazione di lavoro. In base alla natura dell'attività da svolgere, l'utilizzo di tale servizio può, a secondo dei casi, rientrare nella delega delle attività o nell'acquisizione di bene e servizi. Di conseguenza, il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni e le procedure previste per tali forme di affidamento nel prosieguo riportate.

In linea generale gli affidamenti a soggetti terzi non possono avere ad oggetto o riguardare:

- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

In caso di acquisto di forniture o servizi di particolare rilevanza, il contratto stipulato tra ente beneficiario e soggetto terzo sarà dettagliato nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni beni/servizi. Inoltre, dovrà contenere una clausola attraverso la quale i soggetti terzi si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi.

1.1 Delega di parte delle attività²

La delega di parte delle attività è consentita solo se prevista nei dispositivi dell'AdG e comunque tutti gli elementi caratterizzanti la delega devono essere dettagliatamente descritti e motivati nell'offerta progettuale ed espressamente approvati e autorizzati dall'autorità competente.

L'AdG stabilirà nelle proprie norme regolamentari l'importo percentuale massimo di attività delegabile.

Il beneficiario deve comunque gestire in proprio le varie fasi operative: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

In riferimento al delegato, invece, questo non può affidare ad altri soggetti in tutto o in parte le attività a lui delegate.

Le attività sono delegabili alle seguenti condizioni:

- che si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;

Per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario, ed in casi eccezionali, la delega potrà anche essere autorizzata da parte dell'Amministrazione nel corso di esecuzione dell'operazione finanziata, purché preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della stessa fornitura del servizio.

In ogni caso la richiesta di autorizzazione alla delega deve essere supportata da rigorosa motivazione e riguardare esclusivamente l'acquisizione di un bene o di un servizio qualificati che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e specialistico, di cui gli enti beneficiari non possono disporre in maniera diretta.

² Il beneficiario si assicura che il terzo delegato dimostri il rispetto della normativa, qualora applicabile, per l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).

1.2 Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori

Non rientra, quindi, nella delega il caso (species) concernente l'affidamento a terzi di singole azioni/prestazioni/servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

In questi casi non è pertanto necessaria, né richiesta, una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione referente.

Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività, ed in via esemplificativa e nei limiti previsti dai Regolamenti Comunitari, possono rientrare in questo ambito:

- il noleggio di attrezzature;
- l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
- l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo
- le attività di consulenza amministrativa e contabile

1.3 Procedure per l'acquisizione di forniture e servizi da soggetti terzi

Le procedure che il beneficiario dell'operazione deve seguire per l'affidamento di beni e servizi a soggetti terzi sono definite dall'Autorità di Gestione nei propri atti di programmazione e linee guida di rendicontazione.

Nella scelta del fornitore della fornitura e/o del servizio da acquisire o del soggetto terzo a cui delegare parte dell'attività, il beneficiario del finanziamento, nel caso in cui a questo non si applicano le norme previste dal Codice degli appalti ai sensi degli artt. 1 e 3 del Dlgs 163/2006, segue procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento.

A tal fine l'AdG prevede che il beneficiario del finanziamento, in funzione del valore della fornitura e/o del servizio da acquisire o delegare a terzi, proceda come di seguito indicato:

- **fascia finanziaria (valore affidamento): fino a € 20.000,00:** acquisizione diretta;
- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 20.000,01 a € 50.000,00:** consultazione di almeno tre operatori qualificati³ e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione;
- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 50.000,01 a € 100.000,00:** consultazione di almeno cinque operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione;
- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 100.000,01 a € 206.000,00:** previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;

³ L'elenco degli operatori economici può essere predisposto tenendo conto dei criteri e delle procedure previste per la certificazione di qualità, oppure attraverso criteri analoghi. La qualificazione dell'operatore potrà essere comprovata con la richiesta di requisiti tecnici professionali, economici finanziari, iscrizione alla camera di commercio, albi, ecc.

- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 206.000,01:** selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici⁴.

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione della procedure di cui sopra.

Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore determinato è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

Nell'ambito delle procedure per l'affidamento di beni e servizi a soggetti terzi, sia in regime di delega sia con riferimento all'acquisizione di beni e servizi strumentali, è riconosciuta in capo all'Autorità di gestione la possibilità di esercitare poteri di indirizzo, controllo e autotutela vincolanti per i beneficiari.

Non si applicano le procedure sopra riportate nel caso di utilizzo della struttura complessa del beneficiario, funzionale all'organizzazione generale dello stesso (ad esempio le quote di affitto di immobili).

⁴ Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici oltre la soglia di euro 206.000,00, la stessa varierà automaticamente in relazione alle eventuali variazioni della omologa soglia definita dal medesimo codice dei contratti pubblici.

2. VOUCHER

2.1 Definizione⁵

Titolo di spesa assegnato dalla AdG o dall'Organismo Intermedio, che consente la fruizione di un determinato servizio o l'acquisto di un determinato bene.

In questo caso, il bene acquisito deve essere collegato in maniera accessoria al servizio usufruito e la relativa spesa è riconosciuta nei limiti di cui agli articoli 34 del reg. n. 1083/2006 e 11 c. 4 del reg. 1081/2006.

Ciò che distingue il voucher rispetto alle tradizionali forme di finanziamento delle attività formative e di servizi è la centralità assegnata alla domanda di formazione/di servizi (rispetto all'offerta) e quindi ai destinatari finali dell'intervento.

Il Voucher si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi:

- designazione del destinatario, elemento che assicura la non trasferibilità ad altri soggetti;
- designazione del bene/servizio, elemento che assicura la non equivalenza e non fungibilità con il denaro;
- importo del voucher (il valore del bene e/o servizio è predefinito). Il voucher copre, parzialmente o totalmente, il valore del servizio erogato.

I voucher **formativi** sono destinati agli individui e sono finalizzati alla frequenza di attività formative in determinati enti, eventualmente individuati precedentemente dall'AdG/OI, oppure percorsi individuali anche finalizzati alla creazione d'impresa.

I voucher **di servizio** sono invece finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono a determinati soggetti di partecipare alle attività formative ovvero di entrare nel mercato del lavoro in maniera continuativa o di rimanervi. In particolare favoriscono l'accesso alle attività formative e lavorative di soggetti appartenenti a determinati target (es. trasporto e accompagnamento di soggetti disabili) e sostengono la conciliazione tra vita familiare e lavorativa (voucher di conciliazione).

2.2 Modelli organizzativi (voucher formativi e di servizio)

Offerta a libero mercato: l'offerta viene selezionata dall'utente sul mercato ed è soggetta o meno a valutazione preventiva da parte dell'AdG/OI, in base a quanto previsto nei dispositivi di attuazione.

Offerta a catalogo: l'offerta viene selezionata dall'utente nell'ambito di un catalogo/elenco predisposto dall'AdG/OI. I dispositivi di attuazione definiscono i criteri di accesso al catalogo in termini di requisiti minimi dell'operatore e dei servizi da erogare.

2.3 Gestione finanziaria: modalità di erogazione, ammissibilità e verifica della spesa

Modalità di erogazione e flussi finanziari

Si prevedono due differenti modalità di erogazione:

- diretta (erogazione delle risorse al destinatario)
- indiretta (all'operatore in nome e per conto del destinatario)

⁵ Non rientrano nella definizione di voucher le borse di studio, le borse di lavoro, gli incentivi, ecc.

Ciascuna AdG/OI stabilirà nei propri dispositivi le condizioni per il trasferimento delle risorse e le modalità di erogazione, ovvero acconti, con le eventuali garanzie, e rimborsi.

Ammissibilità e verifica della spesa

Per spesa s'intende l'importo erogato dall'AdG/OI direttamente al destinatario o all'operatore in nome e per conto del destinatario.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario accertare:

- l'effettiva fruizione del servizio o l'acquisto del bene. Nello specifico nel caso di fruizione del servizio:
 - per i voucher formativi: la verifica dovrà riguardare i requisiti definiti dall'avviso;
 - per i voucher di servizio è necessario accertare che il servizio fruito sia collegato alla operazione principale sostenuta (occupazione - formazione – creazione impresa);
- l'avvenuto versamento dell'importo all'erogatore del servizio. Ciò può avvenire:
 - direttamente (dal destinatario all'erogatore)
 - indirettamente (dall'AdG/OI in nome e per conto del destinatario all'erogatore)

2.4 Altri incentivi

2.4.1 Definizione

Tra le altre, sono sovvenzioni individuali anche tutte le attribuzioni di vantaggi economici a favore di persone:

1. Borse di studio e/o di ricerca
2. Indennità di frequenza o di partecipazione alle attività.
3. Borsa lavoro

Gli avvisi pubblici definiscono le modalità di accesso e di gestione di tali incentivi, compresi gli eventuali oneri previdenziali, assistenziali e fiscali inclusi quelli a carico del soggetto erogante, i quali saranno erogati coerentemente con la normativa fiscale vigente e tenuto conto di eventuali leggi nazionali e regionali in materia.

2.4.2 Borse di studio e/o di ricerca

E' un insieme di risorse erogate al destinatario finalizzate a percorsi di studio o di ricerca per un periodo limitato di tempo. Rappresenta uno dei principali interventi che, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, tende a rimuovere gli ostacoli di carattere economico per il raggiungimento di determinati obiettivi di studio. L'assegnazione delle borse di studio è condizionata dal possesso dei requisiti definiti dall'AdG come ad esempio il reddito e/o il profitto negli studi, ecc.. La borsa di studio può essere erogata in parte in servizi (residenziali e ristorazione) e in parte in denaro.

2.4.3 Indennità di frequenza o di partecipazione alle attività

Tale indennità risponde all'esigenza di sostenere economicamente il destinatario che partecipa alle attività (es. formative d'aula, di formazione pratica, ecc.); è prevista per determinate tipologie di destinatari ed è commisurata all'effettiva partecipazione alle attività, non spetta pertanto in caso di malattia, infortunio e assenza.

Così ad esempio, tale indennità può essere prevista per i disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione.

2.4.4 Borsa lavoro (work experience)

Si tratta di un insieme di risorse che consente al destinatario di svolgere un'esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo, con caratteristiche simili ai tirocini. Interessa soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati con caratteristiche coerenti con quelle definite dalle normative in materia.

3. ORGANISMI INTERMEDI

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 definisce l'«organismo intermedio»: *qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.*

Possono pertanto essere Organismi intermedi i soggetti ai quali sono delegate funzioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione, di cui, rispettivamente, agli articoli 60 e 61 del regolamento generale.

I casi specifici di delega, da parte dell'Autorità di gestione, della gestione e dell'attuazione di una parte del PO possono essere riconducibili anche alla fattispecie della sovvenzione globale ai sensi dell'art. 42 del regolamento 1083/2006.

In tal caso, l'articolo elenca a titolo esemplificativo i soggetti che possono essere designati come organismi intermedi per la gestione e l'attuazione di una parte del PO, ovvero *gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative.*

La gestione e l'attuazione della parte di PO delegata avviene, continua l'articolo, *secondo modalità previste da un accordo concluso tra l'autorità di gestione e l'organismo in questione.* Tale delega lascia comunque impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'AdG e dello SM.

Inoltre, in tale caso, l'Organismo intermedio *deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria e di norma, al momento della sua designazione esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.*

Nel caso di Sovvenzione Globale, le spese di gestione dell'Organismo Intermedio connesse alla realizzazione di operazioni riconducibili ad uno specifico asse sono a questo imputate.

In linea con le previsioni del Regolamento generale 1083/2006, i Programmi Operativi prevedono che l'Autorità di Gestione possa affidare parte delle proprie funzioni e attività a Organismi intermedi “mediante un atto che stabilisce i contenuti della delega, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all'Autorità di Gestione/ Certificazione e la relativa periodicità, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento dell'attività di gestione e di controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità, la conservazione dei documenti, gli eventuali compensi, e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze.

[..]

Gli organismi intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati.

1. L'Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali e/o Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza.

2. Sotto la propria responsabilità, l'Amministrazione regionale ed eventualmente gli Enti e Amministrazioni di cui al paragrafo 1, nell'esecuzione delle operazioni di alcune attività possono avvalersi, dei seguenti organismi intermedi, comunque precedentemente individuati dall'Amministrazione regionale:

a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture “in house” ;

b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non aventi il carattere di strutture “in house” dell'Amministrazione;

c) soggetti privati con competenze specialistiche.

L'individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto amministrativo; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) sarà svolta mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.”

Gli elementi che caratterizzano gli organismi intermedi a cui è delegata la gestione e l'attuazione di parte di un PO possono, quindi, essere così sintetizzati:

- l'OI agisce nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- rimane impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'AdG;
- l'OI deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- al momento della sua designazione, l'OI deve essere stabilito o avere una rappresentanza nella regione coperta dal PO;
- nell'accordo tra l'OI e l'AdG, tra le altre cose, devono essere definite le modalità di presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento dell'attività di gestione e di controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità, la conservazione dei documenti, gli eventuali compensi, e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze;
- l'OI deve disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati;
- nei casi di soggetti non aventi il carattere di strutture “in house” dell'amministrazione regionale e di soggetti privati con competenze specialistiche, gli OI sono individuati e selezionati mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, ovvero nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità, parità di trattamento;
- il rispetto delle condizioni stabilite nell'atto che stabilisce i contenuti della delega è verificato dall'AdG.

In ultimo, in riferimento alle funzioni e ai compiti assegnati agli OI nonché alla struttura organizzativa degli stessi, nella Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, da presentare ai sensi dell'art. 71 del regolamento generale, sono in generale fornite informazioni più dettagliate rispetto a quelle contenute nei PO. Eventuali aggiornamenti sono, inoltre, indicati nei rapporti annuali.

In linea di massima, comunque, nel caso di Organismi Intermedi che sono soggetti interamente pubblici, quindi in primis le Province ma anche i soggetti pubblici strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture “in house”, sono assegnate funzioni di gestione che possono riguardare complessivamente l'attuazione del PO, dalla programmazione alla selezione delle operazioni, alla erogazione dei finanziamenti all'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 60 lettera b), alla garanzia circa il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 69, generalmente con modalità analoghe a quelle della Autorità di Gestione, comunque rispettose dei dispositivi regolamentari.

3.1 Procedure di gestione e controllo

Nel caso di Organismi intermedi a cui è delegata la gestione e l'attuazione di una parte del PO in un apposito atto (“accordo” ai sensi dell'art. 42.1 del reg. 1083/2006, la cui forma sarà definita nel rispetto dell'autonomia amministrativa delle Regioni/PA) l'AdG fissa:

- le modalità di presentazione delle spese conseguite,
- le modalità di svolgimento dell'attività di gestione e di controllo,
- la descrizione dei flussi finanziari,

- le modalità di conservazione dei documenti,
- gli eventuali compensi,
- e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze.

Più in generale e in linea con quanto previsto all'allegato XII del regolamento 1828/2006, nel caso in cui per gli OI siano previste procedure e modalità di gestione e attuazione comuni a quelle seguite dall'AdG nell'esecuzione del PO potrà essere sufficiente un richiamo alle stesse, diversamente queste devono essere esplicitamente indicate nell'accordo.

A tutela di quanto previsto all'art. 42 c. 1 ("Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione"), al fine di validare la sorveglianza e il controllo sulla corretta esecuzione delle operazioni connesse alla sovvenzione globale, l'AdG esegue verifiche di sistema sugli Organismi intermedi, riservandosi di effettuare anche visite in loco presso i beneficiari dei finanziamenti.

4. UTILIZZO DEI REVISORI CONTABILI⁶

La spesa sostenuta dalle Autorità del PO per l'utilizzo dei revisori contabili per l'attività di supporto all'espletamento dei controlli di loro competenza è ammissibile nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, nel rispetto dell'articolo 45 del regolamento 1083/2006 e dell'articolo ... "Spese di assistenza tecnica" della "Norma generale per l'ammissibilità della spesa", secondo le indicazioni contenute al paragrafo 5 del presente Vademecum.

E' altresì ammissibile la spesa sostenuta dai beneficiari delle operazioni per l'utilizzo dei revisori per lo svolgimento di attività contabili e di audit, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate.

4.1 Contesto di riferimento

L'articolo ..., comma 3 della "Norma generale per l'ammissibilità della spesa" stabilisce l'ammissibilità delle spese per contabilità ed audit relativamente a due possibili fattispecie:

- qualora siano direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- qualora siano connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

In via generale, in questo contesto possono essere ricondotte le spese sostenute dai soggetti attuatori connesse all'impiego di revisori contabili in attività di verifica della conformità dei rendiconti di spesa delle operazioni finanziate.

L'operato di revisori contabili si può inquadrare nel più ampio disegno volto ad assicurare adeguati livelli di efficacia ed efficienza ai sistemi di gestione e controllo che le Autorità del POR sono chiamate a descrivere ai sensi dell'articolo 21 e seguenti del regolamento (CE) n. 1828/2006.

In particolare il riferimento va ricondotto alla previsione dell'articolo 13 del menzionato regolamento di attuazione, relativo ai controlli dell'Autorità di gestione, laddove, al comma 2, si stabilisce che le verifiche di detta Autorità riguardano le verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dagli aventi titolo e le verifiche in loco, su base campionaria, delle singole operazioni.

La peculiarità delle operazioni cofinanziate dal FSE, per loro natura estremamente numerose ed articolate rispetto al perseguimento di politiche e priorità differenziate, determina l'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di garantire adeguati livelli di affidabilità e trasparenza al controllo finanziario delle operazioni e la necessità di non fare ricadere sull'Autorità di gestione un carico di lavoro sproporzionato e non corrispondente ad un corretto rapporto fra costi e benefici.

Su queste basi l'azione a monte dei revisori contabili, la cui attività non può, in ogni caso, essere sostitutiva dell'attività di controllo di primo livello dell'Autorità di gestione, può costituire un elemento di rilevante rafforzamento e messa in sicurezza del sistema dei controlli in capo alla citata Autorità, specie in relazione all'analisi del rischio; in quest'ultimo contesto l'azione dei revisori contabili diventa quindi elemento utile per la definizione di un metodo campionario di controllo.

⁶ L'attività di revisione contabile è definita nel glossario FSE del DPS come l'"Attività di controllo, obiettiva e indipendente, finalizzata ad aggiungere valore e a migliorare il funzionamento di un'organizzazione".

4.2 Modalità operative

Da un punto di vista più strettamente operativo, l'Autorità di gestione può optare, nei propri dispositivi di carattere regolamentare o attraverso le procedure di evidenza pubblica, se ricorrere alla prima ovvero alla seconda delle fattispecie previste dal citato articolo ..., comma 3 della "Norma generale per l'ammissibilità della spesa".

Tale opzione determina una diversa ricaduta sulla modalità di rendicontazione delle spese relative all'utilizzo dei revisori contabili.

Ipotesi in cui le spese per contabilità e audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione.

In tale ipotesi il costo sostenuto per l'attività dei revisori contabili costituisce un costo diretto dell'operazione, da imputare nella voce analitica di spesa "Monitoraggio fisico – finanziario, rendicontazione" del conto economico preventivo e consuntivo. Si tratta di un'ipotesi probabilmente più coerente nel caso in cui il beneficiario non acceda con carattere di continuità alle operazioni finanziate dal POR, ad esempio nel caso di accesso da parte di un'impresa.

Ipotesi in cui le spese per contabilità e audit sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

In tale caso, si intravede un'azione di direzione e indirizzo da parte dell'Autorità di gestione nei confronti di soggetti che accedono alle operazioni finanziate dal POR con carattere di continuità, ad esempio gli enti di formazione accreditati. In tal caso la funzione dei revisori contabili assume carattere di stabilità, configurandosi anche quale elemento utile a soddisfare le previsioni dell'articolo 60, lettera d) del regolamento (CE) n. 1081/2006 ed il costo assume la valenza di costo indiretto, ricadendo nella voce analitica di spesa "Contabilità generale" del conto economico preventivo e consuntivo.

4.3 Terzietà dei revisori contabili

L'azione dei revisori contabili costituisce quindi uno strumento utile a garantire il buon funzionamento complessivo del sistema di gestione e controllo. Tale strumento deve però porsi in posizione di *terzietà*, in linea con i principi ispiratori contenuti nelle Comunicazioni e nelle Raccomandazioni della Commissione europea in materia di revisione dei conti, rispetto al soggetto beneficiario dell'operazione al fine di garantire i dovuti livelli di indipendenza e separatezza di funzioni.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità della spesa relativa all'utilizzo dei revisori contabili, le Autorità di gestione dei PO definiscono nei propri dispositivi di attuazione le modalità per l'individuazione del revisore contabile nonché procedure trasparenti che garantiscano pienamente detti requisiti di indipendenza e separatezza di funzioni.

Così, a titolo esemplificativo, le Regioni nel definire gli elementi per garantire l'alterità dei controlli, possono valutare la possibilità di istituire un elenco specifico di controllori/auditor esperti di programmazione comunitaria dal quale i soggetti attuatori individuano il revisore contabile.

5. SPESE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5.1 Spese di assistenza tecnica

Ai sensi dell'art. 9 della "Norma generale per l'Ammissibilità della spesa", sono ammissibili le spese di assistenza tecnica sostenute dalle amministrazioni pubbliche per le attività, connesse ai programmi operativi, di:

- preparazione
- selezione
- gestione
- attuazione
- sorveglianza
- monitoraggio
- valutazione
- informazione
- controllo
- rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi.

Tali spese sono tutte ammesse nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale che prevede un tetto massimo pari al 4% dei PO sia obiettivo Convergenza che Competitività regionale e occupazione.

La norma esplicita inoltre l'ammissibilità delle "spese sostenute dalla PA al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le diverse attività riportate al comma 1" (sopra elencate).

Pertanto sono ammissibili le spese sostenute dalla PA per le retribuzioni e/o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali o comunque previsti dalla legge, del personale interno ed esterno impiegato, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, nell'esecuzione delle attività sopraelencate, purché formalmente preposto allo svolgimento di tali attività.

Per il riconoscimento di tali spese si fa riferimento all'effettiva durata, adeguatamente documentata, di impiego del personale della PA nelle attività di assistenza tecnica, le quali possono essere realizzate nel periodo di vigenza del finanziamento del PO (1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2015).

Sono altresì ammissibili le spese connesse all'acquisizione di servizi tecnico specialistici e/o delle dotazioni strumentali.

Sono comunque ammissibili i soli costi imputabili alle operazioni nell'ambito dell'assistenza tecnica.

Così, a titolo esemplificativo, sono ammesse le spese di funzionamento e le spese relative al personale interno alla Pubblica Amministrazione, adibito a compiti di supporto all'Autorità di gestione, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dall'art. 60 del reg. 1083/06 ivi compresi il personale della segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza del PO ed il personale coinvolto nella predisposizione della documentazione e nell'organizzazione del CdS. Sono altresì ammissibili le spese di personale esterno adibito alle medesime funzioni ed incaricato con le formule contrattuali previste e consentite dalla vigente normativa nazionale.

5.2 Spese connesse alle operazioni

Fermo restando il rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1083/06, ai sensi dell'art. 10 della "Norma generale per l'Ammissibilità della spesa" sono ammissibili "le spese sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo ed approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo".

Tale previsione si riferisce a tutte le operazioni finanziabili dal fondo, pertanto anche a quelle realizzate direttamente dall'amministrazione pubblica al di fuori delle attività di assistenza tecnica.

In questo caso, poiché il beneficiario dell'operazione si identifica nella PA che realizza l'operazione stessa, esso segue le regole di ammissibilità della spesa del FSE, ed in particolare, come richiamato dall'art. 10 della norma generale, la spesa dovrà essere:

- a) sostenuta dal beneficiario, cioè in caso di gestione diretta il soggetto della PA che realizza l'attività
- b) connessa all'esecuzione della specifica operazione
- c) prevista dalla stessa operazione
- d) espressamente indicata nel preventivo finanziario ed approvata

Anche nel caso di operazioni realizzate dalla PA si rende quindi necessaria la formulazione di una proposta progettuale, da sottoporre all'approvazione dell'AdG o dell'OI, con l'indicazione delle spese preventivate per l'esecuzione dell'attività.

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo .. della norma generale, di seguito si riportano alcuni esempi di operazioni finanziabili nell'ambito dei PO FSE 2007-2013 realizzabili direttamente da soggetti della Pubblica Amministrazione (CPI, IFTS, soggetti in house, ecc.), con riguardo a particolari tipologie di spese sostenute dalla PA e ammissibili al FSE, come ad esempio le retribuzioni e/o compensi del personale impiegato nell'esecuzione delle operazioni.

Esempio 1: "Ammodernamento e potenziamento dei SPI o CPI attraverso l'acquisizione di risorse umane finalizzata a garantire l'erogazione dei servizi"

Asse II Occupabilità

Obiettivo specifico d) "Aumentare l'efficienza, l'efficacia, qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro".

Codifica ISFOL "Qualificazione del sistema dei Servizi per l'Impiego"

Categoria di spesa n. 65 "Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro"

Per quanto attiene al rispetto delle condizioni di carattere generale sopra riportate per l'ammissibilità delle spese, in riferimento al caso specifico si evidenzia quanto segue:

- in relazione al punto a) la condizione è soddisfatta di principio poiché in caso di gestione diretta il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività. In tal caso, pertanto, beneficiario dell'operazione è il CPI o SPI..

- in riferimento invece al punto b), le spese per le retribuzione e/o i compensi saranno da ricondurre direttamente ad una operazione o a più progetti aventi ad oggetto azioni di qualificazione del sistema

dei SPI (così ad esempio l'operazione potrebbe riguardare la spesa per le retribuzioni e/o compensi, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali inclusi quelli a carico del soggetto erogante o comunque previsti dalla legge, del personale interno ed esterno impiegato, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, nell'esecuzione delle attività, oppure unicamente la spesa per personale interno, oppure la spesa per formazione e aggiornamento del personale, ecc.).

- rispetto al punto c) le spese per le retribuzione e/o i compensi devono essere indicate nella proposta progettuale elaborata in linea con quanto previsto nel POR o in altro documento di attuazione predisposto dall'Autorità di Gestione ed eventualmente approvato dal Comitato di Sorveglianza (nel caso di operazioni che superino un certo ammontare di spesa).

- in ultimo, rispetto al punto d) le spese per le retribuzioni e/o i compensi devono essere espressamente indicate nel relativo preventivo finanziario ed approvate dall'AdG o dall'OI.

Ai fini dell'ammissibilità al FSE, la spesa per le retribuzioni e/o i compensi, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali inclusi quelli a carico del soggetto erogante o comunque previsti dalla legge, del personale (interno ed esterno) impiegato a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, deve comunque essere adeguatamente documentata e far riferimento all'effettivo impiego del personale nell'attività di erogazione dei servizi offerti dai CPI e dai SPI.

Al fine di garantire la connessione della spesa per il personale ad un'operazione del POR è utile che la *declaratoria* dei profili professionali sia compatibile con le attività finanziabili dal FSE ed inoltre sia prevista una citazione espressa dello stesso POR o l'indicazione dell'obiettivo specifico di riferimento del POR nei singoli ordini di servizio destinati al personale interno finanziato con risorse FSE e negli incarichi affidati.

Con riferimento alle modalità operative di inquadramento di tali operazioni,

- l'insieme delle spese sostenute dai CPI o dai SPI per gli stipendi del personale e certificate agli OI può far riferimento all'anno solare;
- la spesa sostenuta per ciascuna unità di personale (interno ed esterno impiegato a tempo indeterminato o determinato o a progetto, nonché gli stipendi per i lavoratori interinali) può riferirsi a singoli progetti di cui è composta la medesima operazione (così ad esempio, qualora la spesa per personale interno per la provincia X consista nel pagamento dello stipendio di n. 6 persone avremmo un'Operazione n. 1 composta di n. 6 progetti).

Esempio 2: "Piano di sviluppo locale" e corsi di formazione anche in Partnership con altri soggetti pubblici e privati (esempio: IFTS)

Analogamente al primo esempio, in caso di Piani di sviluppo di locale (PSL), cioè interventi di sviluppo del territorio (piani o programmi integrati multi-azione e multi-attività) attribuiti a enti locali o loro raggruppamenti, è ammissibile al FSE, tenendo in considerazione il principio di addizionalità, la spesa per le retribuzioni e/o i compensi del personale (es. figure direttive) della PA impiegato in attività di coordinamento, di monitoraggio e di direzione delle operazioni connesse a tali Piani.

Accanto alle spese direttamente connesse all'esecuzione delle singole operazioni, in linea di massima, sono ammissibili le spese generali di funzionamento (costi indiretti) dell'ente capofila dei Piani di sviluppo locale.

Le amministrazioni coinvolte nei PSL possono essere le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli enti parco, le Camere di Commercio, le società miste a maggioranza pubblica operative dell'ente locale, ecc.

Per quanto riguarda la certificazione delle spese è possibile dichiarare le stesse come un 'unica operazione sulla base della definizione regolamentare "...un'operazione è...un gruppo di progetti.." semprechè insista sullo stesso asse.

Relativamente ai punti a) b) c) e d) si conferma quanto evidenziato nel 1° esempio; naturalmente il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'azione (titolare del PSL ovvero titolare dell'azione formativa).

Come sopra previsto, al fine di garantire la connessione della spesa per il personale ad un'operazione del POR è utile che la *declaratoria* dei profili professionali sia compatibile con le attività finanziabili dal FSE ed inoltre sia prevista una citazione espressa dello stesso POR o l'indicazione dell'obiettivo specifico di riferimento del POR nei singoli ordini di servizio destinati al personale interno finanziato con risorse FSE e negli incarichi affidati.

Anche nei casi di interventi di formazione affidati a centri di formazione pubblici regionali, provinciali e comunali oppure di partnership comprendenti soggetti pubblici e privati (esempio: IFTS), accanto alle altre tipologie di spesa, è ammissibile anche la retribuzione del personale interno della PA impegnato in attività di coordinamento e di direzione, per tutto il ciclo di vita dell'operazione.

In riferimento agli IFTS - partnership tra quattro soggetti (Ente di formazione, Impresa, Università e Scuola Pubblica) è ammissibile la spesa del personale pubblico, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

6. RECUPERI

6.1 Contesto e sfera di applicabilità

Ai fini del presente Vademecum è opportuno, in via preliminare, operare una distinzione tra *recuperi* che afferiscono esclusivamente al rapporto tra Amministrazione e beneficiario e quelli che riguardano invece il rapporto tra Stato membro e Commissione Europea.

In considerazione di ciò, si evidenzia, come previsto dal CDRR 05-0012-01⁷, che l'obbligo di recupero a favore della Commissione si configura unicamente in caso di restituzioni (recuperi dal beneficiario) **derivanti da irregolarità** ed afferenti importi **già certificati** alla Commissione. In assenza di questi due requisiti si configurano altre fattispecie che andranno trattate differientemente a seconda del caso.

6.2 Restituzione di importi connessi ad irregolarità

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Reg. (CE) 1083/06, l'irregolarità viene definita come *“qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale”*.

La comunicazione delle irregolarità spetta all'organo decisionale competente in materia, che deve valutare se procedere o meno a dare comunicazione dell'irregolarità agli organismi nazionali e comunitari previsti, a seconda della gravità del caso (presenza o meno del sospetto di frode), e qualora ne ricorrano i presupposti.

Prima di procedere alla comunicazione è da ritenere, infatti, indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l'esistenza dell'irregolarità. Tale valutazione sarà compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.⁸

In presenza di spese “irregolari”, la procedura da attivare è differente a seconda che le stesse abbiano formato o meno oggetto di certificazione alla Commissione.

⁷ CDRR/05/0012/01 avente ad oggetto “Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento e di compilazione della relativa appendice ai sensi dell'art. e dell'allegato II del reg. CE 438/01” richiamato dalla nota della Ce n.550 del 22/01/07 avente ad oggetto “Fornitura di informazioni sui recuperi e soppressioni di cofinanziamenti concessi dai fondi strutturali e sensibilizzazione dei beneficiari ai controlli ed al rischio di soppressione”.

⁸ Ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche europee, del 12 ottobre 2007, relativa alle Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.

6.2.1 Spese irregolari certificate alla Commissione (recuperi in senso stretto ai sensi degli art. 61 lett. (f) e 70.1 lett. (b) del Reg. (CE) 1083/06).

Nel caso in cui la spesa oggetto di irregolarità sia già stata certificata alla Commissione Europea, si rientra pienamente nelle procedure previste dai Regolamenti comunitari.

In tal caso, l'Organismo responsabile dà avvio alle procedure di recupero nei confronti del beneficiario delle somme irregolari e fornisce le necessarie informazioni all'Autorità di certificazione, la quale provvede all'inserimento dell'importo nel registro debitorio, in adempimento a quanto previsto dall'art. 61 (f) del Reg. (CE) 1083/06. Una volta avvenuto il recupero con restituzione delle somme irregolari, l'importo recuperato dal beneficiario deve essere restituito alla Commissione deducendolo dalla Dichiarazione delle spese, maggiorato, se del caso, degli interessi di mora, e dovrà essere inserito nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati, ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell'art. 20 e dell'all. XI del Reg. (CE) 1828/06.

Come previsto dal CDRR 05-0012-01 tale procedura è obbligatoria sia nel caso in cui l'irregolarità sia stata comunicata, ai sensi del Reg (CE) 1681/94 e s.m.i., all'organismo preposto (Olaf), sia nel caso in cui la comunicazione non sia dovuta (ad es. importi irregolari sotto soglia).

6.2.2 Spese irregolari non certificate alla Commissione

Le operazioni connesse con la restituzione dell'importo non investono l'Autorità di Certificazione, ma vengono gestite esclusivamente a livello di bilancio regionale, attraverso escussione della polizza fidejussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

6.3 Restituzione di importi non connessi ad irregolarità

Tale tipologia, come sopra evidenziato, non attiva il recupero a favore della Commissione: le somme vengono restituite dal beneficiario e gestite a livello amministrativo interno, senza che ne venga dato conto alla Commissione nella relazione annuale sugli importi recuperabili ai sensi dell'art. 20, par. 2, del Reg. (CE) 1828/06, né nel registro debitorio ai sensi dell'art.61, lett. f, del Reg.1083/06. Tuttavia, qualora l'importo restituito afferisca a spese già certificate alla Commissione, l'Autorità di certificazione dovrà procedere comunque ad effettuare una correzione della Domanda di pagamento, deducendo l'importo indebito.

In ogni caso l'Autorità di Gestione dovrà avere traccia delle procedure di rimborso attivate.

6.4 Soppressioni (importi ritirati)

Tale tipologia si configura nel caso in cui l'Autorità responsabile decida di eliminare, in via cautelativa, la spesa irregolare dal Programma, **prima dell'effettivo recupero** dell'importo dal beneficiario, (ossia prima dell'avvenuta restituzione della somma irregolare) al fine di destinare le risorse comunitarie ad altre operazioni.

In tal caso l'Autorità di Certificazione deduce l'importo irregolare dalla successiva domanda di pagamento e ne dà comunicazione alla Commissione, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato – Igrue, nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati e ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell'art. 20 e dell'all. XI del Reg. (CE) 1828/06.

La restituzione (ossia il recupero nei confronti del beneficiario) sarà gestita successivamente a livello di bilancio regionale, tramite, a seconda del caso, escussione di polizza fidejussoria, compensazione degli importi, oppure emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

6.5 Applicazione del tasso di interesse di mora

L'art. 155 del Regolamento CE-Euratom 1605/2002 prevede che le disposizioni relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale si applicano anche alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi Strutturali e agricole di preadesione. Ne deriva pertanto che il campo di applicazione e le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti, nonché i tassi d'interesse da applicare sono quelli stabiliti dall'art. 86 del regolamento 2342/2002 (regolamento di attuazione del Regolamento 1605/2002), come modificato dal regolamento 1248/2006. Tale articolo dispone:

- 1. "Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall'applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla data di scadenza di cui all'articolo 78, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.*
- 2. Il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza di cui all'articolo 78, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di:*
 - a) sette punti percentuali, se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V;*
 - b) tre punti percentuali e mezzo in tutti gli altri casi.*
- 3. L'importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza di cui all'articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente".*

La normativa comunitaria sopra riportata conferma quindi l'applicazione degli interessi di mora in caso di importi non rimborsati alla scadenza stabilita e detta chiare disposizioni per determinare il relativo tasso di interesse moratorio.

Quest'ultimo infatti dovrà corrispondere al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C) in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza maggiorato di sette punti percentuali (se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi) o di tre punti percentuali e mezzo (in tutti gli altri casi).

Alla luce del principio di assimilazione è possibile individuare e stabilire il termine di scadenza da cui far decorrere l'applicazione degli interessi di mora derivanti dalla succitata normativa comunitaria, in analogia (ed in sintonia) con quanto stabilito a livello nazionale, ovvero a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti dai dispositivi in materia di riscossione esattoriale.

6.6 Fasi procedurali per il recupero delle quote comunitarie e nazionali

Le tappe principali della procedura di recupero (quota Fondo Sociale Europeo) possono essere così sintetizzate:

- L'Organismo responsabile del recupero (Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, ecc.) emette un provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma stessa alla data di restituzione (art. 17 l. 144/99 e s.m.i.). Per permettere l'esatto computo della quota interesse da restituire, l'organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse e le relative modalità di calcolo;
- La restituzione dell'importo dovuto (quota capitale più la quota interesse legale) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta;
- Se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l'amministrazione competente chiederà gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati (anche in questo caso l'organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse di mora e le relative modalità di calcolo per il corretto computo degli interessi da restituire);
- A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva degli interessi di mora (se ed in quanto dovuti), verrà rimborsata alla Commissione europea, mentre l'Amministrazione tratterà la quota di interessi legali maturati (che saranno utilizzati per gli scopi del programma come sopra evidenziato).

Resta inteso che rispetto alle somme recuperate è necessario rettificare ai sensi delle disposizioni comunitarie, le successive dichiarazioni delle spese e domanda di pagamento presentate e di fornire informazioni sui recuperi effettuati nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati, ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell'art. 20 e dell'all. XI del Reg. (CE) 1828/06.

Analogamente alle procedure di Fondo Sociale Europeo, anche per il Fondo di Rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, si riportano in sintesi le seguenti fasi:

- L'Organismo responsabile del recupero (Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, ecc.) emette il provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento in vigore nel periodo intercorso tra la data di erogazione della somma stessa e la data di restituzione. Per consentire il corretto calcolo degli interessi, l'Organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse e le relative modalità di calcolo;
- La restituzione dell'importo dovuto (quota capitale più la quota interesse) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta;
- Se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l'amministrazione competente richiederà, in aggiunta agli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento precedentemente maturati, gli interessi di mora⁹ sulla quota capitale a partire dalla scadenza del termine, fino alla data di restituzione (anche in questo caso l'organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse di mora e le relative modalità di calcolo per il corretto computo degli interessi da restituire);
- A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva di tutti gli interessi maturati, diversamente da quanto avviene per la quota del FSE, verrà rimborsata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Igrue, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 183/87.

⁹ Poiché a livello nazionale non è predeterminato il tasso di interesse di mora direttamente applicabile a tale specifica fattispecie, appare ragionevole, in virtù del principio di assimilazione, prevedere l'applicazione dello stesso saggio di interesse previsto per il recupero delle quote comunitarie.

6.7 Individuazione della data di erogazione e della data di recupero

All'interno del complesso procedimento di erogazione che vede coinvolti diversi organi dell'amministrazione, è possibile individuare come data di erogazione il momento dell'ordine di liquidazione materiale (per es. bonifico) dell'importo da parte del contabile a ciò preposto, in quanto con tale atto ed in tale momento l'Amministrazione perde la disponibilità materiale dello stesso importo.

Viceversa, la data di restituzione è individuabile nella data indicata come valuta contabile dell'ordine di liquidazione materiale effettuato dall'ente.

6.8 Modalità di calcolo

Il calcolo degli interessi per il recupero delle somme indebitamente pagate dovrà avvenire con il metodo semplice. Tali interessi inoltre, saranno calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

7. TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ

Ai fini del riconoscimento della spesa degli interventi interregionali e transnazionali, risulta di particolare rilevanza il principio di “riferibilità”.

Un riferimento a tale principio è rinvenibile nella nota della Commissione (DG Occupazione Prot. N. 004547 di data 21.03.07) “ [...] *preme richiamare l’attenzione delle Autorità di gestione sul fatto che ai fini dell’ammissibilità le attività finanziate devono produrre un beneficio per i territori titolari delle risorse utilizzate. [...]*”.

Un costo è “riferibile” ad un PO nella misura in cui attenga a linee di intervento a valere sul PO medesimo ed i cui benefici siano ad esso riconducibili, a prescindere dal luogo di realizzazione delle azioni, di emissione del titolo di spesa e di conservazione dello stesso.

Fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di ammissibilità e il rispetto del principio di riferibilità sopra menzionato, le modalità di riconoscimento della spesa sono definite nei protocolli d’intesa e/o nei dispositivi di riferimento per le operazioni di cui al presente paragrafo. Per quanto non definito trova applicazione il principio generale di reciprocità in base al quale valgono le norme dello Stato in cui si realizza l’azione.

Inoltre il rapporto giuridico fra capofila e partner o fra partner (regolato con protocollo, con convenzione o altro accordo) condiziona il livello a cui la spesa deve essere giustificata.

Qualora il protocollo o la convenzione lo preveda, è possibile procedere ad una certificazione pro quota delle spese.

8. UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ di cui all'art. 34.2 del reg. (CE) 1083/06

8.1 Riferimenti normativi e documenti di programmazione

L'art. 34.2 del Regolamento (CE) 1083/06 "specificità dei Fondi" recita: *"Fatte salve le deroghe previste nei Regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un Programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa strettamente collegate"*.

A tale indicazione si aggiunge il disposto degli artt. 3.7 e 11.4 del Regolamento 1081/06 (sul Fondo sociale europeo) che, rispettivamente, prevedono:

"In deroga all'art. 34.2 del Regolamento (CE) 1083/06, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità "inclusione sociale" [...] che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1080/06 del 5 luglio 2006, relativo al FESR, può essere portato al 15% dell'asse prioritario interessato" e " le norme di ammissibilità enunciate all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/06 si applicano alle azioni cofinanziate che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 del suddetto Regolamento".

Si tratta, così come chiarito dai servizi della Commissione europea in una nota esplicativa, di una "opzione offerta agli SM e alle AdG per facilitare l'attuazione dei PO monofondo; essa non implica in alcun modo un ritorno alla logica plurifondo in quanto l'intento è specificamente quello di consentire il limitato finanziamento di operazioni, progetti o parti di progetto che pertengono all'altro Fondo"¹⁰.

I Programmi operativi cofinanziati dal FSE contengono, negli assi prioritari, la seguente frase: "Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l'Autorità di gestione FSE potrà fare ricorso al principio di complementarietà tra i fondi strutturali di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) 1083/06 e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, nei limiti e alle condizioni ivi previste fino ad un massimo del 10% (15% in "inclusione") del contributo comunitario del presente asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate".

Nel capitolo dedicato alle *Modalità di attuazione* dei PO, è invece presente questa previsione: "Il ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali avverrà, nei limiti delle condizioni previste dal POR FESR, nel rispetto di quanto previsto dal campo di intervento del FSE e del FESR integrando le missioni dei due fondi. Le Autorità di gestione dei POR FESR e FSE definiranno modalità operative di coordinamento specifiche all'applicazione della complementarietà tra i Fondi strutturali. In particolare, l'autorità di gestione del presente POR informerà, preventivamente e nel corso dell'attuazione degli interventi attivati ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità di Gestione del POR FESR. Il Comitato di Sorveglianza viene inoltre informato periodicamente sul ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali. L'Autorità di Gestione è responsabile dell'avvenuto rispetto alla chiusura del Programma delle soglie fissate dall'art. 34 del Reg. (CE)1083/2006".

¹⁰ The functioning of flexible financing (cross financing) – Information note n. 56 - distribuita nel corso della riunione del Gruppo Tecnico Fondo Sociale Europeo, Lisbona 24 ottobre 2007

8.2 Limiti e condizioni

Le principali condizioni di utilizzo della clausola di flessibilità sono poste dai regolamenti comunitari, in particolare :

- limite finanziario (10% delle risorse disponibili in tutti gli assi e 15% nell'asse dedicato all'inclusione sociale);
- diretto collegamento con l'operazione cofinanziata dal Fondo;
- necessità ai fini del corretto svolgimento dell'operazione FSE.
- rispetto dei limiti di ammissibilità del Regolamento FESR

Per quanto riguarda la percentuale, il 10% e il 15% costituiscono il valore massimo ammissibile, pertanto, in ciascun asse prioritario sarà possibile finanziare interventi nell'ambito di un range compreso fra 0% e 10% (o 15%), secondo le necessità e le valutazioni dell'AdG.

Le azioni finanziate comunque devono sempre "riflettere il contesto e i contenuti delle operazioni del Fondo principale, (nel caso di specie quindi del FSE), gli obiettivi dei PO e gli assi prioritari".

In merito alle spese ammissibili, fermo restando che anche per il FESR i Regolamenti prevedono una netta distinzione del campo di intervento fra gli obiettivi CONV e CRO, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1080/06 non potranno comunque essere finanziati:

- a) gli interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) la disattivazione di centrali nucleari;
- d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

L'ulteriore requisito richiesto dai PO è invece la coerenza

- con la strategia regionale complessiva e
- con le condizioni previste dal POR FESR.

Il primo elemento mira a garantire, in un'ottica di integrazione degli interventi, che l'utilizzo dei fondi sia sempre fortemente connesso al disegno complessivo di programmazione regionale, mentre il secondo rimarca la necessità di rispettare le condizioni di attuazione previste dall'altro PO.

Le condizioni di attuazione sono, da un lato, le previsioni inerenti il rispetto della normativa comunitaria, in particolar modo in tema di appalti e di tutela della concorrenza (aiuti di stato) e, dall'altro lato, le norme in materia di ammissibilità delle spese, nello specifico quanto disposto dalla Norma generale per l'Ammissibilità della spesa in riferimento al FESR.

L'identificazione di alcuni possibili ambiti di utilizzo del *cross-financing* all'interno di diversi PO, non implica che possano essere attuate le sole azioni inserite nel Programma in quanto anch'esse sono da considerarsi esemplificative e non esaustive.

La flessibilità è utilizzabile in tutti gli assi prioritari, compreso quello dedicato all'Assistenza tecnica.

Trattandosi di un'opzione innovativa le cui possibilità di applicazione saranno esplorate con il progredire dell'attuazione, è possibile il ricorso alla flessibilità anche nel caso in cui l'AdG non lo abbia esplicitamente previsto in tutti gli assi.

Non sarà necessario comunque avviare una procedura di modifica del PO dal momento che questo caso non rientra in quelli previsti all'art. 33 "revisione dei Programmi operativi" del Reg. (CE) 1083/06 e sarà trattato alla stregua di una modifica non sostanziale.

8.3 Aspetti e procedurali

L'applicazione dell'opzione del cross-financing non incide sulle procedure di affidamento, le quali saranno selezionate di volta in volta dall'AdG o dall'OI in base alla tipologia di operazione da finanziare.

L'Autorità di Gestione del FSE o l'Organismo Intermedio competente avvieranno tutte le procedure di affidamento, comprese quelle riguardanti le azioni che ricadono nella flessibilità ossia nel campo di intervento del FESR, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Nello specifico, sotto il profilo strettamente procedurale, dal momento che le azioni in questione si giustificano per il fatto di essere necessarie alla efficace implementazione di un'operazione cui sono direttamente e strettamente collegate, in caso di appalto si potrà prevedere un'unica gara.

In caso invece di concessione di sovvenzioni pubbliche ad un progetto si avrà una sola erogazione di sovvenzione per l'intera operazione comprese le azioni di "tipo FESR".

Le azioni realizzate nell'ambito della flessibilità, alla stregua di quelle ricadenti nell'ambito FSE, saranno sottoposte a tutte le norme e le procedure di controllo e saranno verificate dagli auditori del Fondo con il quale sono finanziate.

Le azioni cofinanziate che ricadono nell'ambito della flessibilità dovranno essere chiaramente identificabili e l'AdG ne garantisce la tracciabilità; questo tipo di dati dovrà essere accessibile per la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo, ai fini delle verifiche del rispetto del limite massimo del 10%.

La dimostrazione del rispetto del limite del 10% va effettuata solo alla chiusura del PO; qualora le azioni cofinanziate ricadenti nel campo di applicazione dell'altro fondo eccedano il tetto fissato, sarà necessario operare una correzione finanziaria.

Al fine di non incorrere nel rischio di correzioni, l'AdG può mettere in campo idonee ed efficaci modalità per la verifica dell'ammontare di risorse attivabili nel campo di intervento dell'altro Fondo. Così ad esempio, l'AdG potrà prevedere nell'avviso pubblico o nel bando di gara una percentuale di risorse per interventi ricadenti nel campo di applicazione dell'altro Fondo. Non è comunque necessario che l'ammontare corrisponda al 10% in ogni avviso.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie fissate (10% e 15%), l'AdG garantisce, per ciascuna operazione eventualmente composta da un gruppo di progetti, l'identificazione dei progetti in ambito FESR e il conseguente ammontare finanziario.

Laddove un'operazione per la quale venga richiesto un finanziamento preveda parti o fasi che pertengono prevalentemente al campo di intervento dell'altro Fondo, al fine di garantire l'opportuna distinzione, tali parti o fasi possono essere individuate all'inizio e pertanto considerate nel 10%.

Per quanto attiene alle informative periodiche sul tema, secondo le previsioni dei PO, l'AdG titolare del PO FSE informerà preventivamente e nel corso dell'attuazione (e viceversa) l'AdG del POR FESR; verranno inoltre fornite informazioni in occasione dei Comitati di Sorveglianza e nei Rapporti annuali di esecuzione nei quali è previsto, all'interno della sezione relativa all'analisi qualitativa, un apposito

spazio per la trattazione. E' inoltre prevista la compilazione di una tabella finanziaria che evidenzi separatamente le spese ricadenti in ambito FESR.

8.4 Esempi di utilizzo della flessibilità

Creazione di impresa

Un'operazione a sostegno della creazione d'impresa può aumentare le proprie probabilità di successo se completata da azioni rientranti nell'ambito di applicazione FESR. Si pensi, ad esempio, alle seguenti azioni di sostegno alla creazione di impresa già ammissibili alla spesa del FSE:

- la formazione (propedeutica alla futura attività imprenditoriale)
- le consulenze (fiscale, contabile, legale)
- le spese per la costituzione d'impresa (fidejussioni, assicurazioni, parcelle)
- affitto e ammortamento attrezzature ed immobili
- accompagnamento (docenza personalizzata su marketing, commercializzazione, ecc.)

Ad esse si possono unire in funzione complementare alcune azioni o spese ammissibili rientranti nel campo FESR al fine di assicurare il maggior successo dell'operazione o progetto quali ad esempio:

- l'acquisto di immobili e mobilio;
- l'acquisto di attrezzature;
- l'acquisizione da fonti esterne di brevetti, know-how, diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale

Centro per l'impiego

Nell'ambito dell'asse prioritario dedicato all'Occupabilità, l'AdG o l'OI potrebbe mettere a disposizione risorse per il miglioramento dei servizi per l'impiego.

In particolare, ad esempio, potrebbero rendersi necessari interventi di adeguamento infrastrutturale dei centri stessi in un'ottica di abbattimento di barriere architettoniche. A tale scopo potranno essere ammesse spese per l'esecuzione di lavori, per la realizzazione di impianti, per l'acquisto di mobilio.

Servizi all'infanzia

Al fine di aumentare l'efficacia delle misure volte alla conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare nell'ambito dell'asse adattabilità potrebbe essere fornito sostegno finanziario alle imprese nell'ambito di un'azione di sistema finalizzata a nuove e migliori forme organizzative del lavoro per la costruzione di servizi di assistenza all'infanzia. Nello specifico potranno essere cofinanziate spese per l'adeguamento dei locali alla funzione educativa-ricreativa, l'acquisto di mobilio e di eventuali attrezzature.

Riferimenti bibliografici

Elenco dei principali dispositivi normativi e dei documenti di sintesi di buone prassi comuni e/o condivisi dalle Regioni a cui si è fatto riferimento nella stesura del “*Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE*”:

- Pacchetto dei regolamenti comunitari per la programmazione dei fondi strutturali 2007-2013;
- Norma nazionale in materia di Ammissibilità della spesa;
- Principi generali di contabilità e di revisione internazionali e nazionali;
- Nota della Commissione europea sulla forfetizzazione dei costi indiretti (cfr. allegato 2 e 3);
- Codice unico dei contratti;
- Legge 241/90 – nuove norme sul procedimento amministrativo;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Nota della Commissione europea CDRR/05/0012/01/EN del 26 gennaio 2007 – Guidance on deductions of recoveries from next statement of expenditure”.

Allegato 1: Esempio di Conto economico preventivo e consuntivo

Introduzione

Prendendo spunto dall'esperienza della passata programmazione del FSE, si riporta a titolo esemplificativo lo schema di Conto economico utilizzabile per la preventivazione e consuntivazione dei costi relativi alle attività che compongono un'operazione o un progetto finanziato dal FSE, realizzabile, in linea di massima, in regime concessorio.

Lo schema è stato predisposto mutuando i principi di redazione del bilancio d'esercizio, e nello specifico del conto economico, del Codice Civile. Quindi, nella prima sezione (A) dedicata ai ricavi è esposto il contributo pubblico totale, nella seconda (B) sono riportati, invece, i costi diretti dell'operazione o del progetto, suddivisi per macrocategorie di spesa che fanno riferimento ad una convenzionale classificazione logica e/o cronologica dei costi sostenuti in fase di ideazione, avvio, realizzazione e conclusione dell'operazione finanziata. Una terza sezione (C) è poi dedicata all'indicazione di costi indiretti, sostenuti dal soggetto beneficiario (in caso di sovvenzioni) nel periodo di durata dell'operazione.

Il totale dei costi dell'operazione o del progetto esposti a preventivo e a consuntivo è dato dalla somma delle sezioni B e C.

In riferimento alle sezioni B e C, per ciascuna delle rispettive macrocategorie, si presenta un elenco esemplificativo delle voci analitiche di costo che si riferiscono a singole azioni o attività che compongono l'operazione o il progetto. L'elenco proposto, che può riguardare anche operazioni non tradizionalmente finanziate dal FSE (es. formazione), è indicativo e non esaustivo.

Nel caso di ricorso a tale modello di conto economico, pertanto, le Autorità di Gestione potranno indicare ulteriori voci analitiche di costo specifiche e maggiormente riferibili all'operazione o al progetto, oppure inserire nell'ambito delle macrocategorie di spesa [B1-B4, C] la voce "Altro", lasciando al soggetto beneficiario l'indicazione delle pertinenti spese.

ESEMPIO DI CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

A – TOTALE RICAVI (contributo pubblico e cofinanziamento privato)		
B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO		
B1	Preparazione	
		Indagine preliminare di mercato
		Ideazione e progettazione
		Pubblicizzazione e promozione del progetto
		Selezione e orientamento partecipanti
		Elaborazione materiale didattico
		Formazione personale docente
		Determinazione del prototipo
		Spese di costituzione ATI/ATS
B2	Realizzazione	
		Docenza/Orientamento/Tutoraggio
		Erogazione del servizio
		Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc.
		Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio)
		Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione d'impresa, ecc.)
		Esami
		Altre funzioni tecniche
		Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
		Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
B3	Diffusione risultati	
		Incontri e seminari
		Elaborazione reports e studi
		Pubblicazioni finali
B4	Direzione e controllo interno	
		Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto
		Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
		Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione
B - TOTALE COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO		
C - COSTI INDIRETTI		
		Contabilità generale (civilistico, fiscale)
		Servizi ausiliari (centralino, portineria, ecc.)
		Pubblicità istituzionale
		Forniture per ufficio
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)		

Allegato 2

COMMISSIONE EUROPEA
 DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
 Coordinamento dell'FSE
 Audit, controllo, valutazione

ARTICLE 11.3 (B) OF REGULATION (EC) 1081/2006
INDIRECT COSTS DECLARED ON A FLAT-RATE BASIS FOR ESF GRANTS
PROGRAMMING PERIOD 2007-2013

ESF : Article 11.(3)(b) of Regulation (EC) 1081/2006

3. The following costs shall be expenditure eligible for a contribution from the ESF as defined in paragraph 1 provided that they are incurred in accordance with national rules, including accountancy rules, and under the specific conditions provided for below:

- (a) the allowances or salaries disbursed by a third party for the benefit of the participants in an operation and certified to the beneficiary;
- (b) in the case of grants, indirect costs declared on a flat-rate basis, up to 20 % of the direct costs of an operation;
- (c) the depreciation costs of depreciable assets listed under paragraph 2(c), allocated exclusively for the duration of an operation, to the extent that public grants have not contributed towards the acquisition of those assets.

Requests for clarification of this article, received from the Member States (FR June 2006, IT September 2006, DK November 2006, NL November 2006, U.K. January 2007, EE January 2007) concern the following issues:

- Definition of direct and indirect costs
- Scope of the article
- Justification of indirect costs declared on a flat-rate basis.

Preliminary remarks:

Experience from previous programming periods showed that the justification of indirect costs constituted a high source of risk for beneficiaries, and frequently a disproportionate administrative cost for ESF operations, particularly small projects.

Therefore the Commission proposed to **simplify the administrative and financial file pertaining to grant-assisted ESF operations** in relation to the treatment of indirect costs. In adopting the regulation, the Council welcomed the simplification and agreed on an **option** -not an obligation - for this provision. This simplification benefits both the beneficiary and the administration (management and

audit).

1. Purpose of this note

In order to facilitate the implementation of the provisions of article 11.3(b) and to avoid legal uncertainty and financial risk for beneficiaries, the practicalities of implementing this option are addressed below.

In the following text an “ESF operation” means an operation selected for funding, the costs of which are included in an operational programme co-funded by the European Social Fund.

2. General principles governing national eligibility rules

For the programming period 2007-2013, eligibility rules are determined at national level: (Article 56 of Regulation (EC) 1083/2006):

4. The rules on the eligibility of expenditure shall be laid down at national level subject to the exceptions provided for in the specific Regulations for each Fund. They shall cover the entirety of the expenditure declared under the operational programme.

Moreover "*the managing authority shall be responsible for managing and implementing the operational programme in accordance with the principle of sound financial management*" (Article 60 of Regulation (EC) 1083/2006).

Therefore, at the start of the programming period, managing authorities should determine and document the rules of eligibility for ESF operations, make these rules available to potential beneficiaries, and indicate all relevant rules in granting decisions. As part of these rules, the framework for applying article 11.3(b) of Regulation (EC) 1081/2006 should also be set out.

In the case of grants, the *options* provided for in the regulation include:

- the declaration of indirect costs on the basis of real costs (i.e. no flat rate, with full justification of expenditure);
- the declaration of indirect costs at flat rate (i.e. without justification), at a rate to be set by national rules but inferior or equal to 20% of direct costs.

The managing authority should clearly state which rate it applies, in which circumstance the rate may be 20% of direct costs and in which circumstances the rate is less than 20% of direct costs and whether the rate varies according to the type of ESF operations, beneficiaries, size of entities or types of grants concerned, etc.

3. Definition of direct and indirect costs:

In the absence of a European accounting definition of direct or indirect costs, managing authorities or their intermediate bodies should identify clearly what constitutes direct and indirect costs for each type of ESF operation concerned.

a) Direct costs are those costs which are directly related to an individual activity of the entity, where the link with this individual activity can be demonstrated.

b) Indirect costs, on the other hand, are costs which are not or cannot be connected directly to an individual activity of the entity in question. Such costs would include administrative expenses, for which it is difficult to determine precisely the amount attributable to a specific activity (administrative/staff expenditure, such as: management costs, recruitment expenses, costs for the accountant or the cleaner etc.; telephone, water or electricity expenses, and so on.).

Both direct costs, fully demonstrated by supporting documents, and indirect costs at flat rate are regarded as real costs, in line with Article 11 of Regulation (EC) 1081/2006.

4. Scope of the article:

The option of declaring indirect costs on a flat-rate basis concerns only operations managed in the framework of grants, where declared expenditure is normally justified by paid invoices and other accounting documents of equivalent probative value. The rule under article 11.3(b) means that once direct costs have been clearly defined in the granting decision and properly justified by the beneficiaries by means of supporting paid invoices, **beneficiaries can apply the agreed flat rate to declare and justify indirect costs linked to this ESF operation, without any further justification.**

Within the same operation, only one of the options can be selected: either the indirect costs are declared on the basis of real expenditure (and justified with all the supporting documents, up to the amount declared¹), or they are declared on a flat-rate basis (with no supporting documents / no justification needed), within the ceilings fixed by the granting decision.

5. Justifying indirect costs declared on a flat-rate basis:

It is important to note that the option of declaring indirect costs on a flat-rate basis must be foreseen at the stage of programming the ESF operations.

The objective is to dispense with the need to justify in detail the individual costs (i.e. no provision of copies of paid invoices and no request for specific prorata breakdown for each type of expenditure), which make up the indirect costs. This simplifies matters both for the beneficiary and for the administration managing and controlling the ESF operation.

The simplification of the justification of indirect costs implies, however, **careful verification of the declared direct costs, in accordance with the granting decision.** This verification of direct costs allows to justify the amount of declared indirect costs and constitutes part of the management checks (Article 60.b of Regulation 1083/2006) and of audits on operations (Article 62.b of Regulation 1083/2006).

On a cautionary note, this simplification should not artificially inflate direct costs, nor increase indirect costs declared under ESF operations.

Finally, it is also clear that

- Since actually incurred direct costs serve as the basis for calculation of indirect costs, any reduction in these direct costs (i.e. in relation to the estimated budget or following a financial correction) will have an impact on the flat-rate amount of indirect costs, which can be validated by the managing authority;
- Where the flat rate option is chosen, any (unexpected) income generated on the ESF operation ought to be deducted from total costs declared on this ESF operation (having calculated indirect costs at flat rate).

¹ It should be noted that in certain Member States, under the 2000/2006 period, a maximum ceiling has been set for indirect costs justified on the basis of real costs, in relation to other well-defined cost categories.

Allegato 3

COMMISSIONE EUROPEA
 DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
 Coordinamento dell'FSE
 Audit, controllo, valutazione

**Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1081/2006
 Costi indiretti dichiarati su base forfettaria per le sovvenzioni
 dell'FSE - Periodo di programmazione 2007-2013**

FSE: Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1081/2006

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

- a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;
- b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

Richieste di delucidazione di tale articolo ricevute dagli Stati membri (FR giugno 2006, IT settembre 2006, DK novembre 2006, NL novembre 2006, U.K. gennaio 2007, EE gennaio 2007) in merito agli aspetti seguenti:

- Definizione dei costi diretti e indiretti
- Campo di applicazione dell'articolo
- Motivazione dei costi indiretti dichiarati su base forfettaria

Osservazioni preliminari

Dalle esperienze acquisite a seguito dei periodi di programmazione precedenti si è dedotto che la motivazione dei costi indiretti costituisce un'importante fonte di rischi per i beneficiari e rappresenta spesso costi amministrativi sproporzionati per le operazioni dell'FSE, in particolare in caso di progetti di piccolo calibro.

Di conseguenza, la Commissione ha proposto **di semplificare l'aspetto amministrativo e finanziario concernente le azioni sovvenzionate dall'FSE relativamente al trattamento dei costi indiretti**. All'atto di adozione del regolamento, il Consiglio ha accolto favorevolmente l'idea di una semplificazione e ha deciso di rendere tale disposizione un'opzione, non un obbligo. La semplificazione in questione comporta vantaggi tanto per i beneficiari quanto per l'amministrazione (gestione e audit).

1. Scopo della nota

Onde agevolare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) e evitare qualsiasi incertezza giuridica e qualsiasi rischio finanziario per i beneficiari, di seguito vengono illustrate le modalità pratiche di applicazione di tale opzione.

Nel testo che segue per "azione FSE" si intende un'azione selezionata in vista di un finanziamento e i cui costi sono iscritti in un programma operativo cofinanziato dal Fondo sociale europeo.

2. Principi generali che disciplinano le norme di ammissibilità a livello nazionale

Per il periodo di programmazione 2007-2013, le norme di ammissibilità sono determinate a livello nazionale: (Articolo 56, del regolamento (CE) n. 1083/2006):

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

Inoltre *"l'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria"* (Articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006).

Di conseguenza, all'inizio del periodo di programmazione le autorità di gestione debbono determinare e documentare le norme di ammissibilità delle azioni dell'FSE, rendere tali norme disponibili ai beneficiari potenziali e indicare eventuali norme che possano interessare le decisioni di sovvenzione. Come parte di tali norme, anche le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1081/2006 devono essere precisate.

Nel caso di sovvenzioni, le **opzioni** previste nel regolamento includono:

- la dichiarazione dei costi indiretti sulla base dei costi effettivi (cioè senza importi forfettari e con una motivazione esauriente delle spese);
- la dichiarazione dei costi indiretti su base forfettaria (cioè senza giustificazione), ad un tasso fissato nelle norme nazionali e inferiore o uguale al 20% dei costi diretti.

L'autorità di gestione deve indicare chiaramente il tasso da essa applicato, le circostanze in cui il tasso può essere pari al 20% dei costi diretti e quelle in cui il tasso può essere inferiore al 20% dei costi diretti. Deve indicare inoltre come il tasso varia a seconda del tipo d'azione FSE, dei beneficiari, della dimensione degli organismi o del tipo di sovvenzione interessata, ecc.

3. Definizione dei costi diretti e indiretti

In mancanza di una definizione contabile su scale europea dei costi diretti o indiretti le autorità di gestione o i relativi organismi intermedi dovranno indicare chiaramente che cosa rappresenta un costo diretto o un costo indiretto per ogni tipo di azione FSE.

a) I costi diretti sono quelli direttamente connessi ad un'attività specifica dell'organismo, ove possa essere dimostrato il legame con tale attività.

b) I costi indiretti, per contro, sono quelli che non sono o non possono essere connessi direttamente ad un'attività specifica dell'organismo in questione. Tra tali costi figurano le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile ad un'attività specifica (spese amministrative/di personale, ad esempio: spese di gestione, spese di assunzione, retribuzioni del contabile o dell'addetto alle pulizie, ecc., nonché bollette telefoniche, per acqua o elettricità e così via).

Sia i costi diretti pienamente motivati tramite documenti giustificativi sia i costi diretti su base forfettaria sono considerati come costi effettivi, conformemente all'articolo 11 del *Regolamento (CE) n. 1081/2006*.

4. Campo di applicazione dell'articolo

L'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria riguarda unicamente le azioni gestite nel quadro di sovvenzioni, in cui le spese dichiarate sono di massima motivate dalla prova del pagamento delle fatture o da altri documenti contabili con equivalente valore probatorio. La norma di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) significa che, una volta che i costi diretti sono stati chiaramente definiti nella decisione di concessione e adeguatamente motivati dai beneficiari con la prova del pagamento delle fatture, **i beneficiari in questione possono applicare l'importo forfettario convenuto per dichiarare e motivare i costi indiretti connessi all'azione FSE, senza ulteriori documenti giustificativi.**

Nell'ambito della stessa azione, è possibile selezionare soltanto una delle opzioni: dichiarare i costi indiretti in base alla spesa effettiva (e motivata con tutti i documenti giustificativi fino all'importo dichiarato¹¹), oppure dichiarare i costi indiretti su base forfettaria (senza la necessità di documenti giustificativi/motivazione), entro i massimali fissati nella decisione di concessione.

5. Motivazione dei costi indiretti dichiarati su base forfettaria

Occorre rilevare che l'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria va prevista nella fase di programmazione delle azioni FSE.

L'obiettivo è quello di evitare di dover motivare nei dettagli i costi individuali (cioè senza la necessità di copie delle fatture pagate e di una ripartizione specifica proporzionale a ogni tipo di spesa) che costituiscono i costi indiretti. Ciò semplifica le procedure tanto per il beneficiario quanto per l'amministrazione che gestisce e controlla l'azione FSE.

La semplificazione della motivazione dei costi indiretti comporta, peraltro, un'**attenta verifica dei costi diretti dichiarati, conformemente alla decisione di sovvenzione**. La verifica dei costi diretti consente di motivare l'importo dei costi indiretti dichiarati e costituisce parte dei controlli di gestione (Articolo 60, lettera b) del regolamento n. 1083/2006) e delle verifiche delle operazioni (Articolo 62, lettera b) del regolamento n. 1083/2006).

Occorre osservare che la semplificazione non deve inflazionare artificialmente i costi diretti né gonfiare i costi indiretti dichiarati nel quadro di azioni FSE.

Per concludere, è anche chiaro che:

- dal momento che i costi diretti effettivamente sostenuti servono da base per il calcolo dei costi indiretti, qualsiasi riduzione di tali costi diretti (cioè in rapporto al bilancio stimato o a seguito

¹¹ Occorre notare che in taluni Stati membri, nell'ambito del periodo 2000/2006, è stato fissato non soltanto un tetto massimo per i costi indiretti motivati in base ai costi effettivi, ma anche per altre categorie di spesa ben determinate.

di una rettifica finanziaria) si rifletteranno sull'importo forfettario dei costi indiretti, che può essere convalidato dall'autorità di gestione;

- ove si opti per l'importo forfettario, qualsiasi reddito (imprevisto) generato nell'ambito di un'azione FSE deve essere dedotto dai costi complessivi dichiarati per tale azione FSE (nel caso in cui i costi indiretti siano stati calcolati su base forfettaria).

Allegato 4

GLOSSARIO DELLE PROCEDURE

Al fine di garantire una maggiore chiarezza in merito ai termini più utilizzati rispetto alle procedure, si è ritenuto opportuno elaborare un glossario. Inoltre, per rendere tale strumento più esaustivo, si fa riferimento anche alle forme di finanziamento e agli atti delle procedure.

Le definizioni individuate sono state elaborate partendo dai riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali in materia. In particolare, per quanto riguarda l'ambito normativo sono stati considerati principalmente il Codice dei contratti Pubblici, la Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, il regolamento (CE) 1081/2006, il regolamento (CE) 1083/2006, il regolamento (CE ed euratom) 1605/2002 e succ. modificazioni. Ove possibile ed opportuno, sono stati indicati –per ciascuna voce- i relativi riferimenti in parentesi.

Considerando che il principio generale di riferimento per tutte le procedure è costituito dall'evidenza pubblica, nell'elaborare il glossario si è ritenuto conveniente individuare nelle procedure di evidenza pubblica la macrocategoria di riferimento. In tale categoria rientrano infatti tutte le altre tipologie di procedura che vengono distinte, nel testo che segue, da una parte in base alle modalità di valutazione (procedure concorsuali e procedure a sportello) e dall'altra rispetto alla partecipazione dei soggetti (procedure aperte, ristrette e negoziate).

Appare opportuno ribadire che il fine del glossario è quello di definire in linea generale le espressioni più comunemente utilizzate nell'ambito delle procedure ponendo particolare attenzione alle forme più utilizzate dalle Amministrazioni che gestiscono il Fondo Sociale Europeo. L'elaborazione di tale documento ha dunque tenuto in considerazione, oltre ai riferimenti normativi, soprattutto la prassi amministrativa e le indicazioni/disposizioni contenute nei Programmi Operativi FSE. Si è pertanto ritenuto indispensabile - in particolare per le procedure aperte, ristrette e negoziate - individuare due livelli di definizione: uno più generale in cui poter ricondurre tutte le tipologie di procedura, anche quelle utilizzate per le concessioni di sovvenzioni, che non seguono nel dettaglio modalità e tempi come codificati dalla normativa, l'altro, invece, specifico per gli appalti di servizi di cui all'allegato II A.

1. sovvenzioni: forma di finanziamento del FSE (art. 11 del reg. 1081/06) che si sostanzia in contributi diretti a finanziare un'operazione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

2. acquisizione di beni e servizi: forma di finanziamento del FSE (art. 11 del reg. 1081/06) effettuata attraverso la conclusione di un contratto avente per oggetto la fornitura di beni e servizi.

3. titolo di acquisto avente natura contrattuale: con tale definizione si fa riferimento a:

3.a gli appalti: contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi (art. 88 reg. 1605/2002 e succ. modificazioni e art. 3 Codice dei Contratti Pubblici)

3.b le concessioni di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo (artt. 3 e 30 del Codice dei Contratti Pubblici)

4. titolo di finanziamento avente natura concessoria: atto amministrativo con cui la pubblica Amministrazione concede sovvenzioni ad un soggetto destinatario del finanziamento per lo svolgimento di un'attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo fissato nel Programma Operativo.

5. evidenza pubblica: l'evidenza pubblica costituisce un principio generale dell'ordinamento il cui scopo è quello di garantire la competizione tra più concorrenti per consentire alla P.A. di confrontare diverse offerte ed individuare il miglior offerente.¹²

6. procedure ad evidenza pubblica sono quindi tutte quelle che garantiscono – al contempo – la trasparenza e l'intelligibilità delle condizioni predisposte a garanzia della partecipazione dei soggetti interessati.

6.1.a procedura concorsuale: species dell'evidenza pubblica, procedura con cui si intendono selezionare, sulla base di una valutazione comparativa tecnico-qualitativa, soggetti pubblici o privati da inserire ad esempio in una specifica graduatoria o da ammettere ad un corso.

6.1.b procedure a sportello: procedure aperte in cui non è necessariamente prevista la valutazione comparativa tra le proposte e può assumere rilievo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse

6.2.a procedura aperta: in generale, procedura di evidenza pubblica in cui ogni soggetto interessato può presentare una proposta.

Nell'ambito specifico degli appalti, si tratta di una procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; per i servizi elencati all'allegato IIA, tale procedura seguirà nel dettaglio i termini e le modalità disciplinate dalle norme del Codice dei contratti pubblici (artt. 70 e 3).

6.2.b procedura ristretta: sistema che consente la partecipazione di tutti i soggetti interessati, ma in cui solo quelli invitati dalle amministrazioni, procedono alla presentazione di una proposta.

Nel caso degli appalti sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal codice, per i servizi elencati all'allegato IIA (artt. 3 e 70)

6.2.c procedura negoziata: procedura con cui le amministrazioni consultano i soggetti da loro scelti e concordano con uno o più di essi le condizioni per l'attribuzione dei finanziamenti.

Per quanto riguarda il caso specifico degli appalti il ricorso a tale procedura è subordinato alle condizioni previste dall'art. 56 e 57 ed implica che le stazioni appaltanti consultino gli operatori economici da loro scelti e negozino con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; sempre nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti, per i servizi elencati all'allegato IIA, del Codice dei contratti¹³ (artt. 3 e 70)

7. procedura di gara informale (o gara ufficiosa): tipologia che prevede l'invito ad almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto. Tale procedura implica una valutazione comparativa delle offerte in base a criteri già stabiliti nelle lettere-invito o comunque prefissati prima della conoscenza delle offerte.¹⁴ La gara informale è

¹² <http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=249>, **I confini dell'evidenza pubblica nelle procedure costitutive di società miste**, di Maria Elena Boschi

¹³ Consiglio di Stato, V Sezione Sentenza 7 novembre 2007 n. 5766, Differenza tra trattativa privata e procedura negoziata prima del Codice Contratti

¹⁴ Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1881 del 29 marzo 2001

prevista legislativamente (artt. 27 e 30 del Codice dei Contratti Pubblici) per le concessioni di servizi e per gli appalti dei servizi elencati all'allegato IIB.¹⁵

8. bando di gara, avviso pubblico/chiamata a progetti: modalità con cui la Pubblica Amministrazione esterna la volontà di attribuire finanziamenti o concludere contratti.¹⁶

8.a bando di gara: modalità con cui si rende nota l'intenzione da parte della stazione appaltante di aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione di bando di gara e dialogo competitivo

8.b avviso pubblico/chiamata a progetti (call for proposal): esempi di forme previste dagli ordinamenti regionali per la predeterminazione e la pubblicazione/comunicazione di modalità e criteri per concedere sovvenzioni o attribuire vantaggi economici (art. 12 della l. 241/90, ad es. voucher, incentivi-aiuti, ecc.).

¹⁵ Sulle concessioni e sugli appalti esclusi cfr. rispettivamente la “Comunicazione Interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario” (2000/C 121/02) e la “Comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto comunitario applicabile Alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»” (2006/c 179/02)

¹⁶ Allegati alla direttiva CE 18/2004 ed al D. lgs 163/2006 - Ricerca su bandi- prassi amministrativa

